



COMUNICATO UFFICIALE N. 662 DEL 13 MAGGIO 2024

Consiglio federale n.8 – riunione del 13 maggio 2024

DELIBERA N.293/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerata la propria delibera n.157/2023 assunta in data 14.12.2023 con la quale sono stati nominati gli allenatori delle Squadre Nazionali Giovanili che prendono parte alle competizioni internazionali nel 2024;
- considerata la volontà di inserire all'interno dello staff del Settore Squadre Nazionale maschile una figura professionale alla quale affidare l'importante incarico di Capodelegazione della Nazionale Senior Maschile con il contestuale ruolo di Coordinatore delle attività del Settore maschile, in sinergia con il Direttore Generale del Settore Squadre Nazionali, e Ambassador della FIP;
- individuato nel sig. Luigi Datome la figura più idonea per l'espletamento degli incarichi di cui sopra in virtù della notevole esperienza maturata in ambito cestistico quale atleta nonché capitano della Nazionale Senior Maschile;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità del sig. Datome a svolgere la citata attività dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2026;

DELIBERA

- di affidare, dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2026, al sig. Luigi Datome il ruolo di Capodelegazione della Nazionale Senior maschile, Coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali maschili, in sinergia con il Direttore Generale del Settore Squadre Nazionali maschili e femminili, e Ambassador della FIP.

DELIBERA N.294/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza presentata l'8 maggio u.s. dal Presidente F.I.P. Sicilia, Sig.ra Mariacristina Correnti, volta a riconoscere alla Sig.ra Rosa Libro (tessera C.N.A. 025307) la qualifica di Allenatore Nazionale;
- visto altresì che la Sig.ra Rosa Libro è venuta a mancare circa un anno fa dopo una lunga malattia, e che il suo desiderio era quello di acquisire la qualifica di Allenatore Nazionale;
- preso atto della volontà di consegnare tale riconoscimento al marito della Sig.ra Libro, in occasione del Jamboree internazionale "Rosa Libro", in programma a Catania dal 14 al 16 giugno p.v.;
- ritenuto di accogliere l'istanza del Presidente F.I.P. Sicilia, in considerazione delle motivazioni sopra esposte;
- acquisito per le vie brevi il parere del Presidente C.N.A.;

DELIBERA

- di riconoscere alla Sig.ra Rosa Libro (tessera C.N.A. 025307) la qualifica di Allenatore Nazionale.

DELIBERA N.295/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visti i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate licenziati dal Consiglio Nazionale del CONI in data 16 febbraio 2024;
- preso atto della corrispondenza intercorsa con il CONI ed in particolare della comunicazione del 6 marzo 2024 Prot. n. 0002028 con la quale il Segretario Generale del CONI ha informato la Federazione della possibilità di adeguare lo Statuto federale mediante provvedimento del Commissario *ad acta* nominato dal CONI “*al fine di accelerare le tempistiche*” e “*evitare la convocazione di un’apposita assemblea straordinaria, visto che nei prossimi mesi si dovranno svolgere anche le assemblee ordinarie elettive quadriennali*”;
- ritenuto opportuno aderire alla proposta del CONI;
- ritenuto opportuno, altresì, aggiornare il regolamento Organico adeguandolo alle modifiche statutarie che saranno apportate dal Commissario *ad acta*;
- ravvisata la necessità di conferire specifica delega al Presidente federale per approvare, con propria deliberazione, l’aggiornamento del testo del Regolamento Organico conseguente alle predette modifiche statutarie, da sottoporre all’attenzione del C.O.N.I. entro l’inizio del nuovo anno sportivo;

DELIBERA

- di avvalersi del Commissario *ad acta* nominato dal CONI per l’adeguamento dello Statuto federale ai Principi emanati dal C.O.N.I.;
- di conferire delega al Presidente federale per apportare con propria delibera al Regolamento Organico tutte le modifiche che si renderanno necessarie a seguito della approvazione del nuovo testo dello Statuto federale così come redatto dal Commissario *ad Acta*, onde adeguare il testo regolamentare a quello statutario entro l’inizio del nuovo anno sportivo.

DELIBERA N.296/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato il punto 6 all’ordine del giorno dell’odierna riunione consiliare relativo alle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2024/2025 e la relativa proposta di pubblicazione in esame;
- considerata altresì la propria delibera n. 282/2024 con la quale è stato approvato il documento riassuntivo denominato “*riepilogo normativa svincolo*” effettuato sulla base del decreto legislativo n.36 del 2021 e s.m.i riguardante la “*riforma dello sport*” e tenuto conto delle precedenti delibere assunte n. 241/2023, n.350/2023, n.91/2023 e n.215/2024;
- ravvisata la necessità di emanare il Comunicato Ufficiale relativo ai contributi a carico delle Società professionistiche a.s. 2024/2025 ed il Comunicato Ufficiale relativo ai contributi a carico delle Società non professionistiche a.s. 2024/2025 entro il termine del corrente anno sportivo;
- considerata l’eventualità che la prossima riunione consiliare possa essere convocata successivamente al termine dell’anno sportivo in corso;

DELIBERA

dare mandato al Presidente federale di approvare, entro il termine del corrente anno sportivo, il Comunicato Ufficiale dei contributi a carico delle Società professionistiche a.s. 2024/2025 ed il Comunicato Ufficiale dei contributi a carico delle Società non professionistiche a.s. 2024/2025.

DELIBERA N.297/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto quanto disposto dai commi 3bis e 4 di cui all'art. 161 del Regolamento Organico;
- ravvisata la necessità, in caso di trasmissione degli atti da parte della Commissione Vertenze Arbitrali (CVA), di procedere ai sensi dell'art. 110 e dell'art. 161 del Regolamento Organico al fine di adottare i provvedimenti consequenziali entro il termine dell'anno sportivo corrente;
- considerata l'eventualità che la prossima riunione consiliare possa essere convocata successivamente al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

dare mandato al Presidente federale, in caso di trasmissione degli atti da parte della CVA, di procedere ad assumere in via d'urgenza i provvedimenti di cui all'art. 110 del Regolamento Organico entro il termine dell'anno sportivo corrente.

DELIBERA N.298/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto federale ed i Regolamenti federali;
- considerati in particolare l'articolo n. 6 comma 2 lettera f-g-h e l'articolo n. 45 comma 1, 2, e 5 dello Statuto federale;
- considerato che nel 2004 è stata costituita nella Regione Lombardia la Provincia di Monza e Brianza;
- considerato che nella Provincia di Monza e Brianza risultano affiliate più di 35 Società con diritto a voto necessarie per costituire un Comitato Provinciale;
- vista la relazione 2023/2024 del Comitato Regionale Lombardia inviata dal Presidente Sig. Giorgio Maggi il 3 maggio 2024, per quanto riguarda l'attività della Provincia di Monza e Brianza;
- vista altresì la richiesta del Comitato Regionale Lombardia di costituire nella Provincia di Monza e Brianza il Comitato Provinciale;
- considerata meritevole di accoglimento la proposta del Comitato Regionale Lombardia;

DELIBERA

di costituire, dal prossimo quadriennio olimpico 2025/2028, il Comitato Provinciale nella Provincia di Monza e Brianza e di dare mandato al Presidente del Comitato Regionale Lombardia alla convocazione dell'Assemblea elettiva del Comitato Provinciale Monza e Brianza per il prossimo quadriennio olimpico.

DELIBERA N.299/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 16 comma 2 dello Statuto che recita *“L'Assemblea Generale Ordinaria si riunisce per il rinnovo delle cariche federali, nel lasso temporale che va dal primo settembre dell'anno in cui sono previsti i Giochi Olimpici estivi, anche nel caso di loro mancato svolgimento, fino al 15 marzo dell'anno solare successivo.”*;
- ritenuto opportuno stabilire le date in cui svolgere l'Assemblea di Categoria e l'Assemblea Generale Ordinaria per il rinnovo delle cariche federali per il quadriennio olimpico 2025/2028, nell'ottica di fornire a tutte le componenti interessate una linea di indirizzo e di programmazione da seguire per la corretta esecuzione delle attività e degli adempimenti previsti dall'iter assembleare;
- individuata la data del 20 dicembre p.v. per la celebrazione dell'Assemblea di Categoria per l'elezione dei Consiglieri di cui all'art. 31, comma 1, lettere c) e d) dello Statuto federale;
- individuata la data del 21 dicembre p.v. per la celebrazione dell'Assemblea Generale Ordinaria per l'elezione del Presidente federale, dei Consiglieri di cui all'art. 31, comma 1, lettere b), e), f) e g) dello Statuto federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- tenuto conto che, secondo l'iter elettorale previsto sulla base delle suindicate date, si rende opportuno prevedere lo svolgimento dei Collegi elettorali per l'elezione dei Delegati in rappresentanza delle Società partecipanti al Campionato professionistico, ai Campionati nazionali dilettanti maschili, ai Campionati nazionali femminili ed ai Campionati regionali a far data dal 29 settembre 2024 e comunque entro e non oltre il 6 ottobre 2024;
- tenuto contro altresì che si rende opportuno prevedere lo svolgimento dei Collegi elettorali interregionali per l'elezione dei Delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici dilettanti e del Collegio elettorale nazionale per l'elezione dei Delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici professionisti a partire dai giorni 30 settembre/1° ottobre 2024 e comunque entro e non oltre i giorni 7 e 8 ottobre 2024;
- considerato che devono svolgersi inoltre le Assemblee Territoriali per il rinnovo degli Organi direttivi territoriali per il quadriennio 2025/2028;
- considerato altresì che le votazioni per l'elezione dei Delegati delle Affiliate partecipanti ai Campionati regionali all'Assemblea Generale possono svolgersi in occasione dell'Assemblea Regionale, ma resta nell'autonomia del Comitato prevedere lo svolgimento del Collegio elettorale e dell'Assemblea elettiva anche in momenti differenti pur nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 comma 2 e 40 comma 6 dello Statuto federale;
- ritenuto di rinviare ad una successiva riunione consiliare la deliberazione relativa alla convocazione delle Assemblee secondo tempi e modi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Organico;

DELIBERA

- di indire l'Assemblea di Categoria degli Atleti e Tecnici e l'Assemblea Generale Ordinaria elettiva che si svolgeranno rispettivamente nei giorni 20 e 21 dicembre 2024, per l'elezione del Presidente federale, dei Consiglieri federali di cui all'art. 31, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) dello Statuto federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio olimpico 2025/2028;
- di prevedere lo svolgimento delle Assemblee Territoriali per il rinnovo degli Organi direttivi territoriali per il quadriennio 2025/2028;
- di prevedere lo svolgimento dei Collegi elettorali per l'elezione dei Delegati in rappresentanza delle Società partecipanti al Campionato professionistico, ai Campionati nazionali dilettanti maschili, ai Campionati nazionali femminili ed ai Campionati regionali a far data dal 29 settembre 2024 e comunque entro e non oltre il 6 ottobre 2024;
- di prevedere lo svolgimento dei Collegi elettorali interregionali per l'elezione dei Delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici dilettanti e del Collegio elettorale nazionale per l'elezione dei Delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici professionisti a partire dai giorni 30 settembre/1° ottobre 2024 e comunque entro e non oltre i giorni 7 e 8 ottobre 2024;
- di prevedere che la convocazione dell'Assemblea di Categoria degli Atleti e Tecnici e dell'Assemblea Generale Ordinaria verrà stabilita con apposita delibera consiliare in occasione di una successiva riunione, secondo tempi e modi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Organico.

DELIBERA N.300/2024

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto l'articolo 151 del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;

visti gli articoli 20 e seguenti del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico con cui si normano i controlli in materia economico-finanziaria;

visto il Manuale per la concessione della licenza nazionale professionisti e condizioni per la permanenza nel Campionato professionistico 2023/2024;

visti in particolare gli articoli 10.13, 10.14 e 10.15 del Manuale sopra citato, in cui si disciplinano le modalità ed i termini di deposito delle attestazioni e liberatorie di cui alla Sezione 10 riguardante i controlli periodici della Com.Te.C. e della Lega Basket Serie A nel corso della stagione sportiva;

considerato che entro la data del 16/04/2024 le Società partecipanti al Campionato professionistico di Serie A a.s.2023/2024 avevano obbligo di presentare, tramite cloud federale, idonee liberatorie e documentazione attestanti l'avvenuto pagamento degli stipendi relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 e dei relativi versamenti erariali e previdenziali accompagnato da idonee autocertificazioni rilasciate dal Legale Rappresentante con le quali attestava l'avvenuto pagamento di tutte le competenze verso atleti e allenatori relativi al periodo in oggetto;

- visto il verbale della Commissione Tecnica di Controllo n.293 dell' 8 maggio 2024 con cui, ad esito dei controlli effettuati, è risultato che la Società Pistoia Basket 2000 SRL (cod. FIP 012073) ha adempiuto con 1 giorno di ritardo agli obblighi sopra descritti e previsti agli articoli 10.13, 10.14 e 10.15 della Sezione 10 rubricata "Adempimenti successivi alla presentazione della domanda di concessione della Licenza. I controlli periodici della Com.Te. C. e della LBA nel corso della stagione sportiva 2023/2024" del Manuale per la concessione della licenza nazionale professionisti e condizioni per la permanenza nel Campionato professionistico 2023/2024;
- preso atto della richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società Pistoia Basket 2000 SRL (cod. FIP 012073) con un'ammenda pari ad euro 2.000,00 da scontare nel Campionato a.s.2023/2024 per il ritardo evidenziato;
- visto Il punto 11.5 del Manuale per la concessione della licenza nazionale professionisti e condizioni per la permanenza nel Campionato professionistico 2023/2024 in cui è previsto che la Società Sportiva che adempie con un ritardo non superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto versamento e/o di regolare pagamento dei compensi a Società terze di cui alla Sezione 10, articoli 10.13, 10.14 e 10.15 e di regolare deposito delle relative attestazioni e liberatorie di cui alla Sezione 10, articoli 10.13, 10.14 e 10.15 nei termini fissati dalle disposizioni del presente manuale il Consiglio federale, dietro segnalazione della Com.Te.C. applica l'ammenda di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo;
- ritenuta la richiesta della Com.Te.C. meritevole di accoglimento perché coerente con i Regolamenti federali vigenti;

DELIBERA

di disporre a carico della Società Pistoia Basket 2000 SRL (cod. FIP 012073) un'ammenda pari ad euro 2.000,00, da scontare nel Campionato a.s.2023/2024.

DELIBERA N.301/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.53/2024, assunta dal Presidente federale in data 24 aprile 2024, con la quale è stato approvato, in applicazione del Manuale per la concessione della Licenza nazionale professionisti e condizioni per la permanenza nel Campionato professionistico a.s.2024/2025, il funzionamento del Cloud federale per Comtec;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.53/2024, assunta dal Presidente federale in data 24 aprile 2024.

DELIBERA N.302/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36 e successive modificazioni;
- visto l'articolo 2 lett. p) del decreto di cui sopra che definisce il direttore sportivo quale il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento;
- visti l'articolo 2, lett. dd) e l'art.25 del decreto sopra citato in cui si precisa che il direttore sportivo è un lavoratore sportivo senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo;
- visto in particolare l'articolo 27 del decreto di cui sopra che stabilisce che "Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici, e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato."
- vista la propria delibera n.214/2021 – Comunicato Ufficiale n.581 del 29 gennaio 2021 con la quale è stato dato riconoscimento alla ADISP – Associazione Dirigenti Sportivi di Pallacanestro;
- ritenuta la proposta del testo dell'accordo quadro redatta d'intesa tra la Lega Basket Serie a e l'ADISP meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, ai fini sportivi, il testo dell'accordo quadro tra la Lega Basket Serie A e l'Associazione Dirigenti Sportivi con il seguente testo:

ACCORDO COLLETTIVO

Tra

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (FIP), LEGA SOCIETÀ DI PALLACANESTRO SERIE A (LBA)

e

L'ASSOCIAZIONE DIRIGENTI SPORTIVI PALLACANESTRO (ADISP)

ex art. 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni

PREMESSA

Fra la Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito **FIP**), la Lega Società di Pallacanestro Serie A (di seguito **LBA**) e l'Associazione Dirigenti Sportivi Pallacanestro (di seguito **ADISP**) si è convenuto, sulla base delle intese raggiunte e tenuto conto:

- dell'art. 27 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (di seguito **D.lgs. 36/21**);
di stipulare il presente Accordo Collettivo (di seguito **Accordo**) per la disciplina dei rapporti fra le società associate, al momento della stipula del contratto individuale (come definito all'art. 2), alla LBA (di seguito **Società**) e gli iscritti nell'Elenco istituito presso la FIP approvato con delibera n. 295/2022 del 6 maggio 2022 (di seguito **Tesserati o Lavoratori sportivi**).

ARTICOLO 1

- Oggetto e durata-

1. Il presente accordo disciplina il trattamento economico e normativo dei rapporti di lavoro fra le società sportive professionistiche di pallacanestro di serie A, da una parte, e i Direttori Sportivi che prestano attività per tali Società.
2. Ai sensi del presente accordo è considerato Direttore Sportivo il soggetto che, avendone i requisiti previsti dalla Federazione, cura l'assetto organizzativo e amministrativo della Società, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra Società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento. Si occupa altresì dei rapporti con gli agenti degli atleti e coordina e supervisiona le attività di scouting della Società.
3. Ai sensi del comma che precede, i rapporti disciplinati dal presente Accordo sono caratterizzati da elevata specializzazione e competenze sportive, di carattere tecnico o regolatorio. Restano in ogni caso esclusi tutti i rapporti di collaborazione tra Società e Tesserati che siano privi del carattere della subordinazione e siano quindi qualificati o qualificabili come rapporti di lavoro autonomo.
4. Nel contratto individuale previsto al successivo art. 2, da stipularsi utilizzando il modulo del contratto-tipo di seguito specificato, dovrà essere indicato l'incarico, ovvero gli incarichi, conferito o conferiti al Tesserato, nel rispetto delle attività e delle figure professionali sopra indicate, anche mediante indicazione delle relative mansioni.
5. Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:
 - il modulo del contratto-tipo;
 - il Regolamento della Camera Permanente di Conciliazione e Arbitrato (di seguito, rispettivamente, **Regolamento e CPCA**);
 - le tabelle dei minimi retributivi di cui *infra sub* 5.1.
6. Il presente Accordo ha durata triennale e vigenza dalla stagione 2024/2025 fino al termine della stagione 2026/2027.

ARTICOLO 2

- Forma del contratto individuale -

1. Il rapporto fra la Società ed il Tesserato si costituisce con la stipula di un contratto, redatto a pena di nullità sull'apposito modulo conforme al contratto-tipo che è allegato al presente Accordo (di seguito **Contratto**), con durata massima quinquennale. Il Contratto deve essere sottoscritto dal Tesserato e da un legale rappresentante della Società in 3 (tre) esemplari, dei quali: 1 (uno) rimane alla Società, 1 (uno) rimane al Tesserato, 1 (uno) è destinato al deposito presso la LBA a cura della Società.

2. La eventuale modifica delle condizioni pattuite, intervenuta nel corso del rapporto, deve risultare da apposita scrittura modificativa o integrativa del contratto che deve essere depositata in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 3.

Le parti sono libere di stipulare Contratti individuali contenenti clausole modificative rispetto al presente Accordo, purché nel rispetto delle garanzie e tutele minime qui previste a favore del Tesserato.

ARTICOLO 3

- Deposito e Approvazione -

1. La Società deve depositare presso la LBA, a mani o tramite raccomandata a.r. o mezzo pec il Contratto in originale, entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione. La LBA, effettuate le verifiche di sua competenza, ne curerà senza ritardo la trasmissione alla FIP per la relativa approvazione ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 36/21 e successive modificazioni, nonché in base a quanto eventualmente previsto dal Regolamento esecutivo. La Società dovrà dare comunicazione al Lavoratore Sportivo dell'avvenuto deposito del Contratto presso la LBA mediante raccomandata a.r. o pec o tramite altro mezzo, anche informatico, equivalente.
2. Qualora la Società non depositi il Contratto entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione, può provvedervi direttamente il Lavoratore Sportivo, informandone contestualmente per iscritto la Società, comunque non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione. Trascorsi i termini indicati, rispettivamente di 7 e 60 giorni, il Contratto non depositato sarà considerato privo di effetti sin dalla sua sottoscrizione.
3. Il rapporto tra il Lavoratore Sportivo e la Società ha efficacia nell'ordinamento federale dalla data di approvazione del Contratto da parte della FIP. In mancanza di approvazione espressa della FIP entro il 30° (trentesimo) giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla FIP per la predetta approvazione, quest'ultima si intenderà tacitamente manifestata. Il Contratto approvato dalla FIP, in modo espresso o tacito, ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione.
4. Il Lavoratore Sportivo ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo qualora il Contratto non ottenga l'approvazione della FIP per fatto imputabile alla Società. Indipendentemente dall'approvazione, il Contratto non sarà efficace o cesserà i propri effetti in caso di mancata ammissione o partecipazione della Società al Campionato di competenza. La misura dell'indennizzo è determinata dalla CPCA, su istanza del Lavoratore Sportivo, tenuto conto anche dell'eventuale stipulazione da parte del medesimo Lavoratore Sportivo di altro contratto edell'ammontare del compenso annuo ivi previsto. L'indennizzo può essere determinato anche d'intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del Contratto.
5. Le pattuizioni non risultanti dal Contratto sono invalide, inefficaci e comunque prive di tutela nell'ordinamento sportivo.

ARTICOLO 4

- Retribuzione e contributi previdenziali -

1. Il trattamento economico minimo del Tesserato (di seguito **Retribuzione**) è determinato nella tabella allegata (A) al presente Accordo, che potrà essere modificata d'intesa tra le particontraenti nel rispetto delle forme previste dal presente Accordo.

2. La Retribuzione deve sempre essere espressa al lordo degli oneri fiscali e contributivi e, oltre al compenso fisso, che non può essere inferiore al minimo, può prevedere, senza limitazioni, un compenso variabile e contingente. In caso di Contratto pluriennale, la Retribuzione dovrà essere indicata obbligatoriamente per ciascuna stagione sportiva e in relazione alla categoria professionistica.
3. La Retribuzione, nella sua parte fissa, deve essere corrisposta entro il giorno 20 del mese solare successivo in stipendi mensili posticipati di uguale importo e non può essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo quanto previsto dal presente Accordo. Nella parte variabile e contingente, la Retribuzione deve essere corrisposta unitamente allo stipendio di giugno della stagione sportiva nel corso della quale è maturata.
4. La Retribuzione, anche nella parte fissa, può essere convenuta, in caso di Contratti pluriennali, in misura diversa a seconda del Campionato o della competizione a cui la Società parteciperà nelle successive stagioni di validità del contratto, ferma restando in caso di retrocessione al campionato inferiore la necessità di formalizzare il contratto di lavoro sportivo secondo la relativa modulistica per la stagione sportiva successiva, mentre, nella parte variabile, dovrà essere correlata al raggiungimento di obiettivi sportivi, gestionali, organizzativi o finanziari predeterminati, liberamente individuati dalle parti purché rientranti nell'ambito delle competenze del Tesserato.
5. I pagamenti al Tesserato devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico presso l'istituto bancario indicato dal Tesserato medesimo all'atto della sottoscrizione del Contrattoo successivamente, purché in forma scritta.
6. La Società sarà tenuta a corrispondere il Trattamento di Fine Rapporto nei termini di legge.
7. In caso di morosità nel pagamento della Retribuzione, il Tesserato ha diritto agli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
8. Il Tesserato ha diritto al rimborso integrale delle spese sostenute per le trasferte di lavoro, se autorizzate e documentate.
9. La Società effettuerà agli enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla legge per l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del Tesserato, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla Retribuzione.
10. Fatto salvo il diritto alla risoluzione del Contratto, l'obbligo di versamento della Retribuzione da parte della Società è sospeso, previa comunicazione tramite raccomandata a.r. o mezzo equivalente, anche informatico, nei casi in cui il Tesserato subisca ad opera degli organi di giustizia sportiva provvedimenti disciplinari anche non definitivi conseguenti ad illeciti in materia di scommesse sportive, illecito sportivo e doping. Analoga potestà sospensiva della Retribuzione spetterà alla Società nei casi d'indisponibilità del Tesserato per effetto di provvedimenti inibitori o restrittivi della libertà personale disposti dall'Autorità Giudiziaria.
11. Fatti salvi eventuali patti contrari, nel caso di retrocessione sul campo, la retribuzione fissa del Direttore Sportivo si intende automaticamente ridotta ad un importo pari all'80% della retribuzione contrattualmente pattuita, salvi comunque i limiti minimi di compenso vigenti. La riduzione di cui al presente comma si applica alla stagione sportiva in cui si verifica la retrocessione. Salvi diversi patti contrari tra le parti, in ipotesi di retrocessione in categoria inferiore della Società nel corso della durata del Contratto, sia il Tesserato sia la Società potranno recedere liberamente dal rapporto di lavoro.

ARTICOLO 5

- Svolgimento delle attività del Tesserato –

1. Il Contratto tra il Tesserato e la Società deve riportare la qualifica e l'incarico ovvero gli incarichi affidati al Tesserato medesimo, eventualmente con le relative mansioni.
2. La Società ha il dovere di consentire al Tesserato lo svolgimento dell'incarico o degli incarichi e delle mansioni contrattualmente affidate. Il mutamento d'incarico e/o mansioni senza che sia intervenuta l'espressa accettazione in forma scritta del Tesserato costituisce inadempimento della Società e dà diritto al Tesserato di richiedere il ripristino delle mansioni. Il Tesserato deve svolgere diligentemente la propria attività lavorativa e improntare sempre il proprio operato al rispetto delle norme della FIP e della LBA nonché ai principi di lealtà e correttezza; deve inoltre attenersi scrupolosamente al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e al Codice Etico adottati dalla Società.
3. Il Tesserato che intende svolgere altre attività continuative, in particolare, ma non solo, lavorative o imprenditoriali nel periodo di durata del Contratto, deve chiederne autorizzazione preventiva alla Società, fermo restando che le suddette attività non potranno sottrarre risorse e tempo all'attività oggetto del Contratto. L'autorizzazione della Società può essere negata solose l'attività è incompatibile con l'esercizio dell'attività oggetto del Contratto. L'eventuale diniego della Società dovrà essere succintamente motivato e dovrà essere comunicato al Tesserato entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione. Trascorso tale termine senza che la Società abbia comunicato il proprio diniego, l'autorizzazione si intenderà concessa. La presente disposizione non si applicherà in relazione alle attività già in corso al momento della stipula del Contratto, purché anteriormente alla sua sottoscrizione il Tesserato ne abbia compiutamente informato la Società. In caso di rifiuto da parte della Società di concedere l'autorizzazione, il giudizio sulla compatibilità è di competenza del CPCA e dovrà svolgersi con il rito accelerato.

ARTICOLO 6

- Doveri della società e azioni a tutela dei diritti del Tesserato -

1. La Società si impegna a fare in modo che il Tesserato svolga utilmente gli incarichi affidati astenendosi da ingerenze per quanto riguarda le scelte tecniche.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 del D.lgs. 36/2021, la Società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il Tesserato contro gli infortuni e le malattie con massimali integrativi rispetto all'assicurazione base, secondo le condizioni di polizza, le modalità, i termini ed i minimi stabiliti in accordo con l'Associazione di categoria.

ARTICOLO 7

- Risoluzione del contratto -

1. Il Tesserato che abbia stipulato un contratto con una Società o che comunque abbia svolto attività per una Società, non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare nuovo Contratto con altra Società od intrattenere con essa un rapporto avente ad oggetto prestazioni di cui all'articolo 1, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

2. In caso di risoluzione consensuale del Contratto, nonché di risoluzione dello stesso o di cessazione del rapporto per inadempimento della Società, il Tesserato potrà stipulare un nuovo Contratto o instaurare un rapporto avente a oggetto prestazioni di cui all'articolo 1 fino al 30 marzo della stagione sportiva. Tale limite temporale non si applicherà nel caso di tesseramento in favore di una Società di categoria diversa. Il Tesserato può comunque prestare la propria attività per un massimo di due Società nella stessa stagione sportiva, purché non contemporaneamente e fermo restando quanto precede.
3. In caso di licenziamento del Tesserato senza giusta causa o di risoluzione del Contratto da parte del Tesserato a seguito d'inadempimento della Società, quest'ultima sarà esclusivamente tenuta (i) al pagamento della parte fissa della Retribuzione (come di seguito definita) secondo le stesse modalità e periodicità previste dal Contratto (in conformità all'art. 4.3 del presente Accordo) fino all'assunzione da parte del Tesserato di un nuovo incarico professionale a tempo pieno o che comunque preveda nuovo tesseramento, in Italia o all'estero, che dovrà essere tempestivamente comunicato dal Tesserato, ma in ogni caso non oltre il residuo periodo in cui il Contratto avrebbe avuto decorrenza; (ii) al pagamento della parte variabile e contingente della Retribuzione (come di seguito definita) maturata al termine della stagione in cui è avvenuto il licenziamento o l'inadempimento che ha dato corso alla risoluzione, proporzionalmente al periodo durante il quale il rapporto ha avuto esecuzione, salvo diversi accordi tra le Parti.
4. Il Tesserato, in alternativa a quanto previsto all'art- 5.2 del presente Accordo, potrà richiedere alla CPCA la risoluzione del Contratto in caso di sostanziale demansionamento in violazione di quanto previsto all'art. 6, comma 2 nonché in tutti i casi di grave inadempimento della Società.
5. In tutti i casi di risoluzione la stessa va comunicata alla FIP ed a LBA. In mancanza di comunicazione alla FIP la stessa non produce effetti di carattere regolamentare e sportivo.

ARTICOLO 8

- Riposo settimanale, ferie e congedo matrimoniale -

1. Il Tesserato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.
2. Il Tesserato ha diritto, altresì, ad un periodo di ferie annuale della durata di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo. La scelta del periodo spetta alla Società, che decide, sentito l'interessato, secondo le esigenze dell'attività sportiva ed agonistica. Qualora il Tesserato venga richiamato in servizio durante il periodo di riposo annuale ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di riposo annuale non goduti.
3. Il Tesserato ha diritto, inoltre, ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno 5 (cinque) giorni consecutivi. Il periodo di godimento del congedo inizia il giorno precedente il matrimonio, ma, tenuto conto delle esigenze dell'attività sportiva ed agonistica, potrà essere concesso o completato entro 30 (trenta) giorni successivi al matrimonio.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

1. Qualora il Tesserato non osservi i suoi doveri verso la società, o sia comunque inadempiente o negligente, possono essere disposti nei suoi confronti, osservando la proporzione con la gravità della infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto;
 - c) multa mediante trattenuta sulla retribuzione;
 - d) sospensione, con o senza retribuzione, nella misura massima di 10 giorni;
 - e) risoluzione del Contratto.
2. Ai fini della recidiva si può tenere conto unicamente delle infrazioni commesse nel corso della medesima stagione sportiva.
 3. In nessun caso potranno essere adottati provvedimenti disciplinari in relazione al mancato conseguimento di risultati da parte della squadra.
 4. Le parti concordano che, in osservanza dell'articolo 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970, le società sono tenute ad affiggere in luogo visibile al Tesserato il "codice disciplinare", costituito dagli articoli 2104, 2105, 2106 del codice civile, dall'articolo 7 dello statuto dei lavoratori, dalle norme di questo contratto relative ai doveri generali e specifici dei Direttori Sportivi e alla disciplina.

Richiamo verbale e richiamo scritto

5. Sono sanzionate con il richiamo verbale le infrazioni più lievi.
6. Si applica il richiamo scritto in caso di recidiva nella stessa infrazione, od in infrazione della stessa indole, su cui vi sia stato richiamo verbale.

Multa

7. Le parti riconoscono che il limite della multa stabilito in via generale nella misura massima di 4 ore di retribuzione dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori è ineffettivo e non confacente alla realtà della pallacanestro di Serie A; di conseguenza concordano una deroga a tale norma di legge. Per "*ora di retribuzione*" deve intendersi 1/200 (un duecentesimo) del compenso annuo netto spettante al Tesserato in base al Contratto.
8. La misura massima della multa non deve superare le 4 ore della retribuzione base così ridefinita e quindi i 2/100 (due centesimi) del detto compenso. In caso di reiterazione di multe, l'entità di queste non potrà superare, nella stagione sportiva, 1/10 (un decimo) del compenso netto spettante al Tesserato.

Risoluzione del Contratto

- 9, Ferme le regole di diritto comune sulla giusta causa, il licenziamento può essere esemplificativamente deliberato nei seguenti casi:
 - la condanna definitiva o il patteggiamento in sede sportiva per illecito sportivo, doping o violazione di divieti riguardanti le scommesse;
 - la condanna in primo grado in sede ordinaria o il patteggiamento per frode sportiva, doping o reati ad essi connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p.;
 - la condanna anche non definitiva in sede ordinaria a pena detentiva per delitti non colposi di cui all'art. 4-bis L. 354/1975 e successive modificazioni;
 - la condanna anche non definitiva in sede ordinaria per appropriazione indebita di beni, denaro o utilità della Società;
 - la condanna anche non definitiva in sede ordinaria per frode e altri delitti contro il patrimonio della Società;
 - la condanna anche non definitiva in sede ordinaria per delitti contro i minori;
 - l'applicazione di misure di prevenzione.

ARTICOLO 10
Procedimento

1. Qualora la società intenda irrogare una sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale, deve entro 20 giorni dalla conoscenza del fatto contestare per iscritto al Tesserato i fatti o conegni specifici che gli vengono attribuiti e che possono dar luogo a sanzioni, invitandolo a disculparsi o ad addurre le sue difese entro un termine non inferiore a 5 giorni dal ricevimento della suddetta contestazione di addebito.
2. Se non sceglierà di far pervenire le sue controdeduzioni e difese per iscritto nel termine stabilito a sua difesa, il Tesserato potrà richiedere, entro tale termine, di essere sentito oralmente, anche con l'assistenza di un suo rappresentante.
3. La società potrà deliberare la sanzione nei 5 giorni successivi a quello in cui ha sentito il Tesserato o ha ricevuto le sue difese scritte; ovvero, in assenza di difese, nei 5 giorni successivi a quello dello spirare del termine concesso a difesa, comunicando entro 20 giorni la decisione all'allenatore.
4. Contro la sanzione irrogata il Tesserato potrà ricorrere agli organismi preposti. Il ricorso non sospende l'esecuzione della sanzione.

ARTICOLO 11
Il Collegio permanente di conciliazione e arbitrato

1. È istituito un Collegio permanente di conciliazione e arbitrato (CPCA), formato da tre componenti: il presidente, invariabile, nominato di comune accordo dalla Lega e da ADISP ogni due anni; un componente scelto di volta in volta tra le persone indicate dalla Lega in un apposito elenco; ed un componente scelto di volta in volta tra le persone indicate da ADISP in un analogo elenco. La Lega e ADISP formano e si comunicano reciprocamente i rispettivi elenchi, e le loro eventuali successive variazioni od integrazioni, dei possibili componenti del CPCA, indicando in ciascuno di essi un numero non inferiore a tre nominativi.
2. Il CPCA ha sede in Bologna, presso la sede della Lega, e svolge la propria attività avvalendosi dei servizi di segreteria messi a disposizione dalla stessa Lega.

ARTICOLO 12
Spese di funzionamento del CPCA, tassa di ricorso e spese di difesa legale

1. La Lega e ADISP stabiliscono ogni due anni l'ammontare delle spese forfetarie di segreteria per il funzionamento del CPCA, nonché i limiti di compenso degli arbitri.
2. I ricorsi e le istanze rivolte al CPCA e al suo Presidente sono soggette al versamento delle seguenti tasse:
 - euro 500,00 per le istanze di conciliazione;
 - euro 500,00 per i ricorsi avverso sanzioni disciplinari, per i quali l'importo della tassa copre sia la fase conciliativa, sia l'eventuale successiva fase arbitrale;
 - euro 500,00 per i ricorsi per ingiunzione;
 - euro 1.000,00 per tutti gli altri ricorsi ordinari. Nell'ipotesi prevista dall'ultima parte dell'articolo 13.4, di attivazione della funzione arbitrale a seguito di mancata conciliazione, l'istante deve provvedere ad integrare la tassa di conciliazione con il pagamento di ulteriori euro 500,00.

3. Le tasse di cui al comma precedente sono riscosse dalla Lega che provvede ad accantonarle in un apposito fondo gestito di concerto con ADISP per il rimborso delle spese della segreteria del CPCA. La Lega e ADISP decidono annualmente la destinazione dell'eventuale eccedenza di tale fondo.
4. In considerazione sia della natura irrituale dei procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dal presente accordo e della conseguente non obbligatorietà della difesa tecnica, sia delle più generali esigenze di funzionamento dei procedimenti stessi dato anche l'ambito sportivo in cui sono destinati ad operare, la liquidazione delle eventuali spese di difesa legale delle parti non potrà superare i minimi delle vigenti tariffe professionali previste per l'attività giudiziale.

ARTICOLO 13 **Funzione conciliativa**

1. Il CPCA svolge funzione di organo di conciliazione obbligatoria per le controversie comunque relative al rapporto di lavoro fra Tesserato e società.
2. L'istanza di conciliazione si deposita presso la segreteria del CPCA unitamente all'istanza di arbitrato e deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, dalla prova del pagamento della apposita tassa. La proposizione dell'istanza di conciliazione produce gli effetti di interruzione e sospensione dei termini di prescrizione e decadenza stabiliti dalla legge.
3. Qualora la conciliazione riesca, se ne redige processo verbale sottoscritto dagli arbitri e dalle parti, che ha carattere vincolante per le stesse. La tassa di ricorso viene restituita all'istante, salvo l'importo di euro 500,00 che viene definitivamente incamerato.
4. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, o non possa essere espletato per la mancata comparizione di una o di entrambe le parti, o loro rappresentanti, nella stessa riunione il CPCA procede, ove richiesto e previa corresponsione della prescritta tassa integrativa di ricorso, allo svolgimento delle proprie attività in funzione arbitrale.

ARTICOLO 14 **Funzione arbitrale**

Competenza

1. Il CPCA svolge funzione arbitrale ai sensi dell'articolo 26, quinto comma, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 per la risoluzione di tutte le controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo collettivo e del relativo contratto individuale di lavoro nonché, più in generale, di quelle relative al rapporto di lavoro fra società e Tesserato. Sono inoltre devoluti alla cognizione del CPCA i ricorsi proposti avverso i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale adottati dalle società.

Procedimento

2. La domanda si propone con ricorso comunicato alla parte convenuta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e depositato a mezzo posta elettronica certificata presso la sede del CPCA unitamente alla prova della spedizione. Il ricorso deve contenere la determinazione dell'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto su cui essa si fonda nonché l'indicazione dei mezzi di prova di cui la parte intende avvalersi e dei documenti offerti in comunicazione, che devono essere contestualmente depositati. Il ricorso deve altresì contenere, a pena di improcedibilità, la designazione dell'arbitro di parte fra quelli indicati negli elenchi di cui all'articolo 11.1 e deve essere accompagnato, a pena di irricevibilità, dalla prova dell'avvenuto pagamento della tassa di ricorso.

3. I ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalle società devono essere proposti, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, di cui deve essere allegata copia. La tempestività del ricorso è verificata con riferimento alla data di spedizione della raccomandata di cui all'articolo 13.2.
4. La parte convenuta si costituisce con controricorso comunicato alla parte attrice nel domicilio eventualmente eletto nel ricorso a mezzo posta elettronica certificata entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso e depositato a mezzo posta elettronica certificata presso la sede del CPCA unitamente alla prova della spedizione. Con tale controricorso devono essere proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio nonché le eventuali domande riconvenzionali; devono inoltre essere indicati i mezzi di prova di cui la parte intende avvalersi ed i documenti offerti in comunicazione, che devono essere contestualmente depositati. Il controricorso deve altresì contenere la designazione dell'arbitro di parte fra quelli indicati negli elenchi di cui all'articolo 11.1; in mancanza di tale designazione, vi provvede d'ufficio il Presidente del CPCA entro cinque giorni dal deposito. La tempestività del controricorso è verificata con riferimento alla data di spedizione della relativa raccomandata.
5. Costituito il collegio, il presidente del CPCA fissa l'udienza per lo svolgimento della funzione conciliativa, ai sensi dell'articolo 13.
6. La segreteria del CPCA provvede alla iscrizione progressiva nel ruolo generale delle controversie ed alla formazione del fascicolo d'ufficio; trasmette senza indugio alle parti copia dei documenti allegati al ricorso o al controricorso; comunica tempestivamente alle parti tutti i provvedimenti resi fuori udienza.
7. Il CPCA, sotto la direzione del presidente, esercita i poteri di cui agli articoli 420 e 421 del codice di procedura civile, in quanto compatibili con la natura del procedimento, ed espleta l'eventuale attività istruttoria secondo le regole del rito del lavoro. La trattazione della causa è orale. Assunti gli eventuali mezzi di prova ed esaurita la discussione, il CPCA riserva di pronunciare la decisione. Di ogni riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dagli arbitri.
8. Il CPCA decide a maggioranza, secondo diritto e con obbligo di motivazione. Il lodo, irrituale ed immediatamente esecutivo, è depositato presso la segreteria entro due mesi dalla proposizione della domanda; tale termine può essere prorogato, per una sola volta ed in misura non superiore ad un mese, unicamente in caso di concorde richiesta delle parti ovvero di espletamento di attività istruttoria che si debba prolungare per più di un'udienza oltre a quella di discussione. Il lodo è comunicato alle parti integralmente a cura della segreteria che, su richiesta, ne rilascia copia autentica per consentirne la notificazione. Previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni federali, il lodo è impugnabile nei modi e termini stabiliti dall'articolo 412 quater del codice di procedura civile.
9. Nel lodo, il CPCA pone a carico della parte soccombente, in tutto o in parte secondo i principi di cui agli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, le spese di funzionamento del Collegio di cui all'articolo 12.1 nonché la rifusione delle eventuali spese legali di difesa, liquidate a norma dell'articolo 12.4, e della tassa di ricorso.
10. In caso di morosità di oltre 10 giorni nel pagamento dei ratei di compenso fisso e dei premi, il Tesserato può chiedere che il Presidente del CPCA ingiunga alla società il pagamento delle somme dovute e dei relativi interessi. La domanda si propone con ricorso depositato a mezzo posta elettronica certificata presso la sede della CPCA, al quale deve essere allegata una copia del contratto individuale e, a pena di irricevibilità la prova dell'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. Nel ricorso deve essere inoltre indicata, a pena di improcedibilità un indirizzo di posta elettronica certificata idonea a ricevere le successive comunicazioni di atti a cura della segreteria e della controparte.

11. Il Presidente della CPCA, se ritiene fondata la domanda, ingiunge alla società morosa il pagamento delle somme dovute e dei relativi accessori ai sensi dell'art. 429 3° comma c.p.c. nonché la rifusione delle eventuali spese legali di difesa, liquidate a norma dell'art. 12.4, e della tassa di ricorso entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento, con espresso avvertimento che nello stesso termine di 10 giorni è ammessa opposizione e che, in mancanza, l'ingiunzione stessa diverrà definitiva e potrà essere eseguita a norma dell'art. 16 del presente accordo. Il provvedimento di ingiunzione è tempestivamente comunicato alle parti a mezzo posta elettronica certificata a cura della segreteria.
12. L'opposizione si propone con ricorso trasmesso alla controparte, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nel ricorso per ingiunzione, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di ingiunzione. Entro il medesimo termine il ricorso deve essere depositato, a mezzo posta elettronica certificata, presso la segreteria del CPCA unitamente alla prova della trasmissione alla controparte. Con l'opposizione si instaura un procedimento arbitrale secondo il rito ordinario previsto dal presente art. 14. La proposizione dell'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento ingiuntivo.

ARTICOLO 15 **Sospensione dei termini**

1. Il decorso dei termini del procedimento arbitrale resta sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.
2. Ove il ricorso venga depositato durante il periodo di sospensione, i termini decorrono a partire dalla fine di detto periodo.

ARTICOLO 16 **Esecuzione delle decisioni arbitrali**

1. L'esecuzione delle decisioni del CPCA che vedano soccombente una società è demandata alla Lega, che vi provvede entro dieci giorni lavorativi decorrenti dal deposito del lodo arbitrale o dalla scadenza del termine previsto per l'opposizione di cui all'art. 14.12.
2. La Lega si impegna a prevedere nei propri regolamenti, come condizione per l'ammissione e permanenza nella Lega, l'obbligo delle società di prestare una congrua garanzia finanziaria da utilizzare per il pagamento dei debiti nei confronti degli allenatori riconosciuti dalle decisioni del CPCA e l'obbligo di immediato reintegro di tale garanzia nel caso di suo utilizzo.
3. La mancata esecuzione integrale delle obbligazioni nascenti da lodo arbitrale esecutivo è causa di esclusione del diritto di partecipare al campionato federale successivo, così come stabilito dalle vigenti norme della FIP.

ARTICOLO 17 **- Rinvio alle norme statutarie e regolamentari -**

1. Le norme statutarie e regolamentari della FIP si intendono richiamate e applicabili al rapporto oggetto del Contratto anche quando non espressamente richiamate dal presente Accordo e dal Contratto.

Roma, _____

ALLEGATO A
TABELLA TRATTAMENTO MINIMO ANNUALE

INCARICO	IMPORTO MINIMO LORDO
DIRETTORE SPORTIVO	€ 40.000,00

**ALLEGATO B
CONTRATTO TIPO**

Con la presente scrittura privata, redatta in tre esemplari in originale ed in conformità al tipo approvato e recepito nel vigente accordo collettivo di categoria, fra i sottoscritti:

Società Codice F.I.P.

sede

in persona

Qualifica

Direttore Sportivo CF

data di nascita

e-mail

Recapito pec

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) Il Direttore Sportivo si obbliga a prestare con carattere di continuità e con vincolo di subordinazione la propria attività sportiva di direttore sportivo di società professionista di pallacanestro a favore e sotto la direzione della Società. Il Direttore Sportivo curerà l'assetto organizzativo e amministrativo della Società, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra Società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento. Si occuperà altresì dei rapporti con gli agenti degli atleti e coordina e supervisionerà le attività di scouting della Società.

Al Direttore Sportivo viene conferito il seguente incarico/vengono conferiti i seguenti incarichi:

- incarico di _____ (mansione: _____);

- incarico di _____ (mansione: _____);

per la/e seguente/i stagione/i sportiva/e:

2) Quale corrispettivo la Società si obbliga a corrispondere al Direttore Sportivo i seguenti importi da intendersi al lordo di ogni onere fiscale o contributivo:

[_____].

3) Il rapporto è disciplinato da tutte le disposizioni del vigente Accordo collettivo di lavoro, della vigente normativa F.I.P. e del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare integralmente e senza riserve le sopra richiamate norme legislative e regolamentari.

4) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, 7° comma, Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il Direttore Sportivo si obbliga al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

5) La retribuzione è regolata dall'art. 5 del vigente Accordo Collettivo "Direttori Sportivi 2023" che il Direttore Sportivo dichiara di aver letto, conoscere ed approvare espressamente in tutti i suoi articoli.

6) Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione dell'Accordo Collettivo e del presente contratto individuale di lavoro, ivi comprese quelle relative alle sanzioni disciplinari, sono devolute alla

cognizione del Collegio Permanente di Conciliazione e Arbitrato disciplinato dall'articolo 10 del vigente Accordo Collettivo "Direttori Sportivi 2023". Il collegio ha sede a Bologna ed è formato da tre componenti: il presidente, invariabile, nominato di comune accordo tra LBA e ADISP ogni due anni, un componente scelto di volta in volta tra le persone indicate dalla LBA ed un componente scelto di volta in volta tra le persone indicate da ADISP.

COPIA BIANCA PER LA LEGA - COPIA VERDE PER LA SOCIETA' - COPIA GIALLA PER DIRETTORE SPORTIVO.

I - Compenso annuo fisso in danaro (scrivere in cifre e in lettere)

II - Compenso in natura (descrizione benefits)

anno /
anno /

Valore (costo a carico della Società):

anno /
anno /
anno /
anno /
anno /

III - Compenso annuale totale (somma del compenso fisso in danaro e del valore dei benefits)

IV - Premi _____

anno /
anno /

causale

Ai fini della tutela dei dati personali, dichiaro di aver preso visione e di accettare l'informativa al trattamento dei dati personali

Presenza scrittura aggiuntiva allegata o SI o NO del:

Luogo e Data	Società	Direttore Sportivo
Luogo e Data	Società	Direttore Sportivo

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile si approvano specificamente la clausola 6 (clausola arbitrale) del presente contratto nonché gli articoli 3 (deposito), 4 (risoluzione del contratto), 5 (retribuzione e contributi previdenziali), 6 (svolgimento delle attività del tesserato), 7 (inadempimenti), 8 (doveri della società e azioni a tutela del tesserato), 10 (clausola compromissoria, procedimento arbitrale) dell'Accordo Collettivo "Direttori Sportivi 2023".

Le parti dichiarano di conoscere [ed accettare] le disposizioni del vigente Accordo Collettivo, sottoscritto dalla Lega Società di Pallacanestro Serie A e dalla Associazione Dirigenti Sportivi, associazione alla quale il Direttore Sportivo dichiara altresì di aderire.

Luogo e Data	Società	Direttore Sportivo
Cod. fisc.		
Part. IVA		
domicilio		
fiscale		

Acconsento al trattamento dei dati sensibili

SCRITTURA INTEGRATIVA ALLEGATA

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (“REGOLAMENTO”)

1. Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (“Regolamento”) si informa che i dati personali forniti alla Lega Società di Pallacanestro Serie A (“Lega”) e alla Federazione Italiana Pallacanestro (“FIP”), ovvero altrimenti acquisiti dalle medesime nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, inerenti, connessi e/o strumentali al rapporto di tesseramento del Direttore Sportivo (“Interessato”), sono raccolti dagli Uffici della Lega e dagli Uffici Centrali e Periferici FIP e potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

Per dati personali si intendono le informazioni che consentono di identificare l’Interessato o che riguardano la sua persona e la sua attività e che, in via esemplificativa, possono consistere in:

- Dati “comuni”, quali nome, cognome, codice fiscale, indirizzi e recapiti;
- Dati “lavoristici”, quali quelli contributivi, retributivi e fiscali (idonei cioè a rilevare informazioni relative al suo compenso, fisso e variabile, e a premi), il relativo trattamento previdenziale, la sua attività, qualifica e mansione, la tipologia del contratto e i relativi adempimenti posti in essere dal titolare come infra definito;
- Dati “sensibili”, quale l’appartenenza sindacale;
- Dati “giudiziari”, quali quelli relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, nonché contenziosi civili, penali, amministrativi, allo stato di separato/divorziato.

2. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati da Lega e FIP per finalità:

1. connesse alla attività istituzionale di Lega e FIP, tra cui il deposito delle richieste di tesseramento, di contratti di prestazione sportiva professionistica, loro modificazioni, rinnovi e risoluzioni, e qualunque documento connesso, nonché ogni finalità di organizzazione, promozione e svolgimento di attività sportiva o di attività federali;
2. connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge, connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono Lega e/o FIP e, quindi, anche finalità di sponsorizzazione, nonché non direttamente connesse all’esecuzione del rapporto di tesseramento ma attinenti alle normali operazioni connesse ad adempimenti alle attività amministrative, retributive, contabili, fiscali e legali svolte dal/i Titolare/i nei confronti di soggetti terzi;
3. di trasmissione a organismi e autorità pubbliche in conformità ad obblighi di legge a cui dovesse essere soggetto/i il/i Titolare/i;
4. di difesa dei diritti dell’Interessato, del/i Titolare/i e dei suoi aventi causa;
5. connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, alla promozione di iniziative commerciali e di vendita di prodotti, ad attività di carattere pubblicitario o promo-pubblicitario, poste in essere da Lega e FIP o da terzi soggetti con cui FIP intrattiene rapporti, anche mediante invio di materiale commerciale, esplicativo o pubblicitario;

3. Base giuridica del trattamento

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, la base giuridica del trattamento dei dati personali dell’Interessato è:

- a. l’esecuzione del rapporto di cui sopra e per il raggiungimento delle relative finalità sopra elencate al punto 2;
- b. il consenso manifestato dall’Interessato tramite la presente informativa;
- c. il perseguimento di un legittimo interesse del/i Titolare/i, consistente nell’esercizio del diritto di difesa, relativamente alle finalità di cui al punto 2;
- d. l’adempimento di un obbligo legale al quale sia soggetto il/i Titolare/i relativamente alle medesime finalità di cui al punto 2.

4. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali verranno conservati ai sensi e nelle modalità previste dal Regolamento e dalla presente informativa, per un periodo di tempo corrispondente al periodo di durata del tesseramento, inclusi eventuali rinnovi, nonché per i dieci anni successivi, e, in ogni caso, per un periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità sopra indicate.

5. Diritti dell'Interessato

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, l'Interessato ha diritto di chiedere al/i Titolare/i, in base alle condizioni previste dal Regolamento:

- l'accesso ai suoi dati personali, compreso il diritto di ottenere dal/i Titolare/i la conferma o meno che sia in corso un trattamento dei suoi dati personali e in tal caso di richiedere le informazioni di cui all'art. 15 del Regolamento;
- la rettifica dei suoi dati personali, nonché l'integrazione dei suoi dati personali incompleti;
- la cancellazione dei suoi dati personali in presenza di una delle condizioni di cui all'art. 17 del Regolamento;
- la trasformazione in forma anonima dei suoi dati personali o il blocco degli stessi;
- la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, affinché siano unicamente conservati dal/ Titolare/i, nelle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento;
- il trasferimento in formato elettronico dei suoi dati personali a sé o ad altri soggetti indicati dall'Interessato (portabilità dei suoi dati personali);
- l'opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell'art. 6 lett. e) ed f) del Regolamento, inclusa la profilazione di dati personali dell'Interessato al fine di utilizzarli in analisi statistiche e di marketing;
- l'opposizione in qualsiasi momento alla sottoposizione a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di dati personali dell'Interessato al fine di utilizzarli in analisi statistiche e di marketing, che producano effetti giuridici sull'Interessato o che incidano significativamente sulla sua persona.

L'Interessato ha anche diritto di:

- proporre un reclamo al Garante della Privacy (autorità di controllo), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento;
- revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca, ai sensi dell'art. 7.3 del Regolamento.

6. Modalità di trattamento dei dati

I dati personali dell'Interessato sono e saranno trattati in maniera da garantirne un'adeguata sicurezza, l'integrità, la riservatezza, la completezza, la disponibilità nonché la prevenzione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e da perdite accidentali, dalla distruzione o da danni, conformemente a quanto previsto dal Regolamento.

Tutte le attività che riguardano il trattamento dei dati personali dell'Interessato vengono eseguite attraverso strumenti di comunicazione tradizionale ed elettronica. La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso:

- a. Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.A.;
- b. Enti e/o altre Federazioni Sportive;
- c. Associazioni di tesserati tra cui la Associazione dei Dirigenti Sportivi e il Fondo di Solidarietà;
- d. Enti, Società o soggetti che intrattengono con Lega e/o FIP rapporti contrattuali per attività di pubblicità o di sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive;
- e. Enti, Società o soggetti che intrattengono con Lega e/o FIP rapporti per la organizzazione o la gestione di eventi sportivi;
- f. Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici;
- g. Enti, Società o soggetti che svolgono attività di elaborazione dati;
- h. Enti, Società o soggetti che svolgono attività commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o servizi, di pubblicità, nell'ambito dell'attività commerciale promozionale e di marketing di cui al punto 4 del precedente par. 2 di questa informativa.

7. Obbligatorietà del conferimento dei dati per il perseguimento delle finalità del trattamento di cui sub art. 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4

Il conferimento dei dati personali dell'Interessato ed il loro trattamento per le finalità di cui sub art. 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 è necessario per la stipulazione e il deposito del contratto di prestazione sportiva e del relativo tesseramento. Resta inteso che l'eventuale rifiuto di conferire tali dati da parte dell'Interessato comporterà l'impossibilità per la Lega e per la FIP di osservare gli obblighi di legge e regolamentari connessi al rapporto di prestazione sportiva e al tesseramento.

8. Titolari del trattamento dei dati

Titolari autonomi del trattamento dei dati sono la Lega Società di Pallacanestro Serie A, con sede in V.le Aldo Moro, 64 – Bologna, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, e la Federazione Italiana Pallacanestro con sede in Roma - Via Vitorchiano, 113, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore.

La Lega ha inoltre nominato un Responsabile per la Protezione dei dati, reperibile al medesimo indirizzo.

9. Responsabili del trattamento dei dati

Responsabili del trattamento dei dati e della loro comunicazione sono i responsabili degli Uffici Centrali e Periferici della FIP nonché il Presidente della Lega Società di Pallacanestro Serie A.

DELIBERA n.303/2024

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la nota della Lega Basket Serie A, datata 30 aprile 2024, con la quale sottopone la proposta di "Premialità Minutaggio Italiani" e la "Premialità rivolta allo sviluppo dei settori giovanili" destinata alle Società partecipanti al Campionato di Serie A per l'a.s.2024/2025;

ritenuta la proposta della Lega Basket Serie A meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare la "Premialità Minutaggio Italiani" e la "Premialità per lo sviluppo dei settori giovanili" destinata alle Società partecipanti al Campionato di Serie A per l'a.s.2024/2025 di seguito illustrata:

PREMIALITA' MINUTAGGIO ITALIANI

È destinata alle Società partecipanti al Campionato di Serie A per l'anno sportivo 2024/2025.

Totale della premialità

Il totale della premialità è di € 500.000,00, e sarà suddiviso in due modalità.

Minutaggio Under 26

Premio di € 250.000,00 per le Società che optano esclusivamente per il 5+5 per tutta la stagione sportiva (compreso i play off) che avranno ottenuto la migliore percentuale di utilizzo degli atleti di cittadinanza e formazione italiana Under 26 (il calcolo di tale percentuale verrà effettuato dividendo i minuti giocati da tali atleti di cittadinanza e formazione italiana per i minuti complessivi al termine della ventisettesima giornata di campionato).

Rientrano nel conteggio dei minuti, anche le gare omologate 0 20 o annullate ma disputate per intero.

Minutaggio Under 23

Premio di € 250.000,00 per le Società (sia quelle che optano per il 6+6 sia quelle che optano per il 5+5) che avranno ottenuto la migliore percentuale di utilizzo degli atleti di cittadinanza e formazione italiana Under 23 (il calcolo di tale percentuale verrà effettuato dividendo i minuti giocati da tali atleti di cittadinanza e formazione italiana per i minuti complessivi al termine della ventisettesima giornata di campionato). I minutaggi degli atleti under 21 sono moltiplicati per 2. I minutaggi degli atleti Under 23 che sono stati tesserati almeno due stagioni utili al completamento della formazione per la propria Società, sono moltiplicati per 3. I moltiplicatori non possono essere cumulabili e si considera il valore più alto.

Rientrano nel conteggio dei minuti, anche le gare omologate 0 20 o annullate ma disputate per intero.

Eventuali incrementi di premialità derivanti da uno scostamento positivo del bilancio federale saranno inseriti in questa voce.

Retrocessione o Esclusione

La Società retrocessa al termine della stagione non ha diritto al premio per il minutaggio Under 26 ma mantiene il diritto al riconoscimento del premio per il minutaggio Under 23.

La Società esclusa al termine della stagione non ha diritto ai premi.

Suddivisione premio Under 26

Il premio per il minutaggio degli Under 26 sarà così suddiviso:

1^a Classificata 35%

2^a Classificata 25%

3^a Classificata 15%

4^a Classificata 15%

5^a Classificata 10%

Il premio non verrà riconosciuto a chi cambierà la formula del 5+5 in qualsiasi momento della stagione inclusi i play off.

Suddivisione premio Under 23

Il premio per il minutaggio degli Under 23 sarà così suddiviso:

1^a Classificata 35%

2^a Classificata 25%

3^a Classificata 15%

4^a Classificata 15%

5^a Classificata 10%

PREMIALITA' RIVOLTA ALLO SVILUPPO DEI SETTORI GIOVANILI

È destinata alle Società partecipanti al Campionato di Serie A per l'anno sportivo 2024/2025.

AMMONTARE PREMIALITA'

La premialità prevista è la seguente:

- 360.000€ proveniente dal bilancio federale;
- Luxury Tax (Ipotesi 360.000€).

RIPARTIZIONE PREMIALITA'

1. 410.000€ per risultati da settore giovanile;
2. 150.000€ per convocazione nelle Rappresentative nazionali giovanili alle fasi finali dei Campionati Europei di categoria;
3. 160.000€ contributo per lo sviluppo del settore giovanile.

I Premi saranno erogati a settembre a seguito del buon esito della riaffiliazione e della iscrizione al Campionato di Serie A (o A2 se retrocessa).

Nel caso di rinuncia, ritiro o non ammissione al massimo Campionato cui si ha diritto non c'è riconoscimento di alcun premio che sarà redistribuito in parti uguali alle altre aventi diritto.

1. RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE – contributo totale 410.000€

1.1 Finale Nazionale Under 19 - 160.000€.

Contributo di 6.000€ per ogni squadra qualificata alla Finale Nazionale Under 19 d'Eccellenza.

Le risorse restanti saranno divise tra le squadre delle società di Serie A che hanno ottenuto i migliori risultati nelle finali nazionali Under 19 d'Eccellenza:

- il 35% alla Prima migliore classificata;
- il 30% alla Seconda migliore classificata;
- il 20% alla Terza migliore classificata;
- il 15% alla Quarta migliore classificata.

Si terrà conto della classifica definitiva delle finali nazionali.

A parità di fase della competizione raggiunta si terrà conto, tra le squadre coinvolte, del numero di vittorie ottenute alle finali nazionali e, in caso di ulteriore parità tra le suddette, del quoziente canestri totale ottenuto alle finali nazionali stesse.

Nel caso non vi fossero almeno quattro squadre giovanili di Società di Serie A partecipanti alla Finale Nazionale, le risorse non assegnate andranno suddivise in parti uguali tra le squadre rimanenti qualificate alla competizione. A titolo di esempio: qualora si qualificassero solo tre squadre alla Finale Nazionale, il 15% della premialità riservata alla migliore quarta classificata sarà redistribuito in parti uguali alle tre classificate.

1.2 Finale Nazionale Under 17 - 140.000€.

Contributo di 5.000€ per ogni squadra qualificata alla Finale Nazionale Under 17 d'Eccellenza.

- il 35% alla Prima migliore classificata;
- il 30% alla Seconda migliore classificata;
- il 20% alla Terza migliore classificata;
- il 15% alla Quarta migliore classificata.

Si terrà conto della classifica definitiva delle finali nazionali.

A parità di fase della competizione raggiunta si terrà conto, tra le squadre coinvolte, del numero di vittorie ottenute alle finali nazionali e, in caso di ulteriore parità tra le suddette, del quoziente canestri ottenuto alle finali nazionali stesse.

Nel caso non vi fossero almeno quattro squadre giovanili di Società di Serie A partecipanti alla Finale Nazionale, le risorse non assegnate andranno suddivise in parti uguali tra le squadre rimanenti qualificate alla competizione. A titolo di esempio: qualora si qualificassero solo tre squadre alla Finale Nazionale, il 15% della premialità riservata alla migliore quarta classificata sarà redistribuito in parti uguali alle tre classificate.

1.3 Finale Nazionale Under 15 - 110.000€.

Contributo di 4.000€ per ogni squadra qualificata alla Finale Nazionale Under 15 d'Eccellenza.

Le risorse restanti saranno divise tra le squadre delle società di Serie A che hanno ottenuto i migliori risultati nelle finali nazionali Under 15 d'Eccellenza:

- il 35% alla Prima migliore classificata;
- il 30% alla Seconda migliore classificata;
- il 20% alla Terza migliore classificata;
- il 15% alla Quarta migliore classificata;

Si terrà conto della classifica definitiva delle finali nazionali.

A parità di fase della competizione raggiunta si terrà conto, tra le squadre coinvolte, del numero di vittorie ottenute alle finali nazionali e, in caso di ulteriore parità tra le suddette, del quoziente canestri ottenuto alle finali nazionali stesse.

Nel caso non vi fossero almeno quattro squadre giovanili di Società di Serie A partecipanti alla Finale Nazionale, le risorse non assegnate andranno suddivise in parti uguali tra le squadre rimanenti qualificate alla competizione. A titolo di esempio: qualora si qualificassero solo tre squadre alla Finale Nazionale, il 15% della premialità riservata alla migliore quarta classificata sarà redistribuito in parti uguali alle tre classificate.

1.4 Norma chiusura

Qualora non vi siano squadre di Società di Serie A qualificate in una delle Finali Nazionali di cui sopra, il contributo previsto sarà assegnato, in parti uguali, al contributo previsto per le altre Finali.

2. CONVOCAZIONE NELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI GIOVANILI ALLE FASI FINALI DEI CAMPIONATI EUROPEI 5C5 DI CATEGORIA – contributo totale di 150.000€

Un massimo di € 5.000€ per ogni atleta convocato nei 12 che partecipano alle fasi finali dei Campionati europei giovanili Under 16, Under 18 e Under 20.

Le eventuali restanti risorse andrebbero ad aumentare la premialità per i risultati giovanili nella seguente misura:

- Under19 40%;
- Under17 35%;
- Under15 25%.

3. SVILUPPO DEL SETTORE GIOVANILE – contributo totale di 160.000€

Previsione di un contributo a sostegno dei settori giovanili per chi partecipa ai campionati previsti dalle Disposizioni Organizzative Annuali FIP a.s.2024/25 e dal Manuale delle Licenze

Eventuali ulteriori incrementi di Luxury Tax concorrono ad incrementare il presente contributo.

Eventuali minori importi di Luxury Tax andrebbero a diminuire il presente contributo.

DELIBERA n.304/2024

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato il punto 2) rubricato ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e PROGRAMMAZIONE DEL CAMPIONATO. ORDINAMENTO, FORMULA E DATE della convenzione FIP/LEGA BASKET SERIE A 2023/2025 firmata in data 8 giugno 2023;

esaminato il planning della stagione regolare a.s. 2024/2025 definito nell'Assemblea di Lega Basket Serie A svoltasi il 29 aprile 2024 e trasmesso via email il 6 maggio u.s.;

ritenuta la programmazione adeguata per l'a.s. 2024/2025 ferme restando le eventuali esigenze dettate dal calendario internazionale così come redatto dalla FIBA;

DELIBERA

di prendere atto del planning del Campionato di Serie A stagione regolare a.s. 2024/2025, come in premessa specificato, ferme restando le eventuali esigenze dettate dal calendario internazionale così come redatto dalla FIBA.

DELIBERA n.305/2024

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.273/2024 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD UNIVERSITY POTENZA (cod. FIP 029513) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura IDRISOU ABDOUL KARIM (fasc.48 2023/24);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato oltre il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD UNIVERSITY POTENZA (cod. FIP 029513) per aver assolto, oltre il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura IDRISOU ABDOUL KARIM (fasc.48 2023/24).

Restano fermi i provvedimenti di cui all'art.53 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA n.306/2024

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.273/2024 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD UNIVERSITY POTENZA (cod. FIP 029513) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura TEATE BASKET CHIETI SSD ARL/ ASD UNIVERSITY POTENZA (fasc.57 2023/24);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato oltre il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD UNIVERSITY POTENZA (cod. FIP 029513) per aver assolto, oltre il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura TEATE BASKET CHIETI SSD ARL/ASD UNIVERSITY POTENZA (fasc.57 2023/24).

Restano fermi i provvedimenti di cui all'art.53 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA n.307/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.273/2024 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod. FIP 003021) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura AMBROSIN MATTEO/ CJ BASKET TARANTO SSD ARL (fasc.55 2023/24);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod. FIP 003021) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia procedura AMBROSIN MATTEO/ CJ BASKET TARANTO SSD ARL (fasc.55 2023/24).

DELIBERA n.308/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.277/24 assunta nella riunione del 20 marzo 2024 con la quale, rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico, è stato dichiarato lo stato di morosità della società SVEVA PALL.LUCERA (cod. FIP 054760) in conseguenza del mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ZIVANOVIC NEMANJA /SVEVA PALL.LUCERA (fasc.n.52 2023/24);
- preso atto del mancato buon fine della notifica alla società del provvedimento di cui alla del.n.277/24;
- ritenuto di dover annullare gli affetti di cui alla del.n.277/24;
- visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di annullare gli effetti di cui alla del.n.277/24 assunta nella riunione del 20 marzo 2024;

di dichiarare lo stato di morosità della società SVEVA PALL.LUCERA (cod. FIP 054760) fissando il termine del 14 giugno 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ZIVANOVIC NEMANIA/SVEVA PALL.LUCERA (fasc.n.52 2023/24);

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/2025 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA n.309/2024

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società SVEVA PALL.LUCERA (cod. FIP 054760) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura KRESIMIR ELEZ/SVEVA PALL.LUCERA (fasc.n.63 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SVEVA PALL.LUCERA (cod. FIP 054760) fissando il termine del 14 giugno 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia KRESIMIR ELEZ/SVEVA PALL.LUCERA (fasc.n.63 2023/24);

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/2025 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA n.310/2024

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società SVEVA PALL.LUCERA (cod. FIP 054760) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DI TRANI SIMONE/SVEVA PALL.LUCERA (fasc.n.67 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SVEVA PALL.LUCERA (cod. FIP 054760) fissando il termine del 14 giugno 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia DI TRANI SIMONE/SVEVA PALL.LUCERA (fasc.n.67 2023/24);

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/2025 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA n.311/2024

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società SVEVA PALL.LUCERA (cod. FIP 054760) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura VOLPE GIOVANNI/SVEVA PALL.LUCERA (fasc.n.71 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SVEVA PALL.LUCERA (cod. FIP 054760) fissando il termine del 14 giugno 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia VOLPE GIOVANNI /SVEVA PALL.LUCERA (fasc.n.71 2023/24);

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/2025 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA n.312/2024

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA (cod. FIP 029513) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DOSIC NEMANJA/ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA (fasc.n.61 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA (cod. FIP 029513) fissando il termine del 14 giugno 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia DOSIC NEMANJA/ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA (fasc.n.61 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/2025 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA n.313/2024

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA (cod. FIP 029513) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DI BIASO VINCENZO/ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA (fasc.n.76 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA (cod. FIP 029513) fissando il termine del 14 giugno 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia procedura DI BIASO VINCENZO/ASD UNIVERSITY BASKET POTENZA (fasc.n.76 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/2025 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA n.314/2024

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società CJ BASKET TARANTO SSD ARL (cod. FIP 003021) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CJ BASKET TARANTO SSD ARL/OLIVE DAVIDE (fasc.n.68 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società CJ BASKET TARANTO (cod. FIP 003021) fissando il termine del 14 giugno 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia procedura CJ BASKET TARANTO SSD ARL/OLIVE DAVIDE (fasc.n.68 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/2025 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA n.315/2024

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società TIGERS CESENA SSD ARL (cod. FIP 052308) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura IKECHUKWU SIMON J ANVBIA/TIGERS CESENA SSD ARL (fasc.n.60 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società TIGERS CESENA SSD ARL (cod. FIP 052308) fissando il termine del 14 giugno 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura IKECHUKWU SIMON J ANVBIA/TIGERS CESENA SSD ARL (fasc.n.60 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/2025 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA n.316/2024

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società UNIBASKET SSD ARL (cod. FIP 052258) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MINTO MASSIMO/UNIBASKET SSD ARL (fasc.n.69 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società UNIBASKET SSD ARL (cod. FIP 052258) fissando il termine del 14 giugno 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura MINTO MASSIMO/UNIBASKET SSD ARL (fasc.n.69 2023/24);

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/2025 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA n.317/2024

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società G.S.ROBUR BASKET SS DIL.ARL (cod. FIP 000238) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ODIGIE GIFT/G.S.ROBUR BASKET SS DIL. ARL (fasc.70 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società fissando il termine del 14 giugno 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura ODIGIE GIFT/G.S.ROBUR BASKET SS DIL. ARL (fasc.70 2023/24);

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/2025 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA n.318/2024

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD SVINCOLATI (cod. FIP 054049) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ZIVANOVIC NEMANJA / ASD SVINCOLATI (fasc.74 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD SVINCOLATI (cod. FIP 054049) fissando il termine del 14 giugno 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura ZIVANOVIC NEMANJA /ASD SVINCOLATI (fasc.74 2023/24);

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/2025 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA n.319/2024

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura TOGNACCI FEDERICO/A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (fasc.76 2023/24);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) fissando il termine del 14 maggio 2024 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura TOGNACCI FEDERICO/A.COSTA IMOLA BASKET 2022 SSD ARL (fasc.76 2023/24).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2024/2025 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA n.320/2024

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti gli artt. 4 comma 3 e 5 comma 1 e 3 del Regolamento Agenti Sportivi di pallacanestro che prevedono la necessità di effettuare il versamento dovuto ai fini della richiesta rispettivamente di prima iscrizione e di rinnovo annuale al Registro Federale Agenti Sportivi attraverso un bonifico bancario sul conto corrente federale;

preso atto dell'avvenuta messa in funzione del nuovo sistema informatico federale myFIP, il quale prevede l'effettuazione del pagamento di cui sopra tramite carta di credito all'interno del sistema stesso;

ravvisata pertanto la necessità di uniformare il disposto degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 1 e 3 del Regolamento Agenti Sportivi di pallacanestro alla nuova modalità prevista dal sistema informatico federale;

DELIBERA

- di approvare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, la modifica degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 1 del Regolamento Agenti Sportivi di pallacanestro come di seguito riportata:

Art. 4 – Iscrizione al Registro Federale

1. L'Agente Sportivo, in possesso dei requisiti di cui all'art.3, che intenda iscriversi al Registro Federale deve presentare apposita domanda diretta alla Commissione Federale Agenti Sportivi, redatta secondo il modello di cui all'allegato A, accompagnata dalla Dichiarazione delle Persone Fisiche redatta secondo il modello di cui all'allegato B.

Se l'attività di agente sportivo è svolta attraverso una società, ai sensi dell'art. 16 comma 2) del presente regolamento, la domanda di iscrizione deve essere presentata dal legale rappresentante della stessa.

La domanda deve essere inviata, debitamente sottoscritta in ogni sua parte, anche con modalità digitale, alla Commissione Federale Agenti Sportivi presso la Federazione Italiana Pallacanestro, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec giustizia.fip@pec.it. Ai fini della data fa fede quella di spedizione.

2. Nella domanda di iscrizione l'Agente Sportivo deve:

a) dichiarare di conoscere e di impegnarsi espressamente ad accettare e a rispettare le norme contenute nel Regolamento Agenti Sportivi di Pallacanestro e nel Regolamento Agenti Sportivi approvato dal CONI, e tutte le loro eventuali modificazioni ed integrazioni.

b) dichiarare di conoscere e di impegnarsi espressamente ad accettare e a rispettare le norme sostanziali e procedurali contenute nel Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi approvato dal CONI, e tutte le eventuali modificazioni ed integrazioni, e riconoscere la potestà disciplinare della Commissione Federale Agenti Sportivi della FIP e della Commissione CONI Agenti Sportivi, nonché il "Codice di Condotta Professionale" di cui all'allegato C.

c) dichiarare di conoscere e di impegnarsi a rispettare sia le norme dell'ordinamento statale inerenti all'attività di Agente, sia quelle emanate dal CONI e dalla FIP.

d) indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata dove ricevere ogni comunicazione inerente la sua posizione.

3. L'iscrizione al Registro è subordinata al versamento di un contributo per la copertura delle spese inerenti la tenuta del Registro e le attività connesse, di importo pari ad Euro 300,00 (trecento/00), **attraverso apposita piattaforma informatica, le cui modalità di accesso verranno fornite dalla Segreteria della Commissione Agenti Sportivi.**

~~Il versamento potrà essere effettuato, specificando la causale "iscrizione al Registro Agenti Sportivi pallacanestro per l'anno _____" ed il nominativo dell'Agente Sportivo richiedente, mediante bonifico bancario sul conto corrente con codice IBAN IT90A0100503309000000010119 intestato a FIP – Federazione Italiana Pallacanestro.~~

4. Alla domanda di iscrizione vanno allegati:

a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e copia del permesso di soggiorno nei casi di cui l'Agente provenga da Stato non membro dell'UE;

~~b) copia della contabile bancaria relativa al versamento del contributo di cui al comma 3;~~

b) c) copia del certificato assicurativo o della polizza assicurativa conforme ai requisiti previsti all'art.4 comma 3 e all'art.10 comma 1 lett. f) del Regolamento Agenti Sportivi del CONI.

5. La Commissione Federale Agenti Sportivi, entro venti giorni dalla domanda ne verifica la regolarità della domanda, e, salvi gli effetti del soccorso istruttorio, provvede all'iscrizione al Registro Federale degli Agenti Sportivi rilasciando all'interessato apposito certificato di avvenuta iscrizione.

6. L'iscrizione al Registro Federale ha validità limitata all'anno solare (1° gennaio-31 dicembre), a partire dalla data di iscrizione.

Art. 5 - Rinnovo annuale dell'iscrizione al Registro Federale

1. Fermo il carattere permanente del titolo abilitativo conseguito con il superamento dell'esame di abilitazione, per la permanenza nel Registro Federale, l'Agente che intende continuare ad operare, deve presentare alla Commissione Federale Agenti Sportivi, con le medesime modalità stabilite all'art. 4 comma 1, entro i trenta (30) giorni precedenti il termine dell'anno solare di validità della iscrizione in corso, un'istanza di rinnovo

dell'iscrizione al Registro Federale per l'anno solare successivo, redatta secondo il modello di cui all'allegato D ed a versare un contributo, **attraverso l'apposita piattaforma informatica**, pari a quello stabilito all'art. 4 comma 3.

2. Nella istanza di rinnovo l'Agente Sportivo:

a) deve confermare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la veridicità e la permanenza di tutte le dichiarazioni rese all'atto della prima iscrizione al Registro.

b) deve confermare gli impegni di cui alle lett. b), c) d) del comma 2 dell'art. 4 assunti con la domanda di iscrizione.

3. All'istanza di rinnovo vanno allegati i documenti previsti all'art. 4 comma 4 lett. a), **b)** e ~~c)~~.

4. La Commissione Federale Agenti Sportivi, entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza, ne verifica la regolarità e, fatto salvo il soccorso istruttorio, provvede al rinnovo, rilasciando all'Agente apposito certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione.

5. Il rinnovo della iscrizione al Registro Federale ha validità limitata all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) al quale si riferisce.

DELIBERA n.321/2024

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art. 8 comma 2 e seguenti del Regolamento Procuratori di Atleti di pallacanestro che stabiliscono i requisiti del contratto di mandato;

ravvisata la necessità di uniformare, in ordine al conferimento, alla durata e alla corresponsione del corrispettivo, l'articolo attualmente vigente al disposto normativo di cui Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 37;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, le modifiche all'art. 8 del Regolamento Procuratori di Atleti di pallacanestro come di seguito riportato:

Art. 8 (del. n. 206 C.F. 11/02/2022)

1. Un Procuratore FIP o FIBA può rappresentare gli interessi di un Atleta solo dopo aver ricevuto uno specifico mandato scritto da parte dell'Atleta stesso.
1. Bis I Procuratori che hanno ottenuto la licenza FIP, devono obbligatoriamente comunicare alla Segreteria della Commissione, entro 20 giorni, la stipula di nuovi contratti, e la cessazione degli effetti di contratti in essere, a seguito di scadenza (art. 8.2) o la risoluzione (art. 9). Detta comunicazione dovrà avvenire attraverso la compilazione del modello appositamente predisposto dalla Commissione stessa. Devono, altresì, obbligatoriamente presentare alla Segreteria della Commissione, due volte l'anno, precisamente entro e non oltre il 30 Aprile ed il 30 Ottobre, una autocertificazione con la lista aggiornata dei atleti da loro rappresentati attraverso la compilazione del modello appositamente predisposto dalla Commissione stessa. FIP provvede a rendere note le liste dei Procuratori attraverso il proprio sito web.
1. Ter La mancata comunicazione dell'autocertificazione e/o della costituzione o della estinzione del rapporto (art. 8.2) nei tempi indicati nel comma precedente, comporta, per il solo Procuratore, l'impossibilità di chiedere la tutela dei propri interessi eventualmente violati con ricorso agli organi di giustizia della FIP o alle procedure previste e disciplinate nel Regolamento Organico FIP nel Capo VIII, Titolo II "La Commissione Vertenze Arbitrali e l'Arbitrato".

2. Il singolo mandato o incarico deve indicare esplicitamente la durata concordata che, comunque, non può avere durata superiore a 2 anni, pena la sua riduzione *ex lege* entro detto termine. Il contratto di mandato non può essere rinnovato in modo tacito.
- 2.bis Il contratto di mandato può essere conferito:
 - a) da una sola o più parti (c.d. mandato plurimo);
 - b) in via esclusiva o senza pattuizione di esclusiva.
- 2 ter Il contratto di mandato deve indicare il numero delle parti nel cui interesse agisce il Procuratore e, nel caso di più parti, il consenso scritto di tutte.
3. Abrogato.
4. ~~Il Procuratore può essere remunerato direttamente solo dall'Atleta o dalla Società che usufruisce dei suoi servizi e da nessun altro.~~
5. Il compenso del Procuratore è liberamente convenuto tra le parti. L'importo del compenso dovuto è in genere calcolato sulla base del compenso lordo annuo dell'Atleta che il Procuratore ha negoziato con la Società. Ove il compenso del Procuratore non sia stato esplicitamente determinato tra le parti, esso si intende determinato nella misura del 5% del compenso lordo annuo dell'Atleta.
- 5 bis Il corrispettivo dovuto al Procuratore deve essere eseguito dal soggetto o dai soggetti che hanno conferito il mandato. In caso di mandato plurimo, tale corrispettivo può essere ripartito tra i mandanti al 50% ovvero secondo quanto pattuito tra gli stessi. In mancanza di accordo, il corrispettivo si intende posto a carico dei soggetti che hanno conferito il mandato in parti uguali. Tuttavia, In ogni caso, dopo la conclusione del suo contratto con il soggetto destinatario della prestazione sportiva, l'assistito può fornire il suo consenso scritto autorizzando tale soggetto a pagare direttamente al Procuratore per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel contratto.
6. Se il contratto o l'accordo di prestazione sportiva ha una durata più lunga di quella dell'incarico conferito, il Procuratore ha diritto alla remunerazione maturata e maturanda anche dopo la scadenza del contratto o accordo stesso. La pretesa del Procuratore è valida fino alla scadenza del contratto o accordo di prestazione sportiva dell'Atleta.
7. Il mandato o l'incarico o la dichiarazione sono redatti in duplice copia debitamente firmate dalle parti, ciascuna delle parti ne trattiene una copia.
8. Abrogato.

DELIBERA n.322/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 135 del Regolamento Organico il quale sancisce gli ambiti di competenza del Settore Squadre Nazionali, le persone preposte al coordinamento del Settore e che le proprie funzioni, e le relative procedure, devono essere disciplinate da un proprio Regolamento deliberato dal Consiglio federale;
- ravvisata la necessità di istituire un Regolamento per il Settore Squadre Nazionali per regolare l'organizzazione e la disciplina del Settore in attuazione dell'art. 135 del Regolamento Organico;
- ritenuto il testo meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, il Regolamento del Settore Squadre Nazionali con il testo di seguito riportato:

REGOLAMENTO SETTORE SQUADRE NAZIONALI

TITOLO I COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI

Art.1 - FUNZIONI E SEDE

1. Ai sensi dell'art. 135 del Regolamento Organico, il Settore Squadre Nazionali (SSN) è l'organismo preposto dal Consiglio federale alla programmazione, coordinamento e gestione dell'attività delle Squadre rappresentative nazionali maschili e femminili ed al reclutamento e miglioramento tecnico degli atleti ed atlete di interesse nazionale e di interesse olimpico, in attuazione delle linee direttive fissate dal Presidente federale e dal Consiglio federale e della realizzazione dei singoli programmi dai medesimi deliberati.
2. Nella qualità di delegati del Presidente federale, possono essere preposti alla conduzione del Settore Squadre Nazionali (SSN) un componente il Consiglio federale con funzioni di Coordinatore delegato del Settore Femminile ed un componente il Consiglio federale con funzioni di Coordinatore delegato del Settore Maschile, Se ritenuto opportuno, il Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, può nominare un Direttore Tecnico del Settore Squadre Nazionali (SSN).
3. Il Direttore Tecnico, o i due coordinatori Delegati se nominati, possono avvalersi della collaborazione di uno o più esperti in relazione a specifici argomenti.
4. Il Direttore Tecnico, o i due coordinatori Delegati se nominati, di cui ai commi che precedono rispondono del proprio operato e dell'operato dell'intero SSN direttamente al Presidente federale e al Consiglio federale.
5. La sede del Settore Squadre Nazionali (SSN) è presso la sede federale.

TITOLO II

CAPO I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art.2 - COMPOSIZIONE

1. Il Settore Squadre Nazionali (SSN) al suo interno è suddiviso in Settore Squadre Nazionali femminili (SSNF), Squadre Nazionali maschili (SSNM) e Settore Squadre Nazionali 3x3.
2. Operano nel Settore Squadre Nazionali
 - Coordinatore delegato del Settore femminile, se nominato;
 - Coordinatore delegato del Settore maschile, se nominato;
 - Direttore Tecnico, se nominato
 - Commissario tecnico Nazionale senior femminile;
 - Commissario tecnico Nazionale senior maschile;

- Responsabile tecnico Squadre nazionali giovanili femminili;
- Responsabile tecnico Squadre nazionali giovanili maschili;
- Tecnici federali delle Nazionali giovanili femminili;
- Tecnici federali delle Nazionali giovanili maschili;
- Referenti tecnici territoriali;
- Responsabile tecnico 3x3.

Art.3 - I COORDINATORI DELEGATI

1. I Coordinatori delegati, rispettivamente del Settore maschile e del Settore femminile sono due componenti del Consiglio federale nominati dallo stesso su proposta del Presidente federale. La nomina dei Coordinatori delegati è facoltativa. Il Consiglio federale, su proposta del Presidente federale può nominare quale coordinatore delegato di entrambi i settori un solo Consigliere federale.
2. Essi, se nominati, sovrintendono l'attività del rispettivo Settore maschile e femminile garantendone il regolare funzionamento.
3. Ciascun Coordinatore delegato ha inoltre il compito di:
 - a. programmare e promuovere, d'intesa con gli Organi tecnici, l'attività relativa al proprio Settore di ogni anno sportivo, controllando e verificando la corretta applicazione delle decisioni assunte.
 - b. rimettere le proprie determinazioni al Consiglio federale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
 - c. relazionare ed informare il Consiglio federale ed il Presidente federale su tutta l'attività del proprio Settore;
 - d. proporre al Presidente federale la nomina e/o la revoca degli Organi tecnici per l'attività del proprio Settore che dovranno essere sottoposti al Consiglio federale per la relativa deliberazione e nomina;
 - e. proporre al Presidente federale, su proposta del Commissario tecnico della squadra nazionale senior, la nomina e/o la revoca dei componenti dello Staff della nazionale del rispettivo Settore, da sottoporre al Consiglio federale
 - f. proporre al Presidente federale, su proposta del Commissario tecnico della squadra nazionale senior, la nomina e/o la revoca del Responsabile tecnico delle Squadre nazionali giovanili del rispettivo Settore, da sottoporre al Consiglio federale
 - g. proporre al Presidente federale, su proposta del Responsabile tecnico delle squadre nazionali giovanili del rispettivo Settore, la nomina e/o la revoca dei componenti degli Staff delle nazionali del proprio Settore, da sottoporre al Consiglio;
 - h. proporre al Presidente federale, su proposta del Responsabile tecnico delle squadre nazionali giovanili del rispettivo Settore, la nomina e/o la revoca dei Referenti tecnici territoriali del proprio Settore, da sottoporre al Consiglio federale;
4. La durata dell'incarico viene definita e deliberata dal Consiglio federale.

Art.4 - DIRETTORE TECNICO

1. Il Direttore tecnico è nominato, nel caso previsto all'art.1 comma 2 dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale. La nomina del Direttore Tecnico è facoltativa.
2. Il Direttore Tecnico, se nominato, sovrintende all'attività sia femminile che maschile del Settore garantendone il regolare funzionamento.
3. I compiti del Direttore Tecnico sono stabiliti dal Consiglio federale nella delibera di nomina.
4. La durata dell'incarico viene definita e deliberata dal Consiglio federale.

Art.5 - I COMMISSARI TECNICI NAZIONALE SENIOR

1. I Commissari tecnici della Nazionale senior sia maschile che femminile sono Allenatori nazionali, di comprovata esperienza, nominati dal Consiglio federale su proposta congiunta del Presidente federale e del Coordinatore delegato del relativo Settore o del Direttore Tecnico.
2. I Commissari tecnici della Nazionale senior sia maschile che femminile devono avere riconosciute e consolidate competenze di tipo tecnico, metodologico, organizzativo e relazionale.
3. I Commissari tecnici hanno inoltre il compito di:
 - a. definire i programmi della Nazionale senior;
 - b. indicare le/gli atleti/e idonei/e ad essere inclusi/e nella Nazionale senior del proprio Settore e successivamente di dirigere la loro preparazione tecnica e agonistica;
 - c. coordinare le attività dei componenti dello Staff della Nazionale senior;
 - d. definire, d'intesa con il Responsabile tecnico delle Squadre Nazionali giovanili e il Coordinatore delegato del relativo Settore, o il Direttore Tecnico, i programmi e le linee guida delle Squadre nazionali giovanili.
4. La durata dell'incarico viene definita e deliberata dal Consiglio federale.

Art.6 - I RESPONSABILI TECNICI SQUADRE NAZIONALI GIOVANILI

1. I Responsabili tecnici delle Squadre nazionali giovanili sia maschili che femminili sono Allenatori nazionali, di comprovata esperienza, nominati dal Consiglio federale, previa approvazione da parte del Presidente federale, su proposta del Coordinatore delegato del relativo Settore, o del Direttore Tecnico, e del Commissario tecnico della Nazionale senior.
2. I Responsabili tecnici delle Squadre nazionali giovanili sia maschili che femminili devono avere riconosciute e consolidate competenze di tipo tecnico, metodologico, organizzativo e relazionale riferite in particolar modo alla pallacanestro giovanile.
3. I Responsabili tecnici delle Squadre nazionali giovanili hanno inoltre il compito di:
 - a. coordinare le attività degli Staff delle Nazionali giovanili;
 - b. proporre al Coordinatore delegato del relativo Settore, o al Direttore Tecnico, e al Commissario tecnico della Nazionale senior femminile i programmi e le linee guida delle Squadre nazionali giovanili femminili;
 - c. proporre al Coordinatore delegato del Settore, o al Direttore Tecnico, e al Commissario tecnico della Nazionale senior le attività atte al reclutamento e al monitoraggio degli atleti/e di interesse nazionale al fine di ampliare la rosa a disposizione delle Nazionali giovanili di riferimento;
 - d. proporre al Coordinatore delegato del relativo Settore, o al Direttore Tecnico, e al Commissario

tecnico della Nazionale senior le iniziative da intraprendere sul territorio con l'ausilio dei Referenti tecnici territoriali;

- e. coordinare l'attività del Referenti tecnici territoriali.
4. La durata dell'incarico viene definita e deliberata dal Consiglio federale.

Art.7 - I TECNICI FEDERALI SQUADRE NAZIONALI GIOVANILI

1. I Tecnici federali delle Squadre nazionali giovanili sia maschili che femminili sono Allenatori nazionali, di comprovata esperienza, nominati dal Consiglio federale, previa approvazione da parte del Presidente federale, su proposta del Coordinatore delegato del relativo Settore, o del Direttore Tecnico, del Commissario tecnico della Nazionale relativo senior e del Responsabile tecnico delle Nazionali giovanili.
2. I Tecnici federali delle Squadre nazionali giovanili sia maschili che femminili devono avere riconosciute e consolidate competenze di tipo tecnico, metodologico, organizzativo e relazionale riferite in particolar modo alla pallacanestro giovanile.
3. I Tecnici federali ricoprono la qualifica di Capo allenatore della Nazionale giovanile per la quale vengono nominati dal Consiglio federale. Possono avere lo stesso ruolo per una o più nazionale giovanile e, con altro incarico, possono far parte di uno o più Staff delle nazionali giovanili.
4. I Tecnici federali hanno il compito di:
 - a. coordinare le attività dello Staff della propria Nazionale giovanile;
 - b. indicare gli atleti/e idonei/e ad essere inclusi/e nella propria Nazionale giovanile e successivamente di dirigere la loro preparazione tecnica e agonistica;
 - c. proporre al Coordinatore delegato del relativo Settore, o al Direttore Tecnico, e al Responsabile tecnico delle Squadre nazionali giovanili femminili i programmi di attività della propria Nazionale giovanile;
 - d. rispettare i programmi e le linee guida emanate dal Settore Squadre Nazionali.
5. La durata dell'incarico viene definita e deliberata dal Consiglio federale.

Art.8 - I REFERENTI TECNICI TERRITORIALI (RTT)

1. I Referenti tecnici territoriali del Settore Squadre Nazionali sono Allenatori, di comprovata esperienza, che sono parte integrante dell'organigramma tecnico del Settore.
2. Ai Referenti tecnici territoriali sono affidati l'attività di reclutamento e monitoraggio degli atleti di interesse nazionale e il coordinamento delle attività sul territorio secondo le linee programmatiche del Settore.
3. L'individuazione dei soggetti idonei è in capo ai Responsabili tecnici delle nazionali giovanili, sentiti i Presidenti Regionali, e vengono nominati dal Consiglio federale su proposta dei Coordinatori delegati del relativo Settore o dal Direttore Tecnico, previa approvazione da parte del Presidente federale.
4. Vengono nominati, per ciascuna regione, un Referente tecnico territoriale per l'attività femminile e uno per l'attività maschile. Tuttavia è possibile nominare un unico Referente tecnico territoriale per entrambe le attività.
5. L'incarico di Referente tecnico territoriale ha validità annuale e può essere rinnovato o revocato dal Consiglio federale in qualsiasi momento.

Art. 9 - NORME COMPORTAMENTALI DI ATLETI E STAFF AZZURRO

1. Ogni soggetto inserito nel Comunicato Ufficiale è tenuto a rispettare quanto previsto dal Codice Etico della Federazione Italiana Pallacanestro, pubblicato sul sito federale.
2. Durante il periodo di convocazione:
 - I convocati sono tenuti ad indossare la dotazione di materiale di abbigliamento tecnico-sportivo/per “tempo libero” fornito dalle aziende titolari di contratti di sponsorizzazione con la FIP;
 - Ai convocati non è consentito pubblicare foto/video che ritragga gli stessi con materiale tecnico diverso da quello fornito dallo sponsor federale, e/o con articoli di aziende in concorrenza con i partner commerciali della Federazione. Ogni attività promo pubblicitaria che si intende realizzare attraverso i propri account social dovrà essere preventivamente approvata dalla Federazione, nella persona del Team Manager;
 - I convocati sono da ritenersi a disposizione per iniziative benefiche, sociali e/o di comunicazione attivate dalla Federazione nell’interesse del movimento cestistico;
3. I Convocati sono resi edotti riguardo alla possibilità che il materiale tecnico indossato ed utilizzato durante il periodo di convocazione potrà essere messo a disposizione delle FIP per attività di charity, promosse direttamente dalla medesima Federazione o da Associazioni benefiche che ne facciano richiesta alla FIP.
4. E’ inoltre vietato pubblicare in rete e/o su piattaforme social contenuti:
 - contrari ai principi di etica e lealtà sportiva;
 - discriminatori, razzisti, o comunque offensivi;
 - lesivi dell’immagine della FIP, delle squadre nazionali e degli Sponsor federali;
 - lesivi della privacy altrui;
 - contenenti informazioni mediche relative a infortuni o a patologie proprie o di un compagno di squadra;
 - relativi all’assunzione di farmaci od a terapie mediche in corso.
5. Rispondendo alla convocazione, il soggetto accetta integralmente e senza riserva alcuna quanto disposto dal presente Regolamento e si impegna ad osservarne i precetti.

Art.10 - RINVIO ALLE NORME FEDERALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia allo Statuto federale ed ai Regolamenti federali in vigore.

DELIBERA n.323/2024

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

tenuto conto che sono state individuate le figure del Tecnico dei materiali e delle attrezzature, Delegato Gestione Evento (DGE), Delegato Rappresentanti Tifoserie, Speaker, quali soggetti che svolgono mansioni necessarie per l’attività sportiva di pallacanestro, e che necessitano di un inquadramento regolamentare onde consentire il loro tesseramento;

visto il testo degli artt.22, 37, 38 del Regolamento Esecutivo Gare come modificato per regolamentare tali figure;

ravvisata la necessità di istituire l’art. 139bis del Regolamento Esecutivo Gare per regolamentare la figura dello speaker;

DELIBERA

- di approvare, con effetto immediato, la modifica degli artt. 22, 37, 38 e 39bis del Regolamento Esecutivo Gare come di seguito riportato:

Art.22 Attrezzature del campo di gioco/Tecnico dei materiali e delle attrezzature (del. n.466 CF 11/06/11)

1. La Società ospitante deve consegnare agli arbitri e, ove previsti, agli ufficiali di campo un'ora prima dell'orario di inizio della gara, le attrezzature indispensabili allo svolgimento della stessa stabilite dal Consiglio federale per ciascun Campionato.
2. Se le attrezzature indispensabili ed in via subordinata le corrispondenti attrezzature di riserva, mancano o presentano rilevanti irregolarità, la gara non potrà iniziare o proseguire con le conseguenze previste dall'art. 40 R.G.
3. Per irregolarità rilevanti devono intendersi quelle che possono incidere sul regolare svolgimento della gara.
4. Nei casi di mancato funzionamento di uno degli apparecchi indicatori dei 24" o qualora ne resti utilizzabile uno solo, la partita deve continuare regolarmente situando, ove possibile, l'apparecchio funzionante all'altezza della metà campo.
5. Nel caso non ne funzioni nessuno, deve essere impiegata l'attrezzatura di riserva, disciplinata nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".
6. La Società ospitante può nominare un Tecnico dei materiali e delle attrezzature dotato delle necessarie competenze tecniche, preposto alle attrezzature ed alla verifica di idoneità, anche ai fini dei cui ai precedenti commi 1 e 2. Il Tecnico, ove nominato, deve presentarsi agli arbitri e, ove previsti, agli ufficiali di campo, al momento della consegna di cui al comma 1.

Art.37 Ordine pubblico nell'impianto di gioco/ Delegato Gestione Evento (DGE) /Delegato ai rapporti con la Tifoseria

1. La Società è responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico nell'impianto di gioco, della tutela degli arbitri ed ufficiali di campo, delle autorità federali in quanto tali, delle squadre ospitate prima, durante e dopo la gara.
2. La Società è tenuta a richiedere alle Autorità di Pubblica Sicurezza, affinché sia assicurato, in occasione della disputa di gare ufficiali, l'intervento degli agenti necessari per il mantenimento dell'ordine pubblico.
3. La società può nominare un Delegato Gestione Evento (DGE), incaricato di dirigere e controllare il servizio d'ordine e di interagire con le Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 3.4. La Società ospitante ha, pertanto, l'obbligo di far constatare all'arbitro, prima dell'inizio della gara, la presenza del DGE ove nominato, nonché dei tutori dell'ordine pubblico, ed in ~~loro~~ assenza di questi ultimi, dovrà esibire documentazione della richiesta presentata alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 4.5. La Società è comunque tenuta a predisporre nell'impianto le più idonee misure di sicurezza, atte a garantire l'incolumità degli atleti delle due squadre, degli arbitri e degli ufficiali di campo, anche nel caso di eventuale assenza della Forza Pubblica.
6. La società può nominare un Dirigente quale Delegato ai rapporti con la tifoseria, con la funzione di curare i rapporti con i tifosi con l'obiettivo di costruire e sviluppare il legame della società con la propria fanbase.
- 5.7. Il controllo della tutela dell'ordine pubblico prima, durante e dopo lo svolgimento della gara e la decisione di iniziare, proseguire o sospendere la stessa è di esclusiva competenza degli arbitri.

Art.38 Dirigente accompagnatore (del. n.74 CF 02/10/15 - del. n.323 CF 13/06/16)

1. Il dirigente accompagnatore di una squadra svolge le sottoelencate funzioni:
 - a) rappresenta a tutti gli effetti - anche per quanto concerne questioni amministrative e disciplinari relative alle gare nelle quali esercita le sue mansioni, di fronte agli arbitri, ufficiali di campo ed alla Società avversaria - la squadra da lui accompagnata;
 - b) risponde, a tutti gli effetti, della disciplina e del comportamento dei tesserati iscritti a referto della squadra;
 - c) firma e presenta ogni eventuale reclamo, proposto prima dell'inizio della gara, in sostituzione del presidente della Società;
 - d) firma e/o presenta qualsiasi altra dichiarazione, istanza, reclamo o ricorso previsto dai regolamenti federali;
 - e) esercita le funzioni di dirigente addetto agli arbitri, quando designato dalla sua Società per lo svolgimento di tale mansione o quando previsto dai regolamenti federali.
 - f) svolge, ove a ciò preposto, le funzioni di Delegato ai rapporti con la Tifoseria.
2. Il dirigente accompagnatore inoltre:
 - a) deve presentarsi agli arbitri ed agli ufficiali di campo prima dell'inizio della gara, consegnare la lista N/R/G in cui siano presenti i tesserati che si intende far partecipare alla gara;
 - b) prima della gara e durante l'intervallo tra ogni periodo può entrare sul terreno di gioco per conferire con i propri atleti;
 - c) durante lo svolgimento della gara deve restare al tavolo degli ufficiali di campo senza disturbare l'operato degli stessi e degli arbitri;
 - d) durante l'intervallo tra il secondo e terzo periodo ed alla fine della gara può conferire in forma corretta con gli arbitri e gli ufficiali di campo;
3. In assenza del dirigente accompagnatore, i suoi compiti e mansioni sono svolti dall'allenatore o, in mancanza, dal capitano della squadra.
4. Nelle Disposizioni Organizzative Annuali, annualmente deliberate dal Consiglio federale, verranno stabiliti i Campionati in cui è obbligatoria la presenza del Dirigente Accompagnatore.

Art.39 Bis - Speaker

1. La società ospitante deve nominare uno Speaker, addetto agli annunci nel corso della gara. Tale mansione può essere svolta anche da un Dirigente della società.

DELIBERA n.324/2024

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

tenuto conto che sono state individuate le figure dello Speaker, del Delegato Gestione Evento (DGE), del Delegato ai rapporti con la tifoseria, del Tecnico dei materiali e delle attrezzature, quali soggetti che svolgono mansioni necessarie per l'attività sportiva di pallacanestro, e che necessitano di un inquadramento regolamentare onde consentire il loro tesseramento;

visto il testo dell'art. 86 del Regolamento Esecutivo Tesseramento come modificato per regolamentare tali figure;

DELIBERA

- di approvare, con effetto immediato, la modifica dell'art. 86 del Regolamento Esecutivo Tesseramento come di seguito riportato:

Art. 86 Principi del tesseramento dei dirigenti

1. Tutte le tipologie di tesseramento normate nel presente Capo, dove non diversamente previsto, devono essere effettuate mediante FIPonline nei modi, limiti e termini stabiliti dal presente Regolamento e dalle Disposizioni Organizzative Annuali.
2. Devono sottoscrivere un tesseramento in qualità di dirigente le seguenti figure:
 - a. Legale rappresentante;
 - b. Vicepresidente;
 - c. componenti dei consigli direttivi di società;
 - d. direttore sportivo;
 - e. medico sociale;
 - f. fisioterapista-massofisioterapista;
 - g. chiunque intenda svolgere le mansioni di dirigente accompagnatore e/o addetto agli arbitri.

Il tesseramento del Legale rappresentante, del vicepresidente e dei membri del Consiglio direttivo si rinnova automaticamente all'atto del rinnovo dell'affiliazione.

3. Devono essere tesserati quali dirigenti, dalla società che intenda impiegarli, coloro che svolgono le seguenti mansioni:

- h. a. direttore sportivo;
 - i. b. medico sociale;
 - j. c. fisioterapista-massofisioterapista;
 - k. chiunque intenda svolgere le mansioni di dirigente accompagnatore e/o addetto agli arbitri.
- d. speaker;
 - e. delegato gestione evento;
 - f. delegato ai rapporti con la tifoseria;
 - g. tecnico dei materiali e delle attrezzature;
 - h. dirigente accompagnatore;
 - i. dirigente addetto agli arbitri.
3. 4. Fermo quanto previsto al comma 2, il tesseramento dei dirigenti ha validità per l'anno sportivo in cui è stato richiesto e può essere rinnovato entro le ore 24:00 del giorno antecedente la gara.
 4. 5. Le figure previste alle lettere a,b, c, d, e, f, g del comma 3, possono interrompere anticipatamente il tesseramento anche nel corso dell'anno sportivo a seguito di comunicazione da parte della Società o dell'interessato.
 5. 6. Il Consiglio federale fissa annualmente il contributo di tesseramento dei Dirigenti di Società.

DELIBERA n.325/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il Regolamento C.N.A. approvato dal Consiglio federale del 5 maggio 2023;
- vista la delibera n.239 assunta dal Consiglio federale il 2 marzo 2023 con la quale è stato approvato il nuovo percorso formativo per l'acquisizione delle qualifiche C.N.A., che entrerà in vigore dal 1° luglio 2024;
- ritenuto di modificare, nel testo come deliberato con delibera n. 239/23, la denominazione della qualifica di "Allenatore Amatoriale" in "Allenatore Regionale in formazione di ultima fascia";
- vista la necessità di modificare il testo degli artt.2, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20 e 26, al fine di renderli conformi al nuovo percorso formativo;
- vista altresì la necessità di modificare l'art.16 del Regolamento C.N.A. al fine di evitare equivoci con la qualifica di "Allenatore" di cui all'art.12, l'art.18 in quanto ritenuta superata la specifica relativa ai Preparatori Fisici di Base che hanno acquisito la qualifica entro il 31/12/2017, il punto 7 comma a dell'art.26 del Regolamento C.N.A. al fine di uniformarlo al punto 5 comma a, e l'art.31 punto 1 comma h al fine di definire le figure del Settore Squadre Nazionali dispensate dal pagamento della quota annuale per il rinnovo del tesseramento C.N.A.;
- tenuto conto altresì che sono state individuate le figure del Match Analyst, Scouting, Rilevatore statistiche, Player Development Coach, quali soggetti che svolgono mansioni necessarie per l'attività sportiva di pallacanestro, e che necessitano di un inquadramento regolamentare onde consentire il loro tesseramento;
- ritenuto che le mansioni svolte da tali figure debbano essere espletate da tecnici inquadrabili nei ruoli C.N.A.;
- ritenuto altresì di modificare il testo dell'art.12 del Regolamento C.N.A., al fine di inserire tali figure;
- ravvisata la necessità di istituire l'art. 19 ter del Regolamento C.N.A. al fine di regolamentare la figura del Direttore Tecnico;

DELIBERA

- di approvare, con effetto immediato, la modifica degli artt. 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 ter, 20, 26 e 31 del Regolamento del Comitato Nazionale Allenatori come di seguito riportato:

Art. 2 Composizione

1. Il CNA è composto da:
 - a) il Presidente;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Responsabile Tecnico;
 - d) Le Commissioni Regionali CNA;
 - e) Le Commissioni Provinciali CNA.
2. Sono tesserati del CNA:

- a) Gli Allenatori Benemeriti d’Eccellenza;
- b) Gli Allenatori Benemeriti;
- c) Gli Allenatori Nazionali;
- d) Gli Allenatori;
- e) ~~Gli Istruttori Giovanili;~~
- f) Gli Allenatori di Base **Regionali**;
- g) Gli ~~Allievi~~ Allenatori **Regionali in Formazione**;
- h) Gli Allenatori Regionali in Formazione di ultima fascia**
- i) I Preparatori Fisici;
- j) I Preparatori Fisici di Base
- k) Direttore Tecnico**

Art. 6 Commissione Regionale Allenatori (del.n.113 CF 14/10/2022)

1. La Commissione Regionale Allenatori (C.R.A.) è composta da un Presidente e da due componenti, di cui uno è Formatore Nazionale. Il Formatore è il referente unico della formazione a livello territoriale, ha la responsabilità di designare lo staff tecnico dei corsi ~~Allievo~~ Allenatore **Regionale in Formazione** ed Allenatore di Base **Regionale**, facendo riferimento all’elenco dei Formatori abilitati inviato annualmente dal C.N.A.
2. Il Presidente e i componenti devono essere tesserati CNA e sono nominati dal Consiglio Direttivo del CNA, sentiti i Presidente regionali.
3. La Commissione Regionale Allenatori ha il compito di:
 - a) controllare che le Commissioni Provinciali attuino in modo corretto e puntuale i programmi del CNA;
 - b) raccogliere le relazioni delle Commissioni Provinciali in merito ad istanze e proposte dei tesserati, trasmettendole con una propria dettagliata relazione al Consiglio Direttivo del CNA;
 - c) attuare, in accordo con il Consiglio Regionale, tutte le iniziative deliberate dal CNA;
 - d) coordinare ed organizzare l’attività formativa a livello territoriale (corsi, riunioni, e clinic regionali) in accordo con il Formatore Nazionale ed il Preparatore Fisico Territoriale;
 - e) programmare, organizzare e svolgere ogni iniziativa utile alla diffusione della pallacanestro sul territorio di propria competenza.
4. Il mandato della Commissione Regionale è di un quadriennio olimpico. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo del CNA con propria motivata decisione, oppure in caso di motivata richiesta del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale o Provinciale territorialmente competente.

Art. 7 Commissione Provinciale Allenatori

1. La Commissione Provinciale Allenatori (C.P.A.) è composta da un Presidente e da due componenti proposti dal Consiglio Provinciale d'intesa con il Consiglio Direttivo Regionale e nominati dal Consiglio Direttivo del CNA.

2. Il Presidente e i due componenti devono essere tesserati CNA.
3. Ove il Comitato Provinciale non è dotato di autonomia amministrativa la Commissione Provinciale Allenatori (C.P.A.) sarà sostituita da un Delegato, proposto e nominato come previsto dal comma precedente.
4. La Commissione Provinciale Allenatori ha il compito di collaborare con il Consiglio Direttivo del Consiglio Regionale in applicazione dei programmi stabiliti dal CNA, ed in particolare:
 - a) indire, organizzare e svolgere le riunioni provinciali relative al programma di aggiornamento, al fine di promuovere l'aggiornamento tecnico degli allenatori operanti nella provincia;
 - b) informare la Commissione Regionale Allenatori, secondo le modalità e i tempi da questa indicati, su istanze, osservazioni e proposte dei tesserati della provincia;
 - c) registrare le presenze alle riunioni di aggiornamento degli allenatori;
 - d) organizzare i corsi per ~~Allievi~~ Allenatori **Regionali in Formazione**.
5. Il Presidente della Commissione Provinciale ha l'obbligo, quando ne viene espressamente richiesta la presenza, di partecipare alle riunioni della Commissione Regionale.

Il mandato della Commissione Provinciale è di un quadriennio olimpico. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo del CNA con propria motivata decisione, oppure in caso di motivata richiesta del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale o Provinciale territorialmente competente.

Art. 8 Qualifiche dei Tesserati (del.n.113 CF 14/10/2022)

1. Le qualifiche dei tesserati CNA vengono attribuite a chi abbia ottenuto il diritto alla nomina in base alle norme emanate dal Consiglio Direttivo.
2. I tesserati CNA possono essere cittadini italiani e stranieri.
3. I cittadini stranieri possono essere tesserati in base a quanto previsto nella parte quinta del presente regolamento.
4. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del CNA, i tesserati vengono classificati in:
 - a) Allenatore Benemerito di Eccellenza;
 - b) Allenatore Benemerito;
 - c) Allenatore Nazionale;
 - d) Allenatore;
 - e) ~~Istruttore Giovanile~~;
 - f) Allenatore di base **Regionale**;
 - g) ~~Allievo~~ Allenatore **Regionale in Formazione**;
 - h) Allenatore Regionale in Formazione di ultima fascia;**
 - i) I Preparatori Fisici;
 - j) Preparatore Fisico di Base;
 - k) Formatore;
 - l) Preparatore Fisico Territoriale;
 - m) Direttore Tecnico**

Art. 12 Allenatore

1. I tesserati che hanno partecipato all'apposito corso ed ottenuto la qualifica di Allenatore potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di Capo Allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un campionato federale non superiore al secondo Campionato nazionale dilettanti maschile e femminile e per i campionati giovanili d'eccellenza.
2. I tesserati con la qualifica di Allenatore possono altresì svolgere, per la società per cui sono tesserati, le seguenti mansioni:
 - Match Analyst, addetto alla analisi e valutazione delle prestazioni della squadra;
 - Scouting, addetto alla individuazione di giocatori di interesse per la società, mediante osservazione delle prestazioni;
 - Rilevatore statistiche, con funzione di rilevamento dei dati tecnici;
 - Player Development Coach, addetto alla preparazione individuale dei giocatori;
3. Nei Campionati Regionali le mansioni di Rilevatore statistiche possono anche essere svolte dai tesserati indicati dall'art.42 del Regolamento Esecutivo Gare ed alle condizioni ivi previste.-

Art. 13 Istruttore Giovanile

- ~~1. I tesserati che hanno ottenuto la qualifica di Istruttore Giovanile, in base alle norme emanate dal CNA con apposita circolare esplicativa, potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale Giovanile di competenza degli organi territoriali, inclusi i campionati giovanili di eccellenza.~~

Art. 14 ~~13~~ Allenatore di Base Regionale

1. I tesserati che hanno partecipato all'apposito corso ed ottenuto la qualifica di Allenatore di Base Regionale potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale Senior di competenza degli organi territoriali, e per i campionati giovanili regionali.

f) Art.14 Altre qualifiche - Allenatore Regionale in Formazione - Allenatore Regionale in Formazione di ultima fascia

1. Ai tesserati che hanno partecipato al primo anno del corso per ottenere la qualifica di cui all'art.13, ed hanno superato il relativo esame, verrà attribuita la qualifica di "Allenatore Regionale in Formazione" che li abiliterà ad allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per il campionato di Divisione Regionale 2, Divisione Regionale 3, Divisione Regionale 4, Serie C Femminile, per qualsiasi squadra regionale senior partecipante al 1° campionato a libera partecipazione e nel solo girone promozionale dei campionati giovanili Silver, ed in qualità di "1° Assistente", per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale di competenza degli organi territoriali compresi i campionati giovanili di eccellenza.

2. La qualifica di cui al comma 1, e le connesse abilitazioni, ha carattere temporaneo. Essa decade se il tesserato, decorsi due anni dalla acquisizione di detta qualifica, non prenda parte al 2° anno del corso necessario per ottenere la qualifica di Allenatore Regionale.
3. I tesserati di cui al comma 2 potranno comunque tesserarsi come Allenatori Regionali in Formazione di ultima fascia, e saranno abilitati ad allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per il campionato di Divisione Regionale 2, Divisione Regionale 3, Divisione Regionale 4, Serie C Femminile, per qualsiasi squadra regionale senior partecipante al 1° campionato a libera partecipazione e nel solo girone promozionale dei campionati giovanili Silver.

Art. 15 Allievo Allenatore (del.n. 353 CF 05/05/2023 del. n. 87/2023 PF 25/05/2023)

1. I tesserati che hanno partecipato all'apposito corso ed ottenuto la qualifica di Allievo Allenatore potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per il campionato di Divisione Regionale 2, Divisione Regionale 3, Divisione Regionale 4, Serie C Femminile, per qualsiasi squadra regionale senior partecipante al 1° campionato a libera partecipazione e nel solo girone promozionale dei campionati giovanili Silver.
2. I tesserati che hanno partecipato all'apposito corso ed ottenuto la qualifica di Allievo Allenatore potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di "1° Assistente", per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale di competenza degli organi territoriali compresi i campionati giovanili di eccellenza.

Art. 15 Qualifiche abolite - conversione nelle nuove qualifiche

1. A decorrere dal 1° luglio 2024 sono abolite le qualifiche di "Istruttore Giovanile" e di "Allievo Allenatore".
2. La qualifica di "Istruttore Giovanile", conseguita entro il 31 dicembre 2023 verrà convertita in quella di "Allenatore Regionale" consentendo ai tesserati di mantenere tutte le abilitazioni connesse a tale qualifica, e quindi di allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale Senior e Giovanile di competenza degli organi territoriali, nonché nei i campionati giovanili di eccellenza.
3. La qualifica di "Allievo Allenatore", conseguita entro il 31 dicembre 2023 verrà convertita in quella di "Allenatore Regionale in Formazione" consentendo ai tesserati di allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per il campionato di Divisione Regionale 2, Divisione Regionale 3, Divisione Regionale 4, Serie C Femminile, per qualsiasi squadra regionale senior partecipante al 1° campionato a libera partecipazione e nel solo girone promozionale dei campionati giovanili Silver, ed in qualità di "1° Assistente", per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale di competenza degli organi territoriali compresi i campionati giovanili di eccellenza.
4. Per i tesserati di cui al comma 3 la qualifica di "Allenatore Regionale in Formazione" non è soggetta alla decadenza prevista al comma 2. dell'art.14.
Ad essi non si applica la disciplina prevista al comma 3 dell'art.14.

Art. 16 Allenatore di Società neo promossa (del.n. 264 CF 02/03/2023)

1. Le società neopromosse potranno, per il solo anno successivo alla promozione, tesserare come proprio Allenatore il tecnico che ha allenato la squadra promossa anche se privo della qualifica richiesta.
2. Per il primo Campionato Nazionale Dilettanti maschile e femminile la stessa deroga vale anche per il 1° assistente.

3. Tale deroga potrà essere concessa a ciascun tesserato una sola volta.
Non sarà possibile concedere la deroga alle Società ripescate od alle Società alle quali sia stato attribuito il titolo sportivo di altra affiliata.

Art. 18 Qualifica di preparatore fisico di base

1. La qualifica di Preparatore Fisico di Base viene attribuita a chi abbia ottenuto il diritto alla nomina in base alle norme emanate dal Consiglio Direttivo CNA.
2. I preparatori fisici di base possono essere tesserati gare ed iscritti a referto per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale senior e giovanile di competenza degli organi territoriali, inclusi i campionati giovanili di eccellenza. ~~I tesserati C.N.A. che hanno acquisito la qualifica di Preparatore Fisico di Base entro il 31/12/2017 manterranno i diritti acquisiti e, nello specifico, la possibilità di continuare ad essere tesserati gare sino al campionato di serie B/M ed A2/F.~~
3. I tecnici tesserati come Preparatori Fisici possono essere cittadini italiani e stranieri.
4. I cittadini stranieri possono essere tesserati in base a quanto previsto nella parte quinta del presente regolamento.

Art.19 ter Direttore Tecnico

1. E' qualificato Direttore Tecnico il soggetto a cui è conferito il compito di curare l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva.
2. Possono essere tesserati con la qualifica di Direttore Tecnico:
 - coloro che hanno conseguito la qualifica di Allenatore sulla base di quanto previsto dall'art. 12 comma 1;
 - coloro che hanno militato per almeno otto anni nei campionati professionistici, o per almeno quattro anni nei campionati di Serie A1 e A2 femminile, e hanno partecipato ai Giochi Olimpici o ad un Campionato del Mondo o Campionato Europeo, avendo comunque conseguito almeno cinquanta presenze a referto nella massima rappresentativa Nazionale.

Art. 20 Inquadramento ex Atleti/e con particolari requisiti (del. n. 65 CF 15/07/2022)

1. Gli atleti e le atlete, al compimento rispettivamente del trentesimo e ventottesimo anno d'età, o prima per documentata sopravvenuta inidoneità fisica all'attività agonistica, possono richiedere l'inquadramento nelle varie qualifiche CNA.
2. La domanda può essere presentata secondo i seguenti criteri:
 - a) ALLENATORE ~~DI BASE~~ REGIONALE: chi ha militato per almeno otto anni nei campionati professionistici o per almeno quattro anni nei campionati di Serie A1 e A2 femminile è ammesso direttamente a frequentare il corso e successivamente a sostenere il relativo esame;
 - b) ALLENATORE: chi ha militato per almeno otto anni nei campionati professionistici, o per almeno quattro anni nei campionati di Serie A1 e A2 femminile, ed ha conseguito almeno cinquanta presenze a referto gara nella medesima rappresentativa Nazionale è ammesso a frequentare il corso e successivamente a sostenere il relativo esame, a condizione che nell'anno antecedente alla partecipazione al corso Allenatore l'atleta abbia preso parte ad un corso Allenatore ~~di Base~~ Regionale, senza dover sostenere l'esame abilitativo finale.
 - c) ALLENATORE NAZIONALE: chi ha militato per almeno otto anni nei campionati professionistici, o per almeno quattro anni nei campionati di Serie A1 e A2 femminile, e ha partecipato ai Giochi

Olimpici o ad un Campionato del Mondo o Campionato Europeo, avendo comunque conseguito almeno venticinque presenze a referto nella massima rappresentativa Nazionale, è ammesso a frequentare il corso e successivamente a sostenere l'esame, a condizione che nell'anno antecedente alla partecipazione al corso Allenatore Nazionale l'atleta abbia preso parte ad un corso Allenatore di Base Regionale, senza dover sostenere l'esame abilitativo finale.

3. I corsi e gli esami saranno sostenuti in occasione della prima sessione utile organizzata dal CNA.

Art. 26 Requisiti e modalità di tesseramento degli Allenatori (del. n. 65 CF 15/07/2022 - del.n. 265 CF 02/03/2023)

1. I cittadini stranieri in possesso di una qualifica di Allenatore possono richiedere al Comitato Nazionale Allenatori il tesseramento in favore di una società che partecipi ai Campionati federali.
2. La domanda di tesseramento potrà essere presa in esame dal CNA solo ed esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) sia sottoscritta anche dal Presidente della Società Affiliata per la quale si richiede il tesseramento;
 - b) sia allegata la seguente documentazione:
 - i. autorizzazione a svolgere attività di Allenatore in Italia rilasciata dalla Federazione di provenienza;
 - ii. dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società Affiliata che intende avvalersi delle prestazioni dell'Allenatore richiedente con le precise indicazioni della durata del contratto e delle eventuali modalità di suo tacito rinnovo;
 - iii. dichiarazione dell'Allenatore che non sono in corso rapporti contrattuali con altre Società Affiliate;
 - iv. permesso di soggiorno in Italia per attività sportiva, se necessario.
3. Il CNA in mancanza di alcuni dei predetti requisiti comunica al richiedente ed alla Società che la richiesta non è procedibile specificando i requisiti mancanti. La richiesta può essere ripresentata, completa di tutti i requisiti, sempre che non siano scaduti i termini previsti.
4. Qualora un allenatore proveniente da Federazione straniera, richieda il tesseramento, in qualità di Capo Allenatore o Assistente, per il campionato professionistico sarà sottoposto alle seguenti disposizioni:
 - a) riconoscimento della qualifica di Allenatore Nazionale nel caso in cui nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato in qualità di Capo Allenatore in squadre partecipanti ai massimi Campionati Nazionali maschili e femminili;
 - b) riconoscimento della qualifica di Allenatore Nazionale nel caso in cui nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno tre anni sportivi, in qualità di Capo Allenatore in uno dei seguenti livelli di attività:
 - i. Capo Allenatore nel Campionato N.B.A. (USA);
 - ii. Capo Allenatore nel Campionato N.C.A.A. (USA) in College di Prima Divisione;
 - iii. Capo Allenatore di rappresentative Nazionali Maschili o Femminili Seniores che si siano classificate nei primi tre posti alle Olimpiadi, ai Campionati del Mondo od ai Campionati Europei;

- iv. Capo Allenatore di squadre vincenti una delle manifestazioni a livello di Società, organizzate dalla F.I.B.A. o da altri Organismi Europei.
5. L'allenatore che non possiede i requisiti di cui al punto precedente dovrà, per ottenere la tessera di Allenatore Nazionale, seguire il seguente iter:
- a) produrre, redatto in lingua italiana, un proprio curriculum degli ultimi cinque anni in cui dimostri di aver operato in qualità di Capo Allenatore, per almeno tre anni sportivi completi, nella massima serie maschile o femminile in una nazione straniera;
 - b) versamento contributo ammissione esame, pari a € 10.000,00.

Una volta espletate le formalità, di cui ai punti precedenti, dovrà sostenere presso la sede federale un esame di tecnica in lingua italiana od in lingua inglese. La Commissione d'esame sarà composta da cinque componenti:

- i. un componente, individuato dal Presidente del CNA, che sia comunque in possesso della qualifica di Allenatore Nazionale;
- ii. il Consigliere federale eletto in rappresentanza degli allenatori professionistici, o suo delegato;
- iii. un Consigliere del CNA, individuato dal Presidente del CNA;
- iv. un rappresentante del Settore Giovanile;
- v. un rappresentante della Lega riconosciuta in cui milita la squadra che l'allenatore richiede di poter allenare.

Qualora l'esame non fosse superato non sarà concessa la qualifica di Allenatore Nazionale.

Solo al superamento dell'esame potrà ottenere la qualifica di Allenatore Nazionale per lo svolgimento dell'attività di allenatore.

Nel medesimo anno sportivo di cui all'esame, dovrà obbligatoriamente partecipare al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) per l'acquisizione dei crediti previsti, entro la data stabilita per la conclusione del Programma.

Rimane inteso che la partecipazione ai PAO, negli anni successivi, per l'allenatore rimane regolata dalle disposizioni annuali del CNA in materia.

6. Qualora un Allenatore proveniente da Federazione straniera richieda il tesseramento, in qualità di Capo Allenatore o Assistente, per i Campionati nazionali dilettantistici ed i Campionati giovanili di eccellenza sarà sottoposto alle seguenti disposizioni:
- a) riconoscimento della qualifica di Allenatore Nazionale in cui l'allenatore nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, in qualità di Capo Allenatore, in squadre partecipanti ai massimi Campionati Nazionali maschili e femminili;
 - b) riconoscimento della qualifica di Allenatore Nazionale nel caso in cui nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno tre anni sportivi, in qualità di Capo Allenatore in uno dei seguenti livelli di attività:
 - i. Capo Allenatore nel Campionato N.B.A. (USA);
 - ii. Capo Allenatore nel Campionato N.C.A.A. (USA) in College di Prima divisione;
 - iii. Capo Allenatore di rappresentative Nazionali Maschili o Femminili Seniores che si siano classificate nei primi tre posti alle Olimpiadi, ai Campionati del Mondo od ai Campionati Europei;
 - iv. Capo Allenatore di squadre vincenti una delle manifestazioni a livello di Società, organizzate dalla F.I.B.A. o da altri Organismi Europei.

7. L'allenatore che non possiede i requisiti di cui al punto precedente dovrà, per ottenere la tessera necessaria per partecipare al campionato a cui chiede l'iscrizione, seguire il seguente iter:

- a) produrre, redatto in lingua italiana, un proprio curriculum in cui dimostri di aver allenato **operato in qualità di Capo Allenatore**, negli ultimi cinque anni, per almeno due anni sportivi completi in una nazione straniera un campionato equiparabile a quello per cui chiede il tesseramento;
- b) versamento contributo ammissione esame pari a € 2.500,00.

Una volta espletate le formalità di cui ai punti precedenti dovrà sostenere, presso la sede Federale, un esame di tecnica in lingua italiana.

La Commissione d'esame sarà composta da cinque componenti:

- i. un componente, individuato dal Presidente del CNA, che sia comunque in possesso della qualifica di Allenatore Nazionale;
- ii. il Consigliere Federale eletto in rappresentanza degli allenatori non professionistici, o suo delegato;
- iii. un consigliere del CNA, individuato dal Presidente del CNA;
- iv. un rappresentante del Settore Giovanile;
- v. un rappresentante della Lega riconosciuta in cui milita la squadra che l'allenatore richiede di poter allenare.

Solo dopo il superamento dell'esame potrà ottenere la qualifica per svolgere l'attività di allenatore nel campionato richiesto.

Qualora l'esame non fosse superato non sarà concessa la qualifica richiesta.

Qualora l'allenatore volesse, la stagione successiva, ottenere una qualifica superiore a quella concessa, dovrà seguire l'attuale iter formativo CNA.

Inoltre, nel medesimo anno sportivo di cui all'esame dovrà obbligatoriamente partecipare al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) per l'acquisizione dei crediti necessari per la sua qualifica, entro la data stabilita per la conclusione del Programma.

Rimane inteso che la partecipazione al PAO, negli anni successivi, rimane regolata dalle disposizioni annuali del CNA in materia.

8. L'Allenatore proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in parte al percorso formativo previsto dal CNA, che richieda il tesseramento per campionati diversi da quelli dei punti 4 e 6 del precedente comma dovrà inoltrare al CNA un curriculum formativo, redatto in lingua italiana, che verrà visionato dal Consiglio Direttivo del CNA.

Qualora il Consiglio Direttivo ritenesse idoneo il curriculum formativo, al richiedente verrà riconosciuta la tessera CNA per svolgere l'attività di allenatore nel campionato richiesto.

Qualora l'allenatore volesse, la stagione successiva, ottenere una qualifica superiore dovrà seguire l'attuale percorso formativo previsto dal CNA.

Inoltre, nel medesimo anno sportivo di cui all'esame dovrà obbligatoriamente partecipare al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) per l'acquisizione dei crediti necessari per la sua qualifica, entro la data stabilita per la conclusione del Programma.

Rimane inteso che la partecipazione al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO), negli anni successivi, per l'allenatore rimane regolata dalle Disposizioni Annuali del CNA in materia.

9. ~~Allenatore proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in parte al percorso formativo previsto dal CNA, che chiede la tessera di Istruttore Giovanile, dovrà seguire l'iter previsto dal CNA solo se in possesso della qualifica minima CNA necessaria all'ammissione al corso Istruttore Giovanile.~~

Art. 31 Esenzione versamento quota di rinnovo tesseramento

1. Sono esonerati dal pagamento della quota annuale per il rinnovo del tesseramento CNA:
 - a) I Consiglieri federali eletti;
 - b) Il Presidente ed i Componenti del Consiglio Direttivo del CNA;
 - c) I Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali FIP;
 - d) I Presidenti delle Commissioni Regionali e Provinciali CNA;
 - e) Gli Allenatori Benemeriti;
 - f) Gli Allenatori Benemeriti di Eccellenza;
 - g) I Formatori Nazionali;
 - h) Gli Allenatori Capo Allenatore ed i Preparatori Fisici e Preparatore Fisico delle rappresentative Nazionali del Settore Squadre Nazionali, con regolare contratto;
 - i) I Referenti Tecnici Territoriali (RTT) e i Preparatori Fisici Territoriali (PFT);
 - j) I tesserati over settantacinque, inclusi i tesserati che compiano il settantacinquesimo anno di età entro il 31 dicembre della stagione sportiva a cui si riferisce il rinnovo del tesseramento.

DELIBERA n.326/2024

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>visto</u>	l'articolo 2 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare con cui si stabilisce che entro il 31 maggio di ciascun anno sportivo il Consiglio federale emana le "Disposizioni Organizzative Annuali" con cui si disciplinano i Campionati federali;
<u>esaminato</u>	il testo delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2024/2025 allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, in collaborazione con gli altri Settori e Commissioni interessati ed in base all'esame delle delibere presentate dalle Leghe riconosciute dalla FIP;
<u>precisato</u>	che le Disposizioni Organizzative Annuali, per l'anno sportivo 2024/2025, integrano i Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale non corrispondenza;
<u>acquisito</u>	il parere favorevole della Lega Basket Serie A, Lega Nazionale Pallacanestro, della Lega Basket Femminile, della Consulta dei Presidenti dei Comitati Regionali e dei Responsabili dei Settori Tecnici federali;
<u>ritenuto</u>	il testo proposto meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali per l'anno sportivo 2024/2025, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA n.327/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- valutata la richiesta formulata per le vie brevi in data 25 marzo 2024 e formalizzata in data 6 maggio 2024 dal Segretario Generale della Federazione Sport Sordi Italia;
- visto il d.l. n. 36/2021 e successive modifiche;
- considerato che il testo della convenzione, avente lo scopo di abilitare gli arbitri e gli ufficiali di campo FIP alla direzione delle gare in occasione di manifestazioni sportive organizzate dalla FSSI, è rispondente alle esigenze della Federazione Italiana Pallacanestro e della Federazione Sport Sordi Italia;
- ritenuta pertanto la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare la convenzione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Federazione Sport Sordi Italia, con decorrenza dal 13 maggio 2024 e fino al 31 dicembre 2028, secondo il testo di seguito riportato:

Convenzione FIP - FSSI

Tra

La **Federazione Italiana Pallacanestro** (di seguito FIP), con sede in Roma Via Vitorchiano, 113- 00189 Codice Fiscale 05267070588, P.IVA 01382041000 nella persona del Presidente Federale dott. Giovanni Petrucci, domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione

e

La **Federazione Italiana dello Sport Universitario** (di seguito anche FSSI), con sede in Roma, Piazzale degli Archivi, 41 – 00144 Codice Fiscale 97388210581, nella persona del Presidente Federale, dott. Guido Zanecchia domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione

Premesso

- Che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n°242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
- che la FIP è la Federazione Sportiva Nazionale di riferimento in Italia per le discipline sportive della Pallacanestro come riconosciute dal Consiglio Nazionale del CONI e ad essa compete l'incremento, la propaganda e la diffusione dello sport della pallacanestro, l'organizzazione e la gestione di tutta l'attività agonistica sull'intero territorio Nazionale, nonché la partecipazione alle manifestazioni internazionali nell'ambito delle direttive del C.I.O. e degli Organismi cui aderisce.
- Che la FSSI, è una Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica di servizio che organizza e gestisce lo Sport dei Sordi, a livello nazionale, riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico;
- Che FSSI, quale federazione rappresentativa della comunità sportiva delle persone sorde, riconosciuta dal C.I.P., svolge la propria attività come Federazione di servizi per la promozione della pratica sportiva per le persone sorde nelle diverse discipline sportive, in armonia e coordinamento con le Federazioni Sportive nazionali e con le Discipline Sportive associate, nel rispetto e in conformità alle rispettive competenze giurisdizionali sportive.

➤ **che entrambe le parti come sopra costituite:**

- sono consapevoli dei propri differenti scopi sociali in quanto alla prima compete la regolamentazione dell'attività agonistica nazionale, mentre alla seconda spetta la promozione e la organizzazione delle attività sportive in ambito universitario
- condividono il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite indicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- convergono nella volontà e nell'impegno di stipulare la presente convenzione per un più stretto e reciproco rapporto che faciliti il conseguimento del comune obiettivo di una maggiore e più razionale diffusione della cultura sportiva, pur nel rispetto delle comuni specialità e peculiarità, impostati sulla base della reciproca soddisfazione.

➤ che è intenzione della FIP e della FSSI disciplinare, nel rispetto dei propri statuti e dei propri compiti istituzionali, le attività dei propri tesserati in merito alla disciplina sportiva della pallacanestro;

➤ che le "Parti" intendono realizzare un accordo per lo sviluppo congiunto della disciplina della Pallacanestro nell'interesse dei tesserati;

Si conviene e stipula quanto segue:

1. La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
2. La FIP e la FSSI si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a garantire che in occasione di manifestazioni sportive organizzate dalla FSSI siano presenti direttori di gara qualificati dalla FIP al fine di garantire il corretto svolgimento delle gare applicando i regolamenti approvati dalla FIP;
3. Le parti concordano che i direttori di gara, tesserati FIP, possano sottoscrivere anche la tessera FSSI ed essere designati dalla stessa per tutte le competizioni Provinciali, Regionali e Nazionali promosse da FSSI, purché non in conflitto con i calendari sportivi della F.I.P.
Tale norma ha effetto reciproco.
4. Al fine di evitare ogni tipo di conflitto con i calendari sportivi della FIP le parti concordano che la richiesta di direttori di gara debba essere preventivamente inoltrata dalla FSSI, almeno 21 giorni prima dello svolgimento dell'Evento, all'organo deputato dalla FIP per la gestione del corpo arbitrale e la designazione avverrà solo dopo l'indicazione da parte di quest'ultimo dei direttori di gara autorizzati a dirigere le gare della FSSI.
I direttori di gara autorizzati dovranno essere regolarmente tesserati, prima della designazione, dalla FSSI che assumerà direttamente ogni obbligo assicurativo, economico fiscale e previdenziale nei confronti degli stessi sollevando la FIP da qualsiasi responsabilità e potranno essere impiegati esclusivamente per dirigere le gare dell'Evento autorizzato dalla FIP per il quale sono stati indicati;
I direttori di gara FIP sono liberi di sottoscrivere o meno un tesseramento con la FSSI. In caso di rifiuto, la FSSI dovrà darne notizia alla FIP che provvederà alle opportune sostituzioni.
5. Il regolamento sportivo da adottare in occasione delle manifestazioni sportive sarà quello previsto dalla F.I.P.
In casi particolari sarà possibile derogare al regolamento federale mediante accordo tra la FIP e la FSSI.

6. Monitoraggio della convenzione:

La F.I.P., di concerto con la FSSI, istituisce ed incarica un “Gruppo di Monitoraggio” costituito da:

- Presidente della F.I.P. o suo delegato;
 - Presidente della FSSI o suo delegato;
 - Responsabile Nazionale degli arbitri della FIP
 - Referente Attività Nazionale della FSSI
- Il Gruppo opera su base sistematica e vigila sul rispetto delle normative sportive e della presente convenzione, rappresentando in concreto l’assunzione di reciproca responsabilità tra F.I.P. e FSSI

Materie di competenza del Gruppo sono:

- Agevolazione dei rapporti reciproci tra F.I.P. e FSSI in tema di designazioni, tesseramento e calendario;
 - Verifica di violazioni delle norme sportive e della presente convenzione;
 - In caso di violazioni, proposta di misure correttive o sanzionatorie;
 - Rilevamento delle esigenze territoriali recepibili senza contravvenire ai principi della presente convenzione.
7. La presente convenzione ha validità su tutto il territorio nazionale ed ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2028 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora non venga disdetta da una delle “Parti” con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.
8. Per tutte le controversie che dovessero nascere dalla presente convenzione, le “Parti” rimetteranno il giudizio ad un organismo arbitrale la cui composizione sarà determinata dal CONI.
9. Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle “Parti”, la Convenzione viene annullata immediatamente.

La presente convenzione si compone di n° 3 pagine.

DELIBERA n.328/2024

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>considerato</u>	che il C.N.A. il 29 e 30 giugno p.v. organizzerà a Bologna, in collaborazione con il Comitato regionale F.I.P. Emilia-Romagna, l’annuale Clinic Internazionale Allenatori;
<u>preso atto</u>	che la partecipazione a suddetto clinic è obbligatoria per i partecipanti al corso Allenatore Nazionale, e per i tesserati C.N.A. che, nella stagione sportiva in corso, ricoprono il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile nei Campionati: di serie A, serie A2 maschile, A1 femminile e B maschile Nazionale, oltre che per i tesserati C.N.A. “fuori ruolo” che hanno riattivato la tessera in loro possesso;
<u>vista</u>	la necessità di stabilire la quota d’iscrizione che dovrà essere versata da parte dei tesserati C.N.A. che vorranno iscriversi a suddetto Clinic;
<u>ritenuta</u>	congrua la quota proposta dal Consiglio Direttivo del C.N.A., pari ad € 50,00;

DELIBERA

di fissare la quota d’iscrizione al Clinic Internazionale Allenatori, in programma a Bologna il 29 e 30 giugno p.v., in € 50,00.

DELIBERA n.329/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata n.49/2024 assunta dal Presidente federale in data 4 aprile 2024, con la quale è stata stabilita la distribuzione dei contributi alla Lega Basket femminile e la premialità alle Società che svolgono attività femminile per l'a.s.2023/2024;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.49/2024 assunta dal Presidente federale il 4 aprile 2024.

DELIBERA n.330/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata n.50/2024 assunta dal Presidente federale in data 9 aprile 2024, con la quale è stato reso noto il calendario delle gare del Girone Salvezza del Campionato di Serie A2 Maschile a.s.2023/2024, per agevolare le Società nella programmazione degli impegni casalinghi e delle trasferte previste;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.50/2024 assunta dal Presidente federale il 9 aprile 2024.

DELIBERA n.331/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata n.51/2024 assunta dal Presidente federale in data 9 aprile 2024, con la quale è stato stabilito, per il Campionato Maschile di Serie A2 a.s. 2023/2024, che tra le due squadre vincenti la gara di Finale e promosse in Serie A, il titolo di Campione d'Italia Dilettanti a.s.2023/2024 venga assegnato alla squadra con la miglior posizione in classifica al termine della fase a orologio del campionato;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.51/2024 assunta dal Presidente federale il 9 aprile 2024.

DELIBERA n.332/2024

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata n.54/2024 assunta dal Presidente federale in data 24 aprile 2024, con la quale è stato approvato, in applicazione dei Manuali per la concessione della Licenza rispettivamente al Campionato di Serie A2 maschile e al Campionato di Serie A1 femminile e condizioni per la permanenza nei relativi Campionati a.s.2024/2025, il funzionamento del Cloud federale come da relativo manuale;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.54/2024 assunta dal Presidente federale il 24 aprile 2024.

DELIBERA n.333/2024

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera n.265/2024, assunta dal Consiglio federale nella seduta del 20 marzo 2024, con la quale è stato approvato il Manuale per la concessione della Licenza al Campionato maschile di Serie A2 a.s.2024/2025;

considerato che nel Manuale per la concessione della Licenza al Campionato maschile di Serie A2 a.s.2024/2025 è prevista l'obbligatorietà della fidejussione bancaria a prima richiesta in favore della Lega Nazionale Pallacanestro, rilasciata da primaria banca a garanzia del puntuale adempimento della Società Sportiva a tutti gli obblighi derivanti dagli impegni finanziari assunti dalla Società Sportive nei confronti della Lega Nazionale Pallacanestro e/o di eventuali ingiunzioni e/o lodi resi esecutivi, per mancato pagamento nei termini di rito, dalla Commissione Vertenze Arbitrali verso tesserati e affiliate FIP;

considerato altresì che le Società di cui sopra, dovranno depositare anche l'eventuale fidejussione integrativa in caso di mancato deposito di contratti di sponsorizzazione rilasciata da primaria banca a garanzia del puntuale adempimento della Società Sportiva a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle decisioni della FIP e della Lega Nazionale Pallacanestro;

visto il punto 24.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2024/2025, approvate nell'odierna riunione, in cui si specificano le modalità secondo le quali le Società devono assolvere all'obbligo di presentazione della fidejussione per la partecipazione al Campionato maschile di Serie B a.s.2024/2025;

vista la proposta della Lega Nazionale Pallacanestro con cui chiede di approvare i modelli delle fidejussioni, allegati alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, che devono essere adottati dalle Società che intendono partecipare ai Campionati nazionali maschili di Serie A2 o Serie B a.s.2024/2025;

acquisito il parere favorevole del Segretario della Commissione Tecnica di Controllo;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare i testi tipo di fidejussione bancaria come di seguito riportati, che devono essere utilizzati dalle Società al fine di formalizzare l'iscrizione al Campionato di Serie A2 maschile e al Campionato di Serie B maschile a.s.2024/2025:

TESTO PROROGA FIDEJUSSIONE A2 MASCHILE

CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO BANCARIO (FAC-SIMILE)

Spettabile
Lega Nazionale Pallacanestro
Piazza dei Martiri, 5
40121 Bologna
P.I. 03290941206
PEC: leganazionalepallacanestro@sirbopec.org

LUOGO, DATA

In riferimento alla fidejussione n. _____ di euro _____ (*importo in lettere*) rilasciata dalla banca _____ a favore di Lega Nazionale Pallacanestro in data _____ e nell'interesse della Società _____ per l'ammissione al primo Campionato Nazionale Maschile Dilettanti denominato serie A2, stagione _____ si estende la stessa al campionato 2024/2025.

Con la presente, la sottoscritta banca _____ in persona del sig./sig.ra (*direttore/responsabile banca*) - NOME COGNOME - DATI ANAGRAFICI all'uopo autorizzato/a dichiara che:

- la validità della predetta fidejussione deve intendersi estesa ulteriormente e prorogata fino al 30 giugno 2025;
- che a tal scopo ha accettato lo Statuto, i Regolamenti e le Disposizioni Organizzative Annuali 2024/2025 emessi dalla F.I.P. e lo Statuto, i Regolamenti 2024/2025 emessi dalla Lega Nazionale Pallacanestro, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- che l'ammissione al primo Campionato Nazionale maschile Dilettanti prevede il rilascio di fidejussione bancaria a garanzia degli impegni finanziari assunti dalla predetta Società nei confronti della F.I.P., della Lega Nazionale Pallacanestro, di LNP SERVIZI SRL e di eventuali lodi esecutivi o istanze di ingiunzione dichiarate esecutive, per mancato pagamento nei termini di rito, della Commissione Vertenze Arbitrali verso atleti, allenatori, preparatori fisici, dirigenti tesserati e Società affiliate FIP;

- che detta garanzia deve essere considerata operativa per il pagamento dei debiti della Società _____ per tutti gli obblighi derivanti da:

- Statuto, i Regolamenti e le Disposizioni Organizzative Annuali 2024/2025 emessi dalla F.I.P.;
- Statuto, i Regolamenti e le delibere 2024/2025 emessi dalla Lega Nazionale Pallacanestro;
- decisioni della F.I.P.;
- decisioni della Lega Nazionale Pallacanestro con specifico riferimento a quanto previsto dalle DOA 2024/2025;

La presente proroga della fidejussione viene prestata con espressa volontà di deroga agli art. 1945,1955 e 1957 C.C. ed è valida dal 10 luglio 2024 fino al 30 giugno 2025 e garantisce anche i debiti assunti nel periodo 1 maggio 2024- 30 giugno 2024 nei confronti degli stessi soggetti, senza alcuna eccezione e senza obbligo di preventiva escussione del debitore principale.

Istituto di Credito
Firma della persona autorizzata

TESTO FIDEJUSSIONE A2 MASCHILE

CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO BANCARIO (FAC-SIMILE)

FIDEJUSSIONE N° _____

Spettabile
Lega Nazionale Pallacanestro
Piazza dei Martiri 5
40121 Bologna
P.I. 03290941206
PEC: leganazionalepallacanestro@sirbopec.org

Premesso:

- che la Società codice FIP..... PARTITA IVA ha richiesto di partecipare al primo Campionato Nazionale Maschile Dilettanti denominato Serie A2;
che a tal scopo ha accettato lo Statuto, i Regolamenti e le Disposizioni Organizzative Annuali 2024/2025 emessi dalla FIP e lo Statuto, i Regolamenti 2024/2025 emessi dalla Lega Nazionale Pallacanestro che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che l'ammissione al primo Campionato Nazionale maschile Dilettanti prevede il rilascio di fidejussione bancaria a garanzia degli impegni finanziari assunti dalla predetta Società nei confronti della FIP, della Lega Nazionale Pallacanestro, di LNP Servizi srl e di eventuali lodi esecutivi o istanze di ingiunzione dichiarate esecutive, per mancato pagamento nei termini di rito, dalla Commissione Vertenze Arbitrali verso atleti, allenatori, preparatori fisici, dirigenti tesserati e Società affiliate FIP;
- che detta garanzia deve essere considerata operativa per il pagamento integrale dei debiti della Società per tutti gli obblighi derivanti da:
 - Statuto, i Regolamenti, le deliberazioni e le Disposizioni Organizzative Annuali 2024/2025 emessi dalla FIP;
 - Statuto, i Regolamenti e le delibere 2024/2025 emessi dalla Lega Nazionale Pallacanestro;
 - decisioni della FIP;
 - decisioni della Lega Nazionale Pallacanestro con specifico riferimento a quanto previsto dalle DOA 2024/2025.
- Che detta garanzia deve essere considerata operativa fino all'ammontare massimo di euro 25.000,00 in caso di mancato pagamento somme acclarato da ingiunzioni o lodi arbitrali emessi ai sensi delle vigenti disposizioni della Federazione Italiana Pallacanestro.

Tutto ciò premesso:

la sottoscritta, con sede in, iscritta al n. Registro Società del Capitale Sociale €.....nella persona dei suoi legali rappresentanti Sig. nato a..... il e Sig. nato a..... il nella loro rispettiva qualità di e, iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. e con la presente dichiara di prestare fidejussione solidale per conto della Società

CODICE FIP N. PARTITA IVA obbligandosi irrevocabilmente a corrispondere immediatamente alla prima richiesta scritta, sino alla concorrenza di:

€ 100.000,00 (euro centomila/00)

in favore e nell'interesse della Lega Nazionale Pallacanestro.

La presente fidejussione viene prestata con espressa volontà di deroga agli art. 1945,1955 e 1957 C.C. ed è valida dal 10 luglio 2024 fino al 30 giugno 2025 e garantisce anche i debiti assunti nel periodo 1 maggio 2024 – 30 giugno 2024 nei confronti degli stessi soggetti, senza alcuna eccezione e senza obbligo di preventiva escussione del debitore principale.

La si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia, senza opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto principale e nonostante opposizioni al pagamento formulate dal debitore principale e l'esistenza di contestazioni; si impegna pertanto a versare alla Lega, entro 30 giorni dalla ricezione di specifica richiesta, la somma dovuta quale oggetto della prestazione del garante, in conseguenza dell'inadempimento della società..... agli obblighi di cui alla premessa, con accessori e spese compresi nella garanzia fidejussoria, sempre e comunque nei limiti dell'importo massimo per il quale viene prestata la presente garanzia.

La presente garanzia è rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Tutte le spese, le imposte, e tutti gli altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia sono a carico della società e non della Lega.

Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente garanzia sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

A tutti gli effetti della prestata garanzia e di ogni altro rapporto con la FIP e la Lega Nazionale Pallacanestro, il domicilio della sottoscritta Banca si elegge al seguente indirizzo:

.....

FIRMA

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341,1342 C.C. si approvano espressamente:

1. L'utilizzo della garanzia a prima richiesta;
2. la deroga del disposto di cui agli art. 1945,1955 e 1957 C.C.
3. la deroga di competenza territoriale in sede di contenzioso

FIRMA

NOTA PER L'ISTITUTO BANCARIO: Ogni istituto bancario, per il tramite della propria filiale, dovrà inviare mezzo pec a leganazionalepallacanestro@sirbopec.org copia della fidejussione rilasciata.

TESTO FIDEJUSSIONE INTEGRATIVA A2 MASCHILE

CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO BANCARIO (FAC-SIMILE)

FIDEJUSSIONE N° _____

Spettabile
Lega Nazionale Pallacanestro
Piazza dei Martiri 5
40121 Bologna
P.I. 03290941206
PEC: leganazionalepallacanestro@sirbopec.org

Premesso:

- che la Società codice FIP..... PARTITA IVA ha richiesto di partecipare al primo Campionato Nazionale Maschile Dilettanti denominato Serie A2;
che a tal scopo ha accettato lo Statuto, i Regolamenti e le Disposizioni Organizzative Annuali 2024/2025 emessi dalla FIP e lo Statuto, i Regolamenti 2024/2025 emessi dalla Lega Nazionale Pallacanestro che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che l'ammissione al primo Campionato Nazionale maschile Dilettanti prevede il rilascio di fidejussione bancaria a garanzia degli impegni finanziari assunti dalla predetta Società nei confronti della FIP, della Lega Nazionale Pallacanestro, di LNP Servizi srl e di eventuali lodi esecutivi o istanze di ingiunzione dichiarate esecutive, per mancato pagamento nei termini di rito, dalla Commissione Vertenze Arbitrali verso atleti, allenatori, preparatori fisici, dirigenti tesserati e Società affiliate FIP;
- che detta garanzia deve essere considerata operativa per il pagamento integrale dei debiti della Società per tutti gli obblighi derivanti da:
 - Statuto, i Regolamenti, le deliberazioni e le Disposizioni Organizzative Annuali 2024/2025 emessi dalla FIP;
 - Statuto, i Regolamenti e le delibere 2024/2025 emessi dalla Lega Nazionale Pallacanestro;
 - decisioni della FIP;
 - decisioni della Lega Nazionale Pallacanestro con specifico riferimento a quanto previsto dalle DOA 2024/2025.
- Che detta garanzia deve essere considerata operativa in caso di mancato pagamento somme acclarato da ingiunzioni o lodi arbitrali emessi ai sensi delle vigenti disposizioni della Federazione Italiana Pallacanestro.

Tutto ciò premesso:

la sottoscritta, con sede in, iscritta al n. Registro Società del Capitale Sociale €.....nella persona dei suoi legali rappresentanti Sig. nato a..... il e Sig. nato a..... il nella loro rispettiva qualità di e, iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. e con la presente dichiara di prestare fidejussione solidale per conto della Società

CODICE FIP N. PARTITA IVA obbligandosi irrevocabilmente a corrispondere immediatamente alla prima richiesta scritta, sino alla concorrenza di:

€ **importo stabilito da Comtec (massimo €75.000,00)**

in favore e nell'interesse della Lega Nazionale Pallacanestro.

La presente fidejussione viene prestata con espressa volontà di deroga agli art. 1945,1955 e 1957 C.C. ed è valida dal 10 luglio 2024 fino al 30 giugno 2025 e garantisce anche i debiti assunti nel periodo 1 maggio 2024 – 30 giugno 2024 nei confronti degli stessi soggetti, senza alcuna eccezione e senza obbligo di preventiva escussione del debitore principale.

La si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia, senza opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto principale e nonostante opposizioni al pagamento formulate dal debitore principale e l'esistenza di contestazioni; si impegna pertanto a versare alla Lega, entro 30 giorni dalla ricezione di specifica richiesta, la somma dovuta quale oggetto della prestazione del garante, in conseguenza dell'inadempimento della società..... agli obblighi di cui alla premessa, con accessori e spese compresi nella garanzia fidejussoria, sempre e comunque nei limiti dell'importo massimo per il quale viene prestata la presente garanzia.

La presente garanzia è rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Tutte le spese, le imposte, e tutti gli altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia sono a carico della società e non della Lega.

Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente garanzia sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

A tutti gli effetti della prestata garanzia e di ogni altro rapporto con la FIP e la Lega Nazionale Pallacanestro, il domicilio della sottoscritta Banca si elegge al seguente indirizzo:

.....

FIRMA

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341,1342 C.C. si approvano espressamente:

1. L'utilizzo della garanzia a prima richiesta;
2. la deroga del disposto di cui agli art. 1945,1955 e 1957 C.C.
3. la deroga di competenza territoriale in sede di contenzioso

FIRMA

NOTA PER L'ISTITUTO BANCARIO: Ogni istituto bancario, per il tramite della propria filiale, dovrà inviare mezzo pec a leganazionalepallacanestro@sirbopec.org copia della fidejussione rilasciata.

PROROGA FIDEJUSSIONE B MASCHILE

CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO BANCARIO (FAC-SIMILE)

Spettabile
Lega Nazionale Pallacanestro
Piazza dei Martiri, 5
40121 Bologna
P.I. 03290941206
PEC: leganazionalepallacanestro@sirbopec.org

LUOGO, DATA

In riferimento alla fidejussione n. _____ di euro _____ (*importo in lettere*) rilasciata dalla banca _____ a favore di Lega Nazionale Pallacanestro in data _____ e nell'interesse della Società _____ per l'ammissione al secondo Campionato Nazionale Maschile Dilettanti denominato serie B, stagione _____ si estende la stessa al campionato 2024/2025.

Con la presente, la sottoscritta banca _____ in persona del sig./sig.ra (*direttore/responsabile banca*) - NOME COGNOME - DATI ANAGRAFICI all'uopo autorizzato/a dichiara che:

- la validità della predetta fidejussione deve intendersi estesa ulteriormente e prorogata fino al 30 giugno 2025;
- che a tal scopo ha accettato lo Statuto, i Regolamenti e le Disposizioni Organizzative Annuali 2024/2025 emessi dalla F.I.P. e lo Statuto, i Regolamenti 2024/2025 emessi dalla Lega Nazionale Pallacanestro, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- che l'ammissione al secondo Campionato Nazionale maschile Dilettanti prevede il rilascio di fidejussione bancaria a garanzia degli impegni finanziari assunti dalla predetta Società nei confronti della F.I.P., della Lega Nazionale Pallacanestro, di LNP SERVIZI SRL e di eventuali lodi esecutivi o istanze di ingiunzione dichiarate esecutive, per mancato pagamento nei termini di rito, della Commissione Vertenze Arbitrali verso atleti, allenatori, preparatori fisici, dirigenti tesserati e Società affiliate FIP;

- che detta garanzia deve essere considerata operativa per il pagamento dei debiti della Società _____ per tutti gli obblighi derivanti da:

- Statuto, i Regolamenti e le Disposizioni Organizzative Annuali 2024/2025 emessi dalla F.I.P.;
- Statuto, i Regolamenti e le delibere 2024/2025 emessi dalla Lega Nazionale Pallacanestro;
- decisioni della F.I.P.;
- decisioni della Lega Nazionale Pallacanestro con specifico riferimento a quanto previsto dalle DOA 2024/2025;

La presente proroga della fidejussione viene prestata con espressa volontà di deroga agli art. 1945,1955 e 1957 C.C. ed è valida dal 9 settembre 2024 fino al 30 giugno 2025 e garantisce anche i debiti assunti nel periodo 1 maggio 2024- 30 giugno 2024 nei confronti degli stessi soggetti, senza alcuna eccezione e senza obbligo di preventiva escussione del debitore principale.

Istituto di Credito
Firma della persona autorizzata

C XXC

TESTO FIDEJUSSIONE B MASCHILE
CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO BANCARIO (FAC-SIMILE)

FIDEJUSSIONE N° _____

Spettabile
Lega Nazionale Pallacanestro
Piazza dei Martiri 5
40121 Bologna
P.I. 03290941206
PEC: leganazionalepallacanestro@sirbopec.org

Premesso:

- che la Società codice FIP..... PARTITA IVA ha richiesto di partecipare al secondo Campionato Nazionale Maschile Dilettanti denominato Serie B Nazionale;
- che a tal scopo ha accettato lo Statuto, i Regolamenti e le Disposizioni Organizzative Annuali 2024/2025 emessi dalla FIP e lo Statuto, i Regolamenti 2024/2025 emessi dalla Lega Nazionale Pallacanestro che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che l'ammissione al secondo Campionato Nazionale maschile Dilettanti prevede il rilascio di fidejussione bancaria a garanzia degli impegni finanziari assunti dalla predetta Società nei confronti della FIP, della Lega Nazionale Pallacanestro, di LNP servizi srl e di eventuali lodi esecutivi o istanze di ingiunzione dichiarate esecutive, per mancato pagamento nei termini di rito, dalla Commissione Vertenze Arbitrali verso atleti, allenatori, preparatori fisici, dirigenti tesserati e Società affiliate FIP;
- che detta garanzia deve essere considerata operativa per il pagamento integrale dei debiti della Società per tutti gli obblighi derivanti da:
 - Statuto, i Regolamenti, le deliberazioni e le Disposizioni Organizzative Annuali 2024/2025 emessi dalla FIP;
 - Statuto, i Regolamenti e le delibere 2024/2025 emessi dalla Lega Nazionale Pallacanestro;
 - decisioni della FIP;
 - decisioni della Lega Nazionale Pallacanestro con specifico riferimento a quanto previsto dalle DOA 2024/2025.
- Che detta garanzia deve essere considerata operativa fino all'ammontare massimo di euro 15.000,00 in caso di mancato pagamento somme acclarato da ingiunzioni o lodi arbitrali emessi ai sensi delle vigenti disposizioni della Federazione Italiana Pallacanestro.

Tutto ciò premesso:

la sottoscritta, con sede in, iscritta al n. Registro Società del Capitale Sociale €.....nella persona dei suoi legali rappresentanti Sig. nato a..... il e Sig. nato a..... il nella loro rispettiva qualità di e, iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. e con la presente dichiara di prestare fidejussione solidale per conto della Società

CODICE FIP N. PARTITA IVA obbligandosi irrevocabilmente a corrispondere immediatamente alla prima richiesta scritta, sino alla concorrenza di:

€ 50.000,00 (euro cinquantamila/00)

in favore e nell'interesse della Lega Nazionale Pallacanestro.

La presente fidejussione viene prestata con espressa volontà di deroga agli art. 1945,1955 e 1957 C.C. ed è valida dal 9 settembre 2024 fino al 30 giugno 2025 e garantisce anche i debiti assunti nel periodo 1 maggio 2024 – 30 giugno 2024 nei confronti degli stessi soggetti, senza alcuna eccezione e senza obbligo di preventiva escussione del debitore principale.

La si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia, senza opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto principale e nonostante opposizioni al pagamento formulate dal debitore principale e l'esistenza di contestazioni; si impegna pertanto a versare alla Lega, entro 30 giorni dalla ricezione di specifica richiesta, la somma dovuta quale oggetto della prestazione del garante, in conseguenza dell'inadempimento della società..... agli obblighi di cui alla premessa, con accessori e spese compresi nella garanzia fidejussoria, sempre e comunque nei limiti dell'importo massimo per il quale viene prestata la presente garanzia.

La presente garanzia è rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Tutte le spese, le imposte, e tutti gli altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia sono a carico della società e non della Lega.

Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente garanzia sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

A tutti gli effetti della prestata garanzia e di ogni altro rapporto con la FIP e la Lega Nazionale Pallacanestro, il domicilio della sottoscritta Banca si elegge al seguente indirizzo:

.....

FIRMA

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341,1342 C.C. si approvano espressamente:

1. L'utilizzo della garanzia a prima richiesta;
2. la deroga del disposto di cui agli art. 1945,1955 e 1957 C.C.
3. la deroga di competenza territoriale in sede di contenzioso

FIRMA

NOTA PER L'ISTITUTO BANCARIO: Ogni istituto bancario, per il tramite della propria filiale, dovrà inviare mezzo pec a leganazionalepallacanestro@sirbopec.org copia della fidejussione rilasciata.

DELIBERA n.334/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la comunicazione presentata in data 7 maggio 2024 dalla Lega Nazionale Pallacanestro in merito al Regolamento Interno Lega Nazionale Pallacanestro Stagione 2024/2025;
- acquisito il parere positivo del Coordinatore del Settore Agonistico;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare il Regolamento Interno Lega Nazionale Pallacanestro Stagione 2024/2025 di seguito riportato:

Regolamento Interno Lega Nazionale Pallacanestro Stagione 2024-2025

TITOLO 1

Art. 1) Comunicazioni con le Società

Tutte le comunicazioni in partenza dalla Lega verso le Società avverranno a mezzo mail SPES o specifici comunicati sul sito e/o in Area Riservata. Per comunicazioni di particolare importanza ed urgenza verrà fatta una specifica segnalazione a mezzo sms.

Art. 2) Obblighi delle Società

Alle Società associate alla Lega viene richiesto di:

- rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni della Lega, nonché tutti gli obblighi derivanti, agendo nel pieno rispetto dei principi di lealtà e correttezza;
- rispettare gli obblighi assunti nei confronti delle altre Società associate;
- rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni della FIP;
- rispettare, per quanto di propria pertinenza, gli accordi intervenuti tra la Lega e terzi e comunque collaborare, ove sia previsto, al loro buon esito;
- evitare tassativamente qualsiasi comportamento di propri dirigenti, tecnici, giocatori, collaboratori che possa arrecare discredito o pregiudizio alla Lega, alla F.I.P., al campionato o ad altre associate;
- rispettare gli accordi economici assunti nei confronti di altri tesserati, attraverso l'esibizione di liberatorie bimestrali con normativa FIP per la serie A2 e trimestrali con regolamento LNP per la serie B Nazionale;
- fornire liberatorie alla Lega per l'utilizzo ed il trattamento dei dati personali che potranno essere trattati per fini istituzionali e commerciali secondo quanto previsto dal proprio registro dei trattamenti e per dare attuazione alla convenzione FIP-LNP relativa ai diritti tv e internet;
- dare opportuna comunicazione a tutti i possessori di titoli d'ingresso al palasport dell'effettuazione di riprese audio, video e foto, esentando LNP da qualsiasi controversia in materia di privacy;
- fornire alla Lega la sottoscrizione dell'assunzione di responsabilità per eventuali comportamenti dei propri tesserati in contrasto con le direttive di Lega (all.1)

Art. 3) Contributi

Tutte le Società partecipanti ai Campionati Nazionali sono tenute a sostenere le spese per il funzionamento dei servizi gestiti anche da terzi per conto della Lega, secondo le quote (servizi e associative) proposte annualmente dal Consiglio Direttivo, approvate dal Consiglio Federale e pubblicate nelle DOA per la serie B Nazionale e nel Manuale per la concessione delle Licenze per la partecipazione al campionato di Serie A2 maschile.

Art. 4) Esercizi annuali

La gestione amministrativa della Lega è suddivisa in esercizi annuali, che hanno inizio il 1° luglio e terminano il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 5) Indennità di mora

Il mancato, o ritardato oltre 30 giorni, versamento dei contributi di cui al precedente art.3 nei termini indicati dal Consiglio Direttivo, a qualsiasi causa dovuto, comporta l'applicazione di una indennità di mora fissata nel 10% della somma dovuta.

Art. 6) Garanzia finanziaria

1. Il Consiglio Direttivo propone al Consiglio Federale annualmente l'importo e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie, cui è subordinata l'ammissione ai campionati.

2. La garanzia finanziaria consiste in una fidejussione bancaria o in un deposito cauzionale di importo annuale fisso, differenziato a seconda del settore di appartenenza (serie A2 o serie B Nazionale).

3. La fidejussione è posta a garanzia in primis dei crediti LNP, che come tali devono considerarsi privilegiati rispetto a tutti gli altri crediti, ed anche a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento contenute in provvedimenti di ingiunzione e/o lodi arbitrali, resi esecutivi dalla C.V.A. per obbligazioni assunte nella stagione 2024/2025 e nei mesi di maggio e giugno 2024 (pertanto relative alla stagione sportiva 2023/2024), e può essere escussa, una volta decorso inutilmente il termine assegnato per l'adempimento.

Su tale garanzia, pertanto, la Lega opera immediatamente e senza specifiche formalità per il pagamento dell'intera somma di debito delle società verso la Lega.

4. La garanzia finanziaria, in caso di utilizzo, dovrà essere automaticamente reintegrata entro i termini annualmente fissati dal Manuale delle licenze e dalle DOA, pena il pagamento delle ammende previste.

5. Le persone legittimate a presentare una richiesta di escussione sono gli atleti, gli allenatori, i preparatori fisici, i dirigenti tesserati e le società che beneficiano di un lodo esecutivo.

Verranno fissate ogni anno due date entro le quali le richieste di escussione andranno presentate a mezzo spes o pec presso la Segreteria della LNP.

In caso di presentazione, entro il termine stabilito, di più di una richiesta di escussione, la somma oggetto della fidejussione, sarà distribuita ai creditori legittimati con l'applicazione del principio del concorso tra loro.

In ragione di ciò, laddove la somma disponibile sia incapiente per tutti, si dovrà procedere a calcolare la percentuale di soddisfazione, percentuale da calcolarsi in proporzione dei crediti rispettivamente vantati.

In concreto si procede:

- alla somma di tutti i crediti concorrenti;

- alla divisione della somma da distribuire per il totale dei crediti concorrenti, ottenendo il coefficiente di riparto;

- alla moltiplicazione di ogni singolo credito per il coefficiente di riparto.

Qualora venisse eseguito il preavviso di reintegro, allo scadere della successiva data prefissata per la presentazione delle richieste di escussione, sarà nuovamente avviata analoga procedura di escussione per le somme residue o successive in caso di presentazione di più di una richiesta.

Resta inteso che anche in questo caso, i debiti verso LNP delle società escusse, avranno titolo di privilegio e come tali verranno saldati per primi e per l'intera somma.

Si precisa che i creditori che hanno presentato una istanza di escussione entro la prima data ma che all'esito della procedura di distribuzione siano rimasti titolari di un credito residuo, potranno ripresentare l'istanza di escussione entro il termine della seconda data, concorrendo così, assieme agli altri creditori, alla procedura di distribuzione secondo il principio del concorso tra loro di cui sopra.

Art.7) Criteri di gestione economica e finanziaria

1. In aggiunta alle garanzie di cui all'articolo precedente, il Consiglio Direttivo può stabilire, a carico delle Società, obblighi di carattere economico e finanziario, come ad esempio la creazione di fondi o riserve o interventi di carattere straordinario.

Art. 8) Accordi economici

1. Le Società, nella stipula degli accordi economici con gli atleti ed allenatori non professionisti, si impegnano ad adottare l'apposito modello unico di accordo redatto dalla Lega Nazionale Pallacanestro.

Per le Società di serie A2 è obbligatorio il deposito presso LNP dei contratti dei tesserati iscritti alle associazioni di categoria aderenti all'Accordo Quadro, con le modalità indicate in apposita comunicazione inviata da LNP. A partire dal giorno della sottoscrizione di ogni contratto, il mancato/ritardato deposito verrà sanzionato (ammenda a carico della Società) con euro 2.500,00 oltre il 15esimo giorno, con euro 5.000,00 oltre il 30esimo giorno, con euro 10.000,00 dal 31esimo giorno in poi.

2. ASSICURAZIONE

È fatto obbligo alle Società di sottoscrivere una polizza assicurativa, con beneficiari i tesserati, con massimali non inferiori a quelli riportati:

CASO MORTE € 1105.000,00

CASO LESIONI € 1105.000,00 franchigia 35%

RIMBORSO SPESE MEDICHE € 5.000,00 scoperto 10% min. € 150,00

Limite spese fisioterapiche € 600,00

Ogni Società ha facoltà di scegliere la compagnia assicurativa con cui stipulare le polizze e copia della relativa documentazione deve essere presentata presso LNP via e-mail a assicurazioni@legapallacanestro.com entro il venerdì precedente l'inizio del Campionato e/o ogni venerdì precedente all'utilizzo in campo del nuovo tesserato.

La presentazione oltre i termini, la stipula con massimali inferiori a quelli riportati e la mancata presentazione della documentazione, saranno sanzionate dal Giudice di Lega.

In caso di mancata stipula, LNP procederà autonomamente escutendo la fidejussione dell'importo necessario per sottoscrivere la sopraindicata assicurazione con proprio broker assicurativo di fiducia.

Art. 8bis) Liberatorie serie B Nazionale

a) Tutte le Società partecipanti al Campionato di Serie B Nazionale sono obbligate, come da deliberazione di Lega del 6 gennaio 2015, a presentare alle scadenze del 16 gennaio, 16 aprile e 16 giugno di ogni stagione sportiva una dichiarazione liberatoria sottoscritta da ogni tesserato (tecnico/atleta) inserito in lista N che attesti la corresponsione di ogni impegno economico maturato alla data del 30 novembre, del 28 febbraio e 30 aprile.

b) Le dichiarazioni liberatorie devono essere sottoscritte anche in assenza di accordi economici o in caso di accordi economici con scadenze diverse.

Le dichiarazioni degli atleti minori, nel caso che non ricevano alcun compenso, possono essere sostituite da un'autocertificazione resa dal legale rappresentante della Società.

c) Le dichiarazioni liberatorie rilasciate su modello predefinito saranno consegnate, anche a mezzo mail, dalle Società a LNP che darà conferma dell'avvenuta consegna ad ogni tesserato attraverso mail o sms con notifica di ricezione.

d) La mancata sottoscrizione e la conseguente mancata consegna a LNP delle dichiarazioni liberatorie dovuta a incuria del tesserato o al venir meno al suo interesse, potrà essere sostituita da opportuna documentazione da parte della Società che attesti ogni adempimento degli impegni assunti.

e) In caso di successiva contestazione o dimostrazione di mendacità della documentazione di cui ai punti a) e d), LNP trasmetterà la documentazione alla Procura Federale per le indagini del caso.

f) L'organo deputato ai controlli è il Giudice di Lega, il quale con il supporto della Segreteria LNP, redigerà l'apposito verbale entro 5 giorni dalle relative scadenze da inviare al Consiglio Direttivo con elenco Società inadempienti e sanzioni applicate e tale elenco verrà pubblicato nelle successive 48 ore dopo la delibera del Consiglio Direttivo, sul sito LNP.

Art. 9) Marchi di Lega

1. Il Consiglio Direttivo delibera l'adozione dei marchi di Lega.

2. L'uso dei marchi di Lega è finalizzato ad esternare l'appartenenza, provenienza, organizzazione, produzione o sponsorizzazione della Lega relativamente a beni, servizi o manifestazioni, in tutte le occasioni in cui ciò si riveli necessario od opportuno.
3. La Lega è esclusivo titolare dei marchi di Lega.
4. L'uso di tali marchi spetta in via principale alla Lega. Alle Società associate ne è consentito l'uso in occasione di manifestazioni organizzate e promosse dalla Lega.
5. Il Consiglio Direttivo disciplina con opportuna normativa condizioni e modalità di uso dei marchi di Lega da parte delle Società.
6. Ogni uso improprio, o comunque difforme dalle prescrizioni del Consiglio Direttivo, dei marchi da parte delle Società costituisce infrazione disciplinare che sarà sanzionata nei modi e nelle forme decise dal Giudice di Lega.

Art. 10) - Rapporti con la Federazione Italiana Pallacanestro e le altre Leghe

1. La Lega stipula con la F.I.P., di norma con cadenza quadriennale, una Convenzione che disciplina le questioni di comune interesse e l'attribuzione alla Lega delle competenze ad essa delegate, regolandone le modalità di svolgimento.
2. La Lega può stipulare convenzioni con altre Leghe (anche estere) per disciplinare le questioni di comune interesse e per eventualmente condividere uffici o servizi comuni, nonché per giovare di possibili sinergie.
3. La Lega stipula con la FIP un contratto per l'assegnazione dei diritti TV e Internet che potranno essere utilizzati anche in forma esclusiva con emittenti locali o nazionali e attraverso la piattaforma LNP pass per lo streaming in diretta di tutte le gare.
4. La Lega verifica, su indicazione della FIP, la documentazione relativa alle proprie competenze prodotta dalle Società per il rilascio della Licenza per il campionato di serie A2.

Art. 11) - Ordinamento e formula del campionato e di altre manifestazioni

1. La Lega è competente a proporre l'ordinamento e la formula, nonché la determinazione dei numeri delle promozioni e delle retrocessioni delle squadre partecipanti ai campionati non professionistici maschili di pallacanestro, strutturati con fasi a carattere nazionale, secondo le modalità previste nella convenzione ratificata dal Consiglio Federale della F.I.P.
2. La Lega è competente a proporre l'ordinamento e la formula di altre manifestazioni per i Campionati di competenza.

Art. 12) - Calendario e organizzazione dei campionati e di altre manifestazioni

1. La formulazione dei calendari verrà effettuata dalla F.I.P. in collaborazione con LNP, tenendo conto per quanto possibile delle indicazioni e delle necessità societarie raccolte e segnalate da LNP.
2. Lo spostamento di gare è di esclusiva competenza del Settore Agonistico della F.I.P. secondo quanto previsto dall'art.32 R.E. Gare.
3. A LNP è assegnato il compito di proporre al Settore Agonistico date e campi per lo svolgimento delle gare per cui sia stato richiesto uno spostamento.

Le richieste di spostamento devono essere inviate contestualmente a Settore Agonistico e LNP, che esprimerà il proprio parere e proporrà al Settore Agonistico date e campi individuati per lo spostamento.

Le Società possono indicare un solo campo alternativo a quello di gioco.

Art. 13) - Disposizioni organizzative

Sono regolamentate:

le caratteristiche e le dotazioni degli impianti di gioco (come da DOA art. 52 per la serie B Nazionale e manuale delle licenze per la serie A2)

Caratteristiche aggiuntive serie A2	Caratteristiche aggiuntive serie B Nazionale
<p>Ostacoli protetti se le misure out del campo sno nei limiti minimi Esposizione adesivi come da layout approvato dall'ufficio marketing LNP 2 spogliatoi atleti con lettino massaggi 2 spogliatoi staff 2 tabelloni elettronici di cui uno con nomi e falli 24" con indicazione tempo di gioco Disponibilità macchine del ghiaccio posizionamento postazione rilevazioni statistiche preferibilmente in applicazione norme FIBA sala stampa arredata a platea con wifi area tribuna autorità e area ospitalità area tribuna tifosi ospiti delimitata con ingresso e servizi autonomi con segnaletica esterna ed interna punto di ristoro tribuna stampa con wifi e postazioni di lavoro zona mista con backdrop approvato da marketing LNP parcheggio per mezzi del service tv biglietteria esterna led pubblicitari almeno di 12 metri di lunghezza fronte tv cubi per cambi uguali su tutti i campi con esclusiva pubblicità LNP</p>	<p>posizionamento postazione rilevazioni statistiche area stampa con wifi cablaggio per emissioni audio/video punto di ristoro led pubblicitari di almeno 12 metri di lunghezza</p>

LNP invierà alle Società di serie A2 e serie B Nazionale un protocollo illustrativo relativo alle caratteristiche in elenco ed effettuerà controlli sui campi con propri incaricati verificando la presenza delle caratteristiche richieste.

Verranno prese in esame e verificate anche eventuali segnalazioni di Società avversarie.

Le inadempienze verranno valutate e sanzionate dal Giudice, sentita la relazione dell'incaricato al controllo.

Aspetti organizzativi per la serie A2 e serie B Nazionale

a) accesso ai campi

E' consentito l'accesso al campo di gioco a:

- iscritti a referto
- rispettivi staff muniti di opportuno pass identificativo con generalità e logo societario e LNP
- eventuali indicazioni di protocolli COVID

b) utilizzo tessere LNP

Sono assegnate 5 tessere LNP ad ogni Società, che consentono ingresso libero su tutti i campi di gioco per la regular season, mentre per i playoff e i playout l'ingresso sarà subordinato ad un accredito da inviare entro 48 ore dall'inizio della gara.

Sono assegnate tessere LNP ai membri del Consiglio Direttivo e delle Commissioni LNP, allo staff LNP che consentono l'ingresso libero su tutti i campi di gioco in ogni fase dei campionati nazionali.

Nota: le tessere vanno esibite al botteghino (non all'ingresso) e sono valide per ricevere un titolo d'ingresso vidimato SIAE e valido per la gara in oggetto. Ciò perché il tesserino non è un titolo d'ingresso SIAE.

c) agreement fra Società (ingressi)

A disposizione delle squadre ospiti: oltre alle tessere LNP che concedono il diritto all'ingresso

a 5 persone ed al di là di eventuali accordi diretti intercorsi tra le Società che vadano a variare ulteriormente il

numero totale di accessi, la squadra ospitante è comunque tenuta a concedere l'ingresso al seguente numero di persone (extra tessere LNP):

- nei campionati A2: l'ingresso libero alla gara per 15 persone oltre allo staff a referto;
- nel campionato Serie B Nazionale: l'ingresso libero alla gara per 8 persone oltre allo staff a referto;

L'elenco dovrà essere preventivamente comunicato alla Società ospitante entro le 24 ore precedenti alla gara. Va ricordato che per disposizione DOA alla tifoseria ospite va concesso un numero di posti pari al 10% della capienza dell'impianto di gioco (che per il campionato di serie A2 è intesa comunque per 2.000 posti minimi)

d) biglietti riservati a LNP per partner e ospiti

Ogni Società assegna stabilmente a LNP 10 biglietti per ogni gara casalinga di stagione regolare e ogni gara di playoff destinati ai partner e ospiti, di cui LNP comunicherà i nominativi in caso di utilizzo.

I biglietti assegnati a LNP dovranno essere della migliore categoria offerta dai Club, (es. parterre) in ottima posizione (in una delle prime 4 file a partire dal campo). Non sono ammessi biglietti non numerati.

Tutti i biglietti assegnati a LNP dovranno comprendere l'accesso all'area hospitality. In caso di mancata disponibilità, LNP si riserva di darne notifica al Giudice di Lega per gli opportuni provvedimenti.

Sarà compito della Lega comunicare entro le 72 ore antecedenti la partita l'eventuale non utilizzo degli stessi consentendo alla Società di disporre a pieno titolo dei biglietti riservati a LNP per partner e ospiti.

e) utilizzo campi squadre in trasferta

Nel campionato di serie A2 e di serie B Nazionale è fatto obbligo alle Società ospitanti a rendere disponibile, se richiesto, un adeguato campo di allenamento con l'uso dei palloni per il giorno precedente la gara e la disponibilità per almeno un'ora nella mattina del giorno di gara dei palloni ufficiali e del campo di gioco. **Alle società di Serie B, qualora precedenti impegni non consentissero l'utilizzo dell'impianto di gioco, è permesso indicare altro impianto, dotato di parquet, in cui siano messi a disposizione i palloni da gara (delibera CD del 13 ottobre 2023).**

f) format dell'evento-gara

Il format dell'evento gara è obbligatorio per il campionato di serie A2 e serie B Nazionale

- Carrello portapalloni

Il carrello portapalloni Molten può essere esposto al centro del campo nella fase che precede l'inizio della gara o dell'intervallo. Se mostra altri marchi, può essere utilizzato solo a patto che non siano concorrenziali alla ditta Molten (leggi: altri produttori/distributori di palloni).

- Pre-gara

Le squadre devono avere a disposizione 25 minuti effettivi di riscaldamento.

- Presentazione delle squadre:

A 5 minuti dal fischio dell'arbitro per i tre minuti (quindi ad 8' dall'inizio della gara) le due squadre fanno rientro in panchina. Lo speaker presenta prima la squadra ospite, poi la squadra di casa, annunciando giocatore per giocatore ed i due allenatori, che si schiereranno uno per volta (dal numero 0 in poi) nella propria metà campo, costituendo così una fila.

Al termine della presentazione delle squadre è compito della Società ospitante diffondere l'Inno Nazionale per 100 secondi. Il supporto musicale va fornito dalla Società ospitante.

Successivamente sarà dato dagli arbitri il fischio che segnala i 3' all'inizio della gara.

- Annunci speaker:

Nel momento immediatamente successivo al fischio arbitrale che segnala i 3' all'inizio della gara, lo speaker deve annunciare i partner LNP (title sponsor, pallone ufficiale, ecc...), utilizzando una formula di testo univoca che verrà comunicata da LNP.

Il Title sponsor OLD WILD WEST vi dà il benvenuto alla partita tra XXXX e YYYY, la partita si gioca con il pallone Molten, pallone ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro. Buon Divertimento!

- Modalità intervallo:

L'intervallo lungo fra il secondo e terzo quarto ha una durata di 15 minuti, per consentire attività sociali e commerciali alla squadra di casa della durata di 10 minuti. Salvaguardando comunque alla squadra ospite la disponibilità del campo per i restanti 5 minuti.

- Interviste post-gara:

La squadra di casa ha l'obbligo di rendere visibile il logo LNP nello spazio adibito alle interviste post-gara. Va

utilizzato il backdrop inviato da LNP Servizi ogni inizio stagione alle Società.

g) Rilevazioni statistiche e netcasting

La Società ospitante è OBBLIGATA ad eseguire le rilevazioni statistiche con software fornito da LNP o da soggetto autorizzato da LNP e con rilevatori tecnicamente formati inserendole in tempo reale sul sito LNP secondo le indicazioni tecniche ricevute.

La Società ospitante dovrà sopperire ad eventuali anomalie tecniche inviando il file o il cartaceo delle rilevazioni statistiche entro e non oltre un'ora dall'orario di fine gara.

TITOLO 2

Comunicazione e Media

Art. 1 - Strutture funzionali per i media accreditati (Serie A2, B Nazionale)

1.1 Le Società sono tenute a predisporre, negli impianti di gioco, apposite strutture funzionali (tribuna stampa, sala stampa/sala interviste) destinate ai giornalisti accreditati *con un numero di posti almeno pari a quello dei giornalisti accreditati per ogni singola partita*. E' fatto obbligo per ciascun Club di prevedere all'interno del proprio palazzetto di gioco una copertura Internet wireless gratuita ed obbligatoriamente in grado di sostenere una richiesta di connessione pari al numero dei media accreditati.

1.1.2 **Si rende OBBLIGATORIA per le Società partecipanti ai campionati di Serie A2 l'istallazione una linea ADSL ad alta velocità (e/o fibra se disponibile), ad USO ESCLUSIVO del rilevamento statistico.** E sulla quale NON devono viaggiare altre comunicazioni (giornalisti, fotografi, ecc...). Al termine della gara la stessa linea va messa a disposizione per la trasmissione di immagini qualora gli accordi per la copertura televisiva dovessero richiedere l'invio in tempi rapidi di materiale video della partita appena terminata.

1.2. Le aree media dovranno essere DELIMITATE prima, durante e dopo l'incontro, ai fini della sicurezza di giornalisti, fotografi e tecnici radiotelevisivi che vi lavorano.

Art. 2 Dirigente responsabile dell'Ufficio Stampa (Serie A2, B Nazionale)

2.1. Ciascuna Società individua un dirigente responsabile dei rapporti con i media, dandone ad inizio stagione comunicazione alla LNP e all'USSI, contestualmente alle altre cariche sociali.

2.2. Il dirigente responsabile:

- mantiene i contatti con l'Ufficio Comunicazione LNP e con i responsabili di zona dell'Ussi;
- cura i rapporti con i vari mezzi di informazione;
- cura la tempestiva fornitura ai media dei dati statistici degli incontri;
- supervisiona l'operato degli statistici selezionati dalle Società ed è responsabile ultimo del funzionamento/mancato funzionamento del servizio di Netcasting;
- cura l'organizzazione della conferenza stampa e delle interviste di fine partita **(solo A2; facoltativo B Nazionale)**.

Il responsabile della comunicazione è tenuto a restare a disposizione dei colleghi dall'apertura della sala stampa *(almeno 90 minuti prima dell'inizio di ogni partita)* fino ad ultimazione del loro lavoro; questo, ovviamente, nell'ambito della chiusura della sala stampa prevista, e non oltre, le 2 ore dal termine dell'incontro (solo A2).

Art. 3 Giornalisti e altri soggetti accreditati (Serie A2 e Serie B Nazionale)

3.1. Possono essere ammessi a fruire delle strutture approntate dalle Società unicamente:

- i giornalisti muniti di tessera CONI o USSI;
- i giornalisti muniti di tessera dell'ordine professionale, che facciano pervenire richiesta scritta di accredito entro le ore 12.00 del penultimo giorno precedente l'incontro. Gli accrediti fatti pervenire successivamente a questo termine saranno accolti a discrezione delle Società;
- i tecnici radiotelevisivi autorizzati;
- i fotografi che abbiano fatto pervenire richiesta di accredito secondo le modalità previste;
- è discrezione delle Società l'accettazione degli accrediti stampa in numero superiore alla capienza della tribuna stampa e la gestione delle disponibilità, garantendo come minimo: 1 accredito per quotidiani nazionali sportivi e non; 3 per i quotidiani a diffusione locale.

- in caso di richieste over quota, saranno gradualmente ridotte le richieste multiple per la stessa testata, al fine di favorire l'accesso di più testate. Sempre a discrezione dei Club.

3.2. Le Società NON consentiranno l'accesso alla tribuna e alla sala stampa a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La tribuna stampa è un'area di lavoro riservata esclusivamente agli operatori del settore.

3.3. *Le Società devono prevedere* la possibilità di mettere a disposizione dei media, ove possibile, un'area di parcheggio loro riservata, *indicata con adeguata cartellonistica*. Tale area sarà gestita dal Club che non sarà mai responsabile di eventuali atti di vandalismo nei confronti dei mezzi in essa parcheggiati.

3.4. I media che lavorano in tribuna e sala stampa devono mantenere un comportamento il più imparziale possibile, evitando atteggiamenti che possano fomentare intemperanze del pubblico verso giocatori, arbitri, dirigenti e giornalisti stessi. O che siano irrispettosi ed offensivi verso gli stessi. Tali comportamenti legittimano la Società ospitante al ritiro dall'accredito concesso. E possono essere evidenziati al Giudice di Lega.

3.4.1. *Le singole Società, in accordo con l'USSI e dandone comunicazione immediata a LNP, possono affidare all'USSI stessa la supervisione e la gestione di tribuna e sala stampa in occasione delle gare ufficiali.*

Art. 4 Postazioni telecamere, cronisti e fotografi (Serie A2, B Nazionale)

4.1. Le Società sono tenute a individuare idonee postazioni-piattaforma per le telecamere, con priorità assoluta per le emittenti Nazionali e locali detentrici dei diritti. Con piano calpestabile di 200 cm x 250 cm (1 camera) e 500 cm x 250 (2 camere).

Le piattaforme devono essere predisposte in zone la cui visuale di ripresa delle telecamere NON possa essere in alcun modo ostruita dagli spettatori.

4.2. Le Società sono tenute a individuare idonee postazioni per i telecronisti e i radiocronisti, adeguatamente protette dal pubblico, collocate preferibilmente a bordo campo e in postazione centrale rispetto al campo o, in alternativa, in angolo retto sotto canestro, con priorità assoluta per le reti Nazionali; ed a seguire le TV locali detentrici dei diritti.

4.3. I fotografi verranno collocati a bordo campo e resi individuabili mediante simbolo di riconoscimento (pettorina, badge, accredito). La loro dislocazione dovrà essere tale da conciliare le loro esigenze con quelle di giocatori e arbitri e, non dovrà costituire ostacolo alla ripresa televisiva della cartellonistica, rotor o led luminosi. La collocazione ideale dei fotografi è dietro i led luminosi di bordo campo, ricavando un apposito corridoio loro dedicato.

Art. 5 Database fotografico LNP (Serie A2 e serie B Nazionale)

5.1. Ai Club, attraverso i propri fotografi ufficiali, viene richiesto in forma obbligatoria di caricare sul database di LNP 5 foto nel corso dell'intervallo della gara; ed altre 5 (o più) al termine della stessa. Vengono richieste immagini dei principali protagonisti della partita, equamente suddivise in azioni di attacco di entrambe le squadre. In formato sia verticale che orizzontale, per la piena fruizione delle piattaforme web (sia LNP che dei Club). In caso di mancato rispetto dell'obbligatorietà di caricamento delle immagini, il Club sarà soggetto alla valutazione del Giudice di Lega ed all'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 6 Sala stampa e tribuna stampa (Serie A2 e serie B Nazionale)

6.1. Le Società sono tenute ad attrezzare opportunamente una sala stampa in ogni impianto, dotandola di almeno due linee telefoniche abilitate a chiamate esterne e prese di corrente elettrica, una fotocopiatrice e *allestendo un punto ristoro*. L'accesso alla sala stampa ed alla tribuna stampa, riservato unicamente ai media, dovrà essere aperto non oltre i 90 minuti prima della gara; e rimanere a disposizione dei media fino a 2 ore dalla fine della gara.

6.2 E' fatto obbligo per ciascun Club di realizzare 2 backdrop interviste: 1 per la sala stampa (dimensioni larghezza 300 x altezza 220) ed 1 per le interviste in campo (larghezza 200 x altezza 220). Si invita a rispettare obbligatoriamente le indicazioni di Area Marketing LNP per l'applicazione di loghi e visibilità dei partner LNP, seguendo fedelmente la riproduzione corretta dei loghi stessi per posizionamento, grafica e colori (il layout è disponibile in Area Riservata sito LNP).

6.3. Le Società sono tenute ad attrezzare opportunamente una tribuna stampa in ogni impianto, dotata di tavoli d'appoggio e prese elettriche (una per ogni posto), *per un numero minimo di posti fissato in 20*. In caso di

accreditati superiori alla capienza della tribuna stampa, le Società dovranno individuare un luogo diverso all'interno dell'impianto, dove poter consentire il regolare svolgimento del proprio lavoro a tutti i media che riterrà opportuno accreditare oltre la capienza fissata. La dotazione della sala stampa per la serie B Nazionale sarà ridotta rispetto a quella della serie A2 in proporzione alla differenza della capienza.

6.4. La sala stampa dovrà essere attrezzata anche per un apposito spazio interviste e dotata di attrezzature idonee allo scopo: un tavolo, 3 posti a sedere, almeno un microfono, impianto di diffusione nella sala provvisto di amplificatori da piazzare ai lati della sala, backdrop. Qualunque altro tipo di microfono e apparecchi di registrazione privati non dovrà ostruire la vista o costituire ostacolo o disturbo per il lavoro dei media presenti. Ogni Società dovrà garantire la massima sicurezza di atleti e tecnici e dirigenti nel percorso per raggiungere la sala stampa-interviste e successivo rientro negli spogliatoi. Al termine di ogni gara è obbligatoria in sala stampa la presenza dell'allenatore e di un giocatore a scelta per ogni squadra. Tali persone devono presentarsi entro 20 minuti dalla fine della gara. La procedura prevede obbligatoriamente la precedenza per i rappresentanti della squadra ospite. A seguire quelli della squadra ospitante. E' concessa la facoltà dell'intervista congiunta, ma non costituisce obbligo e solo su accettazione della squadra ospite.

6.5 Modalità interviste televisive post gara: deve avere assoluta priorità al/ai partner nazionale di LNP, cui va messo a disposizione almeno un giocatore e l'allenatore, per ogni squadra. In assenza del partner di LNP, avrà priorità eventuale emittente titolare dei diritti di trasmissione in diretta della partita, e a seguire, quelle ufficiali dei Club.

Art. 7 Produzione televisiva serie A2

7.1 Le società partecipanti al campionato di Serie A2 devono effettuare, a mezzo di service di comprovato livello professionale, fornito da emittente locale TV partner o tramite accord con il club, la ripresa televisiva della gara. Lo standard di Produzione è fissato nel format minimo bicamera presidiata (o superiore, facoltativo). La ripresa della gara casalinga va messa a disposizione in tempo reale, nel rispetto integrale dello standard Tecnico audio/video, che sarà comunicato da LNP in base alle esigenze di utilizzo del segnale, obbligatoriamente completa di commented utilizzando per la veicolazione del segnale la tecnologia di connessione fornita da LNP, il cui utilizzo va inteso come esclusivo per l'emissione del flusso televisivo per consentire la vision in diretta e on-demand sulla piattaforma digitale streaming LNP PASS e/o in upload come forma di backup del file audio/video in caso di necessità.

Sempre collegato alla necessità della Produzione televisiva, le Società devono mettere a disposizione di LNP il codice protocollo della consolle di gestione del tabellone elettronico dell'impianto di gioco (da ottenere dal fornitore/produttore dell'apparecchiatura) in un formato informatico leggibile dal partner tecnologico LNP al fine di poter creare, per la grafica televisiva LIVE, la sovrapposizione riportante tutti gli elementi necessari (cronometro, 24 secondi, punteggio, falli personali, quarto di gioco).

Art. 7bis Back up video (A2 – B Nazionale)

7.1. Non esiste obbligo di consegna del file video alla squadra ospite, né diritto di ottenerla per quella ospitata, a meno di accordi antecedenti alla gara. Alla squadra ospitante resta l'obbligo di possesso del file video, come forma di backup.

7.2 La ripresa televisiva ad uso delle emittenti televisive locali è atto soggettivo legato ai rapporti in essere tra Società ospitante ed emittente locale.

Art. 8 – Tv e Radio Ufficiali dei Club (Serie A2, B Nazionale)

8.1 Da art. 3 comma f) dello Statuto, LNP gestisce e coordina i rapporti con le Società di Media e Broadcasting per lo sfruttamento collettivo dei diritti radio/televisivi e dà attuazione al contratto con FIP per il trasferimento e il conferimento a LNP dei diritti radio/televisivi ed internet afferenti alla trasmissione delle gare maschili di serieA2, di serie B Nazionale di Super Coppa e Coppa Italia maschile attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di assunzione di responsabilità sottoscritta dalle Società quale forma di liberatoria a favore di LNP. Eventuali dirette, sempre e solo in ambito locale, di emittenti televisive di digitale terrestre possono essere consentite solo ed esclusivamente su autorizzazione di LNP.

Il Consiglio Direttivo LNP fissa annualmente le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni attraverso una

specifica delibera.

I Club hanno facoltà di effettuare accordi con emittenti televisive di digitale terrestre, dandone notizia a LNP, per la trasmissione delle loro gare, che potrà avvenire solo in differita, con un embargo di 120 minuti, esclusivamente in ambito locale (**NO WEB**). In caso di partite riprese dal partner nazionale di LNP, va prevista la possibilità che le emittenti ufficiali dei Club non possano effettuare alcuna ripresa della partita. In tal caso, il service dell'emittente televisiva nazionale partner di LNP ha il diritto di precedenza nell'utilizzo della piazzola di ripresa centrale, in posizione rialzata sulla linea centrale del campo. In caso di più telecamere a riprendere l'evento, quelle degli altri service avranno diritto a posizionarsi lateralmente rispetto a quelle del service televisivo nazionale partner di LNP.

8.2 Per quanto riguarda i diritti radiofonici i Club hanno facoltà di effettuare accordi per la trasmissione delle loro gare in ambito locale/regionale/nazionale (webradio).

8.3 Gli accordi con le emittenti ufficiali (tv) dovranno prevedere l'obbligo di inserire i loghi di LNP e dell'eventuale title sponsor del campionato ad inizio e fine telecronaca.

8.4 Le emittenti radiofoniche e televisive prendono atto che LNP istituzionalmente nonché su mandato delle Società può concludere accordi con emittenti televisive e radiofoniche nazionali o circuiti nazionali per la diffusione di gare o di programmi in diretta del campionato e che queste hanno la precedenza su qualunque altro accordo stipulato in ambito locale.

8.6 Gli accordi che le Società sottoscriveranno con le loro emittenti ufficiali dovranno comprendere quanto indicato in questo regolamento e di loro competenza.

Art. 9 Postazioni per Tv e Radio Ufficiali delle Società (Serie A2, B Nazionale)

9.1 La Società ospitante è tenuta a mettere a disposizione della propria tv ufficiale e di quella del club ospite una postazione di lavoro dotata di tavolo, corrente elettrica e due posti per telecronista e commentatore. La postazione dovrà essere collocata ove normalmente viene sistemata quella della/e tv partner di LNP e, in presenza di essa/e, in altra idonea posizione.

Sempre – nei limiti del possibile - a bordo campo e separata dal contatto con il pubblico. Gli eventuali costi aggiuntivi da sostenere sono a carico dell'emittente televisiva ospite.

9.2 Per le radio ufficiali, è fatto obbligo alle Società di mettere a disposizione, sia dell'emittente della Società di casa che di quello ospite, una postazione dotata di tavolo, corrente elettrica e due posti per radiocronisti. L'eventuale installazione di linea telefonica dedicata ed apparecchio telefonico è a carico dell'emittente radiofonica ospite.

Art. 10 Diritti Internet (Serie A2 e Serie B Nazionale)

10.1 LNP è titolare ESCLUSIVA dei diritti per la trasmissione in diretta internet delle partite di Serie A2 e di Serie B Nazionale attraverso il progetto LNP PASS.

10.2 I Club sono tenuti a mettere a disposizione di LNP, per la fruizione dei diritti Internet, quanto richiesto. La Società ospitante è OBBLIGATA a fornire le immagini prodotte, complete di commento, a LNP PASS ad uso per la diretta su piattaforma web LNP PASS Attraverso opportuno cablaggio per emissioni audio/video, come previsto dalle DOA (art. "Obbligo di ripresa televisiva"), seguendo le indicazioni tecniche che saranno comunicate da LNP.

10.3 Le dirette web trasmesse da LNP da partner di LNP o proposte nell'ambito dell'offerta "LNP PASS", non potranno essere trasmesse LIVE né da altre emittenti (tv DTT) né sul web dai siti, dai canali ufficiali Social dei Club o dalle piattaforme web delle emittenti televisive loro partner, in qualunque formato, anche parziale. La stessa limitazione vale per le DIFFERITE, che sul web potranno essere proposte esclusivamente dalla piattaforma LNP PASS, ad esclusiva fruizione degli abbonati.

Art. 11 Segnalazioni e sanzioni di mancato rispetto del Regolamento Media (Serie A2, B Nazionale)

11.1 Inadempienze e violazioni al presente regolamento saranno riscontrate da LNP e USSI, che accetteranno segnalazioni provenienti unicamente dai Club stessi.

11.2 Le inadempienze rispetto alle obbligazioni di cui al presente regolamento, verranno valutate ed eventualmente sanzionate dal Giudice di Lega.

Art.12) Riprese televisive Programmazione televisiva partner TV nazionale LNP

- a) In caso di selezione della gara per la diretta televisiva (sia partner televisivo nazionale che LNP PASS), nel più breve tempo possibile ciascuna Società deve documentare alla LNP le eventuali indisponibilità dei rispettivi impianti per le giornate di domenica (e delle altre) prescelte per le dirette con il partner televisivo nazionale e/o LNP PASS, al fine di evitare, in caso di anticipo, la concomitanza con altri avvenimenti e manifestazioni programmati dagli Enti proprietari degli impianti.
- b) Entro gli stessi termini, ciascuna Società può formulare un elenco di incontri interni, tra i quali raccomanda che possa cadere la scelta degli incontri da diffondere. Tale indicazione non ha carattere vincolante, ma solo indicativo, potendo essere scelta qualsiasi altra partita.
- c) L'anticipo di una gara casalinga è atto dovuto cui non può essere opposto alcun ostacolo e divieto.
- d) Nessuna obiezione può inoltre essere sollevata dalle Società che vedano anticipato a giornata da definire i loro incontri in trasferta.
- e) Studiata congiuntamente al pool sportivo della/e emittente/i partner di LNP un'ipotesi di massima di programmazione delle variazioni di calendario per motivi televisivi (partner nazionale e LNP PASS), in gruppi comprendenti gare di più turni delle varie fasi del campionato, LNP segnala immediatamente alle Società interessate l'eventuale partita prescelta. Nel caso in cui la Società ospitante non proponga opposizione, entro i due giorni successivi, con motivazioni legate ad indisponibilità dell'impianto di gioco, il consenso è dato come concesso. Contro una valutazione che respinga l'opposizione della Società ospitante, non è ammessa alcuna impugnazione. Scaduto il termine per proporre opposizione, il consenso è dato per concesso e diviene atto dovuto. Nessuna opposizione può essere proposta per gli incontri dei playoff. L'opposizione ed il consenso devono essere espressi da un rappresentante legale della Società, a mezzo mail (leganazionalepalacanestro@sirbopec.org). Definita la programmazione fra LNP e la/le emittente/i licenziataria/e non è più ammessa alcuna riserva od opposizione. La programmazione può essere modificata, ad insindacabile giudizio e valutazione congiunta delle parti contraenti (LNP e la/le emittente/i licenziataria/e).
- f) Nell'effettuare la programmazione, FIP, LNP e la/le emittente/i licenziataria/e, nell'ambito di una ripartizione degli anticipi che possa concedere visibilità tv al maggior numero di squadre partecipanti, terrà necessariamente conto:
- 1) del valore tecnico o per la classifica della gara prescelta;
 - 2) dello standard qualitativo dell'impianto di gioco e del rispetto di tutti i parametri richiesti, al fine di garantire al Service televisivo le migliori condizioni logistiche per la produzione e la trasmissione dell'evento. Come da richiesta specifica del partner televisivo nazionale (distribuzione tribune, finestrate, illuminazione, led bordocampo).
 - 3) di una cornice di pubblico in grado di offrire un'immagine in linea, se non migliorativa, dei dati di afflusso del campionato, al fine di confezionare e mostrare un prodotto che rappresenti al meglio e sia in grado di veicolare l'appeal globale del torneo.
- g) Per la diffusione televisiva di incontri per i quali non sia previsto spostamento di data e orario, non è richiesto alcun preventivo consenso alle Società in gara, cui dovrà essere soltanto comunicato l'avvenuto accordo con la la/le emittente/i licenziataria/e.
- h) Nel redigere i contratti con le emittenti locali per la diffusione in differita delle proprie gare, le Società avranno cura di far inserire nei relativi testi le più opportune clausole di salvaguardia che li rendono compatibili con le limitazioni dettate del contratto con la la/le emittente/i licenziataria/e in ambito nazionale, e dal presente Regolamento.
- i) Per evitare ipotesi di sovrapposizione delle partite casalinghe, e trasmesse in differita in area locale, le Società appartenenti al medesimo bacino di utenza, ma legate contrattualmente a differenti reti televisive locali, sono tenute a concordare un orario di diffusione che non rappresenti un danno per i rispettivi interessi.
- m) La gestione del presente Regolamento va intesa alle figure preposte all'interno di LNP, e comunque sotto la vigilanza del Presidente.
- n) Le Società inadempienti rispetto alle obbligazioni di cui al presente regolamento, sono assoggettate alle sanzioni previste dal regolamento interno LNP ed alle determinazioni del Giudice di Lega.

Art.13) Regolamentazione degli Eventi

In occasione degli eventi LNP, sportivi ma non solo (workshop, clinic, ecc...) sarà operativo un regolamento apposito che determinerà in via prioritaria la visibilità di partner e sponsor di LNP e subordinatamente dello sponsor specifico dell'evento e gli sponsor della eventuale Società organizzatrice. Verrà posta particolare e preventiva attenzione per evitare sovrapposizioni.

TITOLO 3

Disposizioni marketing

Art.1) DENOMINAZIONE DEI CAMPIONATI

Per la stagione 2023-2024 la corretta denominazione dei campionati è la seguente:

Serie A2 Old Wild West

Serie B Nazionale Old Wild West

È fatto obbligo condividere la suddetta denominazione con tutti gli organi di stampa a voi afferenti.

Art.2) COMPOSIT LOGO indicazioni di utilizzo

a) website: il composit logo deve essere presente e chiaramente visibile nella parte alta della homepage del sito ufficiale di ciascun club, con link diretto al sito ufficiale di Lega Nazionale Pallacanestro (www.legapallacanestro.com)

b) social media: il composit logo deve essere inserito in dimensione leggibile nei contenuti social media di ciascun club in riferimento a tutti i post che presentano e commentano le partite di campionato LNP (es. presentazione partita, punteggi parziali, punteggio finale).

c) digital: il composit logo deve essere inserito in dimensione leggibile in tutti i banner digitali, nelle newsletter e in tutti i materiali analoghi pubblicati dai club e destinati ai loro fan.

d) altri materiali: il composit logo deve essere presente in tutti i materiali di comunicazione dei club (carta intestata, comunicati stampa, campagne abbonamento, manifesti, locandine e volantini di qualsiasi genere, pagine pubblicitarie su giornali nazionali e locali).

Art. 2bis) COMPOSIT LOGO BOX SU DIVISE DA GIOCO SerieA2 e SerieB Nazionale

a) Il Composit Logo BOX di LNP-OLD WILD WEST deve comparire sia sulla canotta sia sul pantaloncino delle divise da gara dei club di SerieA2 e Serie B Nazionale, secondo le seguenti specifiche:

Dimensioni cm 7.00 x cm 4.00

Posizionamento

CANOTTA: In alto a sinistra sulla canotta

PANTALONCINO: In alto a destra

Art. 3) SPONSOR SU DIVISA DA GIOCO (SerieA2 e SerieB Nazionale)

a) Per tutto ciò che concerne il posizionamento e le dimensioni dei loghi corporate dei vostri partner vi rimandiamo al REGOLAMENTO ORGANICO FIP art.185.

È CONSENTITA LA POSSIBILITÀ DI SOMMARE I CM QUADRATI DEGLI SPONSOR SECONDARI

Art.4) VISIBILITA' SUL CAMPO DA GIOCO

a) Per l'uso della pubblicità sul campo da gioco si rimanda al REGOLAMENTO IMPIANTI FIP Art.10

b) È consentita la possibilità di utilizzare l'intero cerchio del tiro libero per le sponsorizzazioni a patto che non siano diverse (stesso sponsor) nelle due metà campo.

c) È possibile inserire 2 loghi sponsor all'interno del campo di gioco di misure 9mq.

d) È possibile inserire fino ad un massimo di 4 loghi sponsor all'interno dell'area dei 3 secondi, in posizione laterale. I loghi possono essere di misure cm 50 x 580 e devono essere posizionati in modo che le linee del campo restino visibili.

Art.4bis) SPAZI DI COMPETENZA LNP SU CAMPO DA GIOCO TABELLONI (SerieA2 e SerieB Nazionale)

a) È fatto obbligo per tutti i club di Serie A2 di posizionare 2 adesivi di 9mq cad del Title Sponsor Old Wild West

all'interno del campo da gioco, un adesivo in ciascuna metà campo.

b) È fatto obbligo di apporre sui Cristalli dei 2 canestri gli adesivi recanti il Logo Combinato Box LNP-OLD WILD WEST

c) Gli adesivi sui cristalli dovranno essere presenti su tutti i campi LNP, sia di Serie A2 che di SerieB Nazionale.

Art.4ter) PALLONI BRANDIZZATI LNP OLD WILD WEST

a) Per tutte le partite di Campionato (regular season e playoff) i palloni brandizzati LNP Old Wild West dovranno essere utilizzati come pallone da gara.

Art.4quater) SPAZI DI COMPETENZA LNP SU CAMPO DA GIOCO/CUBI dei CAMBI (SerieA2 e SerieB Nazionale)

a) i cubi del cambio sono spazi di visibilità riservati alla Lega Nazionale Pallacanestro.

b) tutti gli adesivi sono obbligatori e in caso di utilizzo non conforme da parte dei club, LNP non garantisce una seconda fornitura gratuita degli adesivi stessi, l'importo per la realizzazione sarà addebitato al club.

Art.5) LED BORDOCAMPO (Serie A2 e serieB Nazionale)

a) Sono obbligatori un minimo di 12 metri di led.

b) I led devono essere posizionati davanti alle panchine nonché fronte telecamere, non saranno concesse deroghe per led posti sui lati corti del campo.

c) A LNP devono essere riservati n.10 passaggi video led, ciascuno della durata di 90 secondi, a partita. I video di LNP (9 video da 10 secondi) dovranno essere inseriti in playlist uno di seguito all'altro, con continuità. Sarà cura dell'ufficio marketing inviare i video e indicare la relativa rotazione.

d) Nel caso fossero presenti 2 o più «file» di led, i passaggi video di LNP dovranno essere riprodotti sui led posizionati a bordocampo davanti alle panchine.

e) Speciale Eventi: in previsione degli eventi di Lega, verrà inviato un video di lancio da inserire in rotazione al fine di dare la più ampia visibilità e conoscenza dell'evento stesso.

f) Speciale FIP: qualora la FIP desideri inserire un messaggio corporate all'interno della rotazione video, il video vi perverrà dall'ufficio marketing di Lega Nazionale Pallacanestro, con obbligo di inserimento.

Art.6) PANNELLO BACKDROP

a) Tutti i Club di SerieA2 e di SerieB Nazionale dovranno realizzare due pannelli «backdrop» da utilizzare obbligatoriamente come sfondo a tutte le interviste e le foto ufficiali.

Uno per la sala stampa e uno per le interviste a bordo campo. Quello in sala stampa dovrà avere dimensioni minime di 300x h. 220 cm, quello a bordocampo dimensioni minime di 200x h. 220 cm

b) Ogni backdrop dovrà prevedere due fasce di pertinenza di LNP alte ciascuna 30 cm. Le fasce devono essere posizionate rispettivamente ad altezza minima 90cm da terra e massima 170cm da terra.

c) LNP invierà ai CLUB i file con la grafica delle fasce di pertinenza.

d) Nel corso della stagione saranno possibili modifiche della grafica delle fasce di pertinenza in ragione di cambiamenti degli sponsor LNP o di altre opportunità. In caso di necessità LNP fornirà ai Club gli adesivi da applicare sui backdrop per adeguare la grafica delle fasce di pertinenza

ART.7) PROMOZIONE SPECIALE OLD WILD WEST PER I TIFOSI DEI CLUB

a) Tutte le Società sono tenute a dare attuazione alle disposizioni del Marketing LNP per sviluppare le promozioni dello sponsor OLD WILD WEST

b) Devono essere riservati alla promozione uno spazio sulla faccia frontale degli abbonamenti (fascia larga 1,5cm), uno spazio nel tagliando esterno dei biglietti (dimensioni cm4x3), un quarto del foglio A4 del biglietto print@home.

c) Per i club che non utilizzano sistemi di biglietteria elettronica, sarà inviato un timbro con le indicazioni della promozione.

Art.8) BIGLIETTI PARTITE RISERVATI A LNP PER PARTNER E OSPITI

Vedesi Titolo 1 Aspetti Organizzativi lettera d

Art.9) ATTIVAZIONI DEI PARTNER LNP SPONSOR DAY

- a) Su richiesta di LNP i club saranno tenuti ad ospitare le attivazioni dedicate ai partner di LNP sotto forma di sponsor day.
- b) La calendarizzazione delle attivazioni dei partner LNP sarà concordata compatibilmente con le attività previste dai club; sarà cura dell'ufficio marketing di LNP contattare preventivamente ogni Club per definire le modalità e le date delle attivazioni.

Art.10) PREMIAZIONI DI ATLETI IN CAMPO PER PREMI LNP

- a) Le premiazioni di dovranno svolgere dopo l'esecuzione dell'inno nazionale, a circa 3 minuti dall'inizio della gara.
- b) La Società del giocatore premiato dovrà collaborare fornendo piena copertura (testo per speaker al tavolo e per telecronisti locali, accordi con fotografi ed operatori tv).
- c) Il giocatore dovrà presentarsi alle premiazioni senza coprimaglia.
- d) Messaggio: *“Un attimo di attenzione prego. Lega Nazionale Pallacanestro e il partner ufficiale_____ hanno il piacere di nominare_____ quale (MVP/Under...) di Serie A2/B Old Wild West girone__ del mese di _____. Consegna il riconoscimento_____”*

LA DATA E LE MODALITA' DELLE PREMIAZIONI SARANNO DECISIONE INSINDACABILE DI LNP.

Art.11) UTILIZZO IMMAGINI PER ATTIVITÀ PARTNER LNP

- a) In relazione alle attivazioni dei partner LNP, le foto di squadra, di gioco o foto individuali dei giocatori, caricate sul database LNP (o richieste direttamente ai club), potranno essere utilizzate per attività di pubbliche relazioni e sui social media da LNP e dai propri partner.

Un'ipotesi di utilizzo, esemplificativa ma non esaustiva è la seguente:

Immagine «Pistolero» partner Old Wild West

Art.12) MESSAGGIO SPEAKER PRE-PARTITA

- a) L'annuncio pre-partita dello speaker dovrà seguire immediatamente dopo il fischio dei 3 minuti all'inizio della gara da parte del Direttore di Gara.
- b) L'annuncio dello speaker dovrà essere ripetuto anche prima della ripresa della partita dopo l'intervallo del secondo quarto.
- c) Messaggio: *“Il Title Sponsor OLD WILD WEST vi dà il benvenuto alla partita tra XX e YY. La partita si gioca con pallone Spalding, pallone ufficiale di Lega Nazionale Pallacanestro. Buon divertimento!”*

Art.13) SPECIALE SOCIAL MEDIA Utilizzo degli Hashtag di LNP Social

- a) Si richiede ai Club di utilizzare nei post Social gli Hashtag di riferimento di LNP Social in particolare: #LNP #LaNostraPassione #SerieA2OldWildWest #SerieBOldWildWest

DELIBERA n.335/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.52/2024, assunta dal Presidente federale in data 11 Aprile 2024, con la quale sono state emanate le Disposizioni Organizzative Annuali 3x3 Giovanili per l'anno 2024;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 52/2024, assunta dal Presidente federale in data 11 aprile 2024.

DELIBERA n.336/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.46/2024, assunta dal Presidente federale in data 22 marzo 2024, con la quale è stato autorizzato il tesseramento di Manuela Ruvolo in qualità di dirigente a favore della Società Basket Roma (cod. FIP 054583) per la stagione a.s. 2023/2024;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.46/2024 assunta dal Presidente federale in data 22 marzo 2024.

DELIBERA n.337/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta pervenuta a mezzo e-mail dal Presidente del Comitato Regionale Lazio in data 3 aprile 2024, con cui richiedeva l'autorizzazione per intitolare il campionato Under 15 femminile organizzato dal CR Lazio alla memoria di Alessandra Cavalieri;
- preso atto che negli anni passati vi era un torneo intitolato alla giovane Atleta prematuramente scomparsa il quale vedeva coinvolte le migliori giocatrici della regione Lazio;
- considerata la volontà, per la stagione sportiva 2024/2025, di dedicare il Campionato Under 15 femminile organizzato dal Comitato Regionale Lazio, all'Atleta Alessandra Cavalieri;

DELIBERA

di intitolare, per la stagione sportiva 2024/2025, il Campionato Under 15 femminile organizzato dal Comitato Regionale Lazio a "Alessandra Cavalieri".

DELIBERA n.338/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'accordo siglato tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la NBA con il quale è stata stabilita, per la stagione 2023/2024, una partnership per l'organizzazione dei Campionati U13 sia maschile che femminile;
- visti i punti 46.5 e 46.6 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2023/2024 in cui vengono definite le Regioni partecipanti alla Jr.NBA FIP U13 Championship maschile e femminile e le regole tecniche da osservare;
- vista la nota, datata 10 novembre 2023, del Team che coordina e gestisce il progetto Jr.NBA FIP U13 Championship con cui vengono indicate le modalità di suddivisione delle leghe tra le regioni coinvolte nel progetto Jr.NBA FIP U13 Championship e le modalità di ammissione all'evento finale a.s.2023/2024 in programma il prossimo 6/8 giugno a Perugia;
- ritenuto necessario organizzare dei concentramenti/spareggi tra due o più regioni per le Leghe che, secondo la nota di cui sopra, devono far incontrare le rispettive vincenti per definire la partecipante all'evento finale della Jr.NBA FIP U13 Championship a.s.2023/2024;
- vista la proposta inoltrata dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, e realizzata di concerto con il Comitato Regionale Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, di disputare in un unico giorno la "Final Four" che vede coinvolte le squadre vincitrici le rispettive leghe per determinare la squadra partecipante all'evento finale Jr.NBA FIP U13 Championship a.s.2023/2024;
- considerato quanto previsto all'art. 49 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare in cui si stabilisce che *"È fatto divieto ad un atleta di disputare nella stessa giornata solare più di una partita fatta eccezione per i Tornei e le attività giovanili (ad esclusione dei Campionati) fino alla categoria Under 20 compresa, organizzati ed autorizzati dalla FIP"*;
- preso atto che i tre Comitati Territoriali sopra citati richiedono di svolgere una "Final Four" per la qualificazione all'evento finale della Jr.NBA FIP U13 Championship a.s.2023/2024 in un unico giorno a causa della difficoltà di reperire impianti adeguati alla manifestazione sportiva che siano disponibili per due o più giorni in un periodo della stagione agonistica di massima intensità e per non gravare economicamente sulle Società e famiglie partecipanti che dovrebbero assumersi i costi relativi, oltre che al viaggio, al vitto e alloggio dei componenti delle squadre partecipanti;
- acquisito il parere favorevole dei Legali Rappresentanti delle Società partecipanti alla "Final Four" per disputare l'evento in una unica giornata prevedendo le due semifinali al mattino e la finale nel pomeriggio;
- preso atto che in occasione della giornata di gare sarà presente sul campo un presidio medico;
- ritenuta la proposta dei tre Comitati meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, il Comitato Regionale Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, a disputare in una unica data la "Final Four" che vede coinvolte le squadre vincitrici delle rispettive leghe per determinare la squadra partecipante all'evento finale della Jr.NBA FIP U13 Championship a.s.2023/2024;

autorizzare le/gli atlete/i a disputare due gare nella stessa giornata solare in deroga a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 49 Regolamento Esecutivo Gare.

DELIBERA n.339/2024

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;
- vista la propria delibera n. 142/2023 assunta nella riunione del 15 novembre 2023 con la quale sono stati nominati rispettivamente i Componenti dell'Ufficio Gare e Designazioni del Comitato Regionale Lombardia;
- preso atto della delibera di Consiglio Direttivo n. 18E del 17 ottobre 2023 del Comitato Regionale Lombardia con la quale viene proposta la designazione dei seguenti ulteriori due Componenti dell'Ufficio Tecnico Regionale: la Sig.ra Sara Milani per l'Ufficio Gare e il Sig. Nicolò Carotti per l'Ufficio Designazioni fino al termine dell'anno sportivo 2023/2024;
- riscontrata la disponibilità della Sig.ra Sara Milani e del Sig. Nicolò Carotti da parte del Comitato Regionale Lombardia;
- ritenuta la proposta formulata dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare la Sig.ra Sara Milani Componente l'Ufficio Gare e il Sig. Nicolò Carotti Componente l'Ufficio Designazioni del Comitato Regionale Lombardia fino al termine dell'anno sportivo 2023/2024 (scadenza 30 giugno 2024).

DELIBERA n.340/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali, e in particolare l'articolo n. 45 comma 5 dello Statuto;
- visto il verbale dell'Assemblea Ordinaria elettiva del Comitato Provinciale di Udine del 5 giugno 2021, dove è stato eletto il Sig. Massimo Bredeon Presidente del Comitato Provinciale di Udine per il quadriennio olimpico 2021/2024;
- preso atto della nota del 12 aprile 2024 del Sig. Massimo Bredeon, inviata al Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia Avv. Giovanni Adami, con la quale rassegna le dimissioni dalla carica di Presidente del Comitato Provinciale di Udine;
- considerato che con delibera n. 56 assunta in data 15 aprile 2024, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia propone di accogliere le dimissioni del Sig. Massimo Bredeon da Presidente del Comitato Provinciale di Udine e ritenendo di non voler procedere alla convocazione di un'Assemblea straordinaria per l'elezione dell'Organo decaduto che rimarrebbe in carica, solo per pochi mesi, fino all'imminente termine dell'attuale quadriennio olimpico 2021/2024, propone di nominare l'avv. Giovanni Adami, attuale Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, Commissario Straordinario del Comitato Provinciale di Udine fino al termine del corrente quadriennio olimpico 2021/2024;
- condivisa la necessità di nominare un Commissario Straordinario nel Comitato Provinciale di Udine al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali nonché alla convocazione dell'Assemblea elettiva del Comitato Provinciale per il prossimo quadriennio olimpico, fino al termine del corrente quadriennio olimpico 2021/2024;
- considerata meritevole di accoglimento la proposta del Consiglio Direttivo Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia;

DELIBERA

di accogliere le dimissioni del Sig. Massimo Bredeon da Presidente del Comitato Provinciale di Udine e di nominare, l'avv. Giovanni Adami attuale Presidente del Comitato Regionale Friuli V.G., Commissario Straordinario del Comitato Provinciale di Udine al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali nonché alla convocazione dell'Assemblea elettiva del Comitato Provinciale per il prossimo quadriennio olimpico, sino al termine del corrente quadriennio olimpico 2021/2024.

DELIBERA n.341/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;
- vista la delibera n. 616-C.U. n. 419 del 16-12-1997, modificata con successiva delibera n. 158 del 23/10/2005, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'assegnazione del premio "Targa d'Onore" quale riconoscimento da assegnare annualmente ai Dirigenti federali che si sono particolarmente distinti nel favorire, propagandare e curare lo sport della Pallacanestro;
- viste le proposte pervenute dai Presidenti Regionali, recanti i nominativi dei Dirigenti meritevoli di ricevere la Targa d'Oro, d'Argento e Bronzo per l'anno 2023;
- considerato che con la sopracitata delibera n. 158 il Consiglio federale, ha stabilito anche il numero di Targhe d'Onore da assegnare per ciascun anno: 1 oro, 2 argento, 3 bronzo per anno;
- preso atto che il Consiglio Direttivo SOT nella riunione del 13 marzo 2024, ha proposto di assegnare, per l'anno 2023, una targa d'oro e una targa di bronzo in più rispetto a quanto previsto;
- esaminate dal Presidente Federale le candidature proposte dal Consiglio Direttivo SOT;
- ritenuti i nominativi proposti per gli l'anno 2023 meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

L'assegnazione, per l'anno 2023 della "Targa d'Onore" ai nominativi di seguito elencati:

ORO Giuseppe OLIVE – Gaetano GEBBIA

ARGENTO Giuseppe PITASI – Arturo TONGHINI

BRONZO Gianpiero CARDELLI – Massimo GUARENGHI – Tomas RESS – Aniello LONGOBARDI

DELIBERA n.342/2024

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.47/2024, assunta dal Presidente federale in data 26 marzo 2024, con la quale è stato modificato il punto 19.1 comma 3 delle DOA a.s. 2023/2024 inerente il termine dei tesseramenti suppletivi nel Campionato A2M;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.47/2024, assunta dal Presidente federale in data 26 marzo 2024.

DELIBERA n.343/2024

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.48/2024, assunta dal Presidente federale in data 2 aprile 2024, con la quale sono stati approvati alcuni tesseramenti in deroga oltre il termine del 28.02.2024;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.48/2024, assunta dal Presidente federale in data 2 aprile 2024.

DELIBERA n.344/2024

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.55/2024, assunta dal Presidente federale in data 8 maggio 2024, con la quale si autorizza il tesseramento in prestito dell'atleta Edoardo Nepi nato il 03.05.2007 a favore della Società Unione Sportiva Pino Basket Firenze (cod. Fip 055379);

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.55/2024, assunta dal Presidente federale in data 8 maggio 2024.

DELIBERA n.345/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento che definisce di Formazione Italiana l'atleta che è stato inserito in lista elettronica in 14 gare di Campionato Giovanile per almeno quattro stagioni sportive;
- vista l'istanza pervenuta dalla Società A. Dil. Basket Club La Foresta (cod. Fip 020486) con cui chiede il riconoscimento della Formazione italiana per l'atleta Petuendju Yeyap Louis Michel nato il 04.10.2003, tesserato per la prima volta in data 21.01.2021;
- lette le premesse della sopracitata istanza in cui la Società A. Dil. Basket Club La Foresta attribuisce alla Federazione Pallacanestro la responsabilità di non aver tesserato tempestivamente l'atleta indicando che *“nonostante i ripetuti tentativi la procedura federale di tesseramento del ragazzo non ha giammai avuto, inspiegabilmente, esito positivo”*;
- considerato che la pratica per il tesseramento dell'atleta Petuendju Yeyap Louis Michel è stata avviata nel mese di Novembre 2019 e valutata dalla Fiba nel mese di Febbraio 2020 come “Caso Speciale Legato al Basket” e pertanto soggetto ad un versamento di tremila Franchi Svizzeri a favore di un Fondo di Solidarietà istituito dalla Fiba come previsto dai Regolamenti internazionali;
- preso atto che la Società A. Dil. Basket Club La Foresta, a seguito della valutazione Fiba di cui sopra, ha richiesto, in data 05.02.2020, la rivalutazione come “Caso Speciale Non Legato al Basket” al fine di dimostrare che l'atleta non era mai stato tesserato per società estere ed evitare il pagamento richiesto dalla Federazione Internazionale;
- considerato che a seguito di tale richiesta di rivalutazione la Fiba ha notificato la sua decisione finale in data 16.09.2020, confermando l'iniziale valutazione dell'atleta come “Caso Speciale Legato al Basket” e la richiesta di versamento di tremila Franchi Svizzeri ai fini dell'autorizzazione al tesseramento;
- considerato altresì che la Società istante ha effettuato il pagamento a favore del Fondo di Solidarietà il giorno 11.01.2021;
- preso atto che l'Ufficio Tesseramento Atleti ha provveduto a perfezionare il tesseramento dell'atleta Petuendju Yeyap Louis Michel il giorno 21.01.2021 a seguito del nulla osta Fiba ricevuto il 19.01.2021;
- preso atto della tempestività dell'Ufficio Tesseramento Atleti nel dare seguito all'iter di tesseramento dell'atleta;
- ritenuto pertanto di non poter dare seguito alla richiesta di attribuzione della Formazione Italiana all'atleta Petuendju Yeyap Louis Michel nato il 04.10.2003 per quanto esposto in premessa;

DELIBERA

Il rigetto dell'istanza avanzata dalla Società A. Dil. Basket Club La Foresta (cod. Fip 020486).

DELIBERA n.346/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento che definisce atleta di formazione italiano colui che abbia partecipato a Campionati Giovanili per almeno quattro stagioni sportive

risultando iscritto ad almeno 14 gare di Campionato Giovanile per ogni stagione di cui almeno 10 nello stesso Campionato;

letta l'istanza ricevuta da parte dell'atleta Matteo Romantini nato l'8 Dicembre 1997, attualmente tesserato per la Società Pallacanestro Val Vibrata Società (cod. Fip 054301) partecipante al Campionato di Divisione Regionale 1, con la quale avanza formale richiesta di attribuzione della Formazione Italiana;

letta l'istanza ricevuta da parte dell'atleta Michael Chukwudelu Diego Anumba nato il 06.09.1999, con la quale chiede che gli venga riconosciuta la Formazione Italiana;

letta l'istanza ricevuta da parte della Società Pallacanestro Varese (cod. Fip 000108) con cui chiede il riconoscimento della Formazione Italiana per l'atleta Christian Luigi Kouassi nato l'11.11.2003 attualmente tesserato con la propria Società satellite Campus Varese S.S.D. A.R.L. (cod. Fip 034338) partecipante al Campionato B Interregionale;

considerata l'istruttoria condotta dall'Ufficio Tesseramento Atleti in relazione allo storico tesseramento dei tre atleti;

rilevato che gli istanti sono considerati Senior e che non hanno la possibilità di ultimare il percorso di Formazione Italiana come normato dai Regolamenti federali;

ritenute le istanze meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di attribuire il requisito della Formazione Italiana agli atleti Matteo Romantini nato l'8 Dicembre 1997, Michael Chukwudelu Diego Anumba nato il 06.09.1999 e Christian Luigi Kouassi nato il 11.11.2003 a partire dal 1° Luglio 2024.

DELIBERA n.347/2024

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la tabella 8 delle D.O.A. 23/24 che stabilisce il termine ultimo per effettuare i tesseramenti di tutti gli atleti partecipanti a Campionati Regionali alla data del 28 Febbraio 2024;

vista l'istanza presentata dalla Società Lupe S. Martino A.D. (cod. Fip 051236) con cui chiede di autorizzare, in deroga dopo il termine di scadenza sopracitato, il tesseramento in Doppio Utilizzo della propria atleta Vittoria Nogara, nata il 24.05.2007, a favore della Società Basket Giovani Lupe (cod. Fip 054307) per partecipare al Campionato di Serie C Femminile in considerazione del fatto che l'atleta, a seguito di infortunio al ginocchio, nella stagione corrente non ha potuto partecipare a Campionati federali;

preso atto del parere negativo espresso da parte del Presidente del Comitato Regionale Veneto in merito alla deroga richiesta dalla Società Lupe S. Martino A.D.;

considerato altresì che il termine ultimo per i tesseramenti di atleti partecipanti a Campionati Regionali è ormai trascorso;

DELIBERA

il rigetto dell'istanza presentata dalla Società Lupe S. Martino A.D. (cod. Fip 051236) con cui chiede di autorizzare, in deroga dopo il termine fissato del 28 febbraio 2024, il tesseramento in Doppio Utilizzo dell'atleta Vittoria Nogara, nata il 24.05.2007, a favore della Società Basket Giovani Lupe (cod. Fip 054307) per partecipare al Campionato di Serie C Femminile.

DELIBERA n.348/2024

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;
- recepite le novità introdotte dal D.lgs 139/2015 e revisione dei Principi Contabili (OIC);
- ascoltata la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura del Bilancio Consuntivo d'esercizio 2023, che espone una perdita d'esercizio di € 351.412,56 con la quale propone l'utilizzo della Riserva Indivisibile;
- acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

- di approvare il Bilancio Consuntivo d'esercizio 2023, nella stesura di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, corredato dalla relazione del Presidente Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e della società di revisione indipendente, per essere sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
- di ripianare la perdita mediante l'utilizzo della Riserva Indivisibile per € 351.412,56.

DELIBERA n.349/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;
- vista la propria delibera del Consiglio Federale n.259/2024 del 09.02.2024 relativamente alla stesura del Bilancio di Previsione 2024;
- ravvisata la necessità di effettuare la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2024 per programmi di attività e di spesa;
- presa in esame la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura della prima nota di variazione al bilancio di previsione 2024;
- presa in esame la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla prima nota di variazione al bilancio di previsione 2024;

DELIBERA

- di approvare, con effetto subordinato all'approvazione della Giunta Nazionale Coni, la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2024 per movimentazione effettuata per programmi di attività e di spesa, come da documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

DELIBERA n.350/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare l'articolo 175 del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico;
- visto inoltre il capitolo 3 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2023/2024 che disciplina la modalità di presentazione della richiesta di cambio di assetto giuridico prevedendo da parte delle Società interessate l'inserimento dei documenti richiesti generando la pratica su FIPonline;
- esaminate le istanze presentate dalle Società ASD IM. BK RIVIERA DEI FIORI (052730), A.S.D. NUOVO BASKET ALTOPASCIO (027771), HELLAS BASKET CERVIA A. DIL. (006924), POL. CESENATICO 2000 A. D (045123), A.S.D. LA SCUOLA DI BASKET (051385), A.S.D. DEL.FES (046051) ASD G.S. PIAZZOLA SEZ.BASKET (031978), ASD POLISPORTIVA JOLLY VINOVO (052472), A. S. D. UNIOBASKET MADDALONI (050735) in merito alla volontà di voler provvedere al cambio di assetto giuridico;
- vista la relazione del Settore Agonistico con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che le istanze rispondono ai requisiti previsti dall'art. 175 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di assetto giuridico, a norma dell'articolo 175 del Regolamento Organico e del capitolo 3 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2023/2024, delle Società di seguito elencate:

codice	Denominazione	da	a
052730	ASD IM. BK RIVIERA DEI FIORI	ANR	ASR
027771	A.S.D. NUOVO BASKET ALTOPASCIO	ANR	ASR
006924	HELLAS BASKET CERVIA A. DIL.	ANR	SRL
045123	POL. CESENATICO 2000 A.D.	ANR	SRL
051385	A.S.D. LA SCUOLA DI BASKET	ANR	SRL
046051	A.S.D. DEL.FES	ANR	SRL
031978	ASD G.S. PIAZZOLA SEZ.BASKET	ANR	ASR
052472	ASD POLISPORTIVA JOLLY VINOVO	ANR	ASR
050735	A. S. D. UNIOBASKET MADDALONI	ANR	SRL

DELIBERA n.351/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società A. S. DIL. TIGERS BASKET 2014 (cod. FIP 034848) regolarmente affiliata per l'a.s.2023/2024;
- visto l'art. 170 del Regolamento Organico in cui si disciplina l'istituto del trasferimento di sede prevedendo che la Società che intenda cambiare sede deve presentare motivata istanza, verbale di assemblea dei Soci, parere dei Comitati Regionali interessati, certificazione di disponibilità di adeguato impianto presso la nuova sede rilasciato dall'ente proprietario o gestore;
- visto il punto 3.2 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2023/2024 in cui è fissato il termine ultimo per la presentazione dell'istanza al fine di procedere al trasferimento di sede;
- considerato che l'istanza è stata presentata entro il termine fissato dalle Disposizioni Organizzative Annuali sopra richiamate;
- visti i documenti presentati dalla Società, con i quali il Settore Agonistico, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 170 del Regolamento Organico;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede così come richiesto dalla Società indicata in tabella:

codice	denominazione	da	a
034848	A. S. DIL. TIGERS BASKET 2014	MELDOLA (FC)	FORLI' (FC)

DELIBERA n.352/2024

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 152 del Regolamento Organico;
- viste le Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2023/2024;
- esaminata la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto 2001, con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;
- considerato che i documenti e gli statuti presentati dalle Associazioni e dalle Società sottoelencate risultano conformi alle vigenti disposizioni;
- ritenute le istanze meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate e l'approvazione dei rispettivi statuti:

regione	provincia	codice	denominazione
ABRUZZO	PESCARA	056051	ARTEMIS BASKET A.S.D.
ABRUZZO	TERAMO	055924	PANTHERS ROSETO 2.0 SSD A RL
ABRUZZO	TERAMO	055927	ASTRA S.S.D. A R.L.
ABRUZZO	TERAMO	056040	MARTINSICURO BASKET A.S.D.
ABRUZZO	TERAMO	056055	BASKET BALL CLUB SILVI
CALABRIA	CATANZARO	055954	CCB ACADEMY CATANZARO A.S.D.
CALABRIA	CATANZARO	056075	JUNIOR BASKET SCHOOL
CALABRIA	REGGIO CAL.	056084	CUS REGGIO CALABRIA
CALABRIA	REGGIO CAL.	056089	BASKET GIOIOSA IONICA ASD
CALABRIA	VIBO VALENTIA	055936	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PIZZOPLAYGROUND
CAMPANIA	AVELLINO	055921	VISION SPORTS
CAMPANIA	AVELLINO	055972	A.S.D. POLISPORTIVA CITTÀ DI SOLOFRA
CAMPANIA	AVELLINO	055980	SUNRISE BASKET AVELLINO ASD
CAMPANIA	CASERTA	055932	ACADEMY BASKET PARETE
CAMPANIA	CASERTA	055978	ASD CUS CASERTA
CAMPANIA	NAPOLI	055916	PALLACANESTRO SANT ANTIMO SSDRL
CAMPANIA	NAPOLI	056002	A.S.D. ARZANGELES
CAMPANIA	NAPOLI	056024	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS NAPOLI
CAMPANIA	NAPOLI	056033	NUOVA OLIMPIA BASKET
CAMPANIA	NAPOLI	056048	A.S.D. POLISPORTIVA ISCHIA
CAMPANIA	SALERNO	055994	ASD "THE CLUB SCAFATI"
CAMPANIA	SALERNO	056047	POLISPORTIVA SANTA MARIA CILENTO SOCIETA' SDRL
CAMPANIA	SALERNO	056078	ASD CSI CAVA SPORTS
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	055947	WEST RIVER A.S.D.
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	055964	REUNION BOLOGNA
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	055965	ASD MONTE DONATO BASKET
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	055968	POLISPORTIVA ATLETICO B.P.
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	055997	DAIMILOPTU ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	056091	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAMPAS
EMILIA-ROMAGNA	FERRARA	055996	C.U.S. FERRARA A.S.D.
EMILIA-ROMAGNA	MODENA	055935	ASD SAN FRANCESCO SMILE
EMILIA-ROMAGNA	MODENA	056015	JAILBREAKERS ASD
EMILIA-ROMAGNA	MODENA	056043	RDB BASKET MIRANDOLA ASD
EMILIA-ROMAGNA	PARMA	056057	ALPHA TEAM A.S.D.
EMILIA-ROMAGNA	PIACENZA	056087	ASD DKB
EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	055961	POLISPORTIVA FULGUR PALLAVOLO ASD
FRIULI - V.G.	UDINE	056068	ASD PALLACANESTRO PEK TARVISIO
LAZIO	FROSINONE	055998	A.S.D. BASKET ISOLA LIRI
LAZIO	FROSINONE	056008	ASD NOVA BASKET SUPINO
LAZIO	FROSINONE	056066	CUS CASSINO ASD
LAZIO	ROMA	055951	ASD MOTTA CAMASTRA

LAZIO	ROMA	055971	POLISPORTIVA LOKOMOTIV PRENESTINO A.D.
LAZIO	ROMA	055999	ASD HELL'S BASKET TEAM
LAZIO	ROMA	056011	A.S.D BEYOND BASKETBALL
LAZIO	ROMA	056017	G.B.P. PIER GIORGIO FRASSATI
LAZIO	ROMA	056022	CENTRO GIOVANILE SALGEN
LAZIO	ROMA	056041	ROME CITY SSD ARL
LAZIO	ROMA	056072	A.S.D. DE MERODE ROMA
LIGURIA	GENOVA	056045	ASD ALL ABOUT BASKETBALL GENOVA
LIGURIA	LA SPEZIA	055957	SOCIETA' BASKET GOLFO DEI POETI ASD
LIGURIA	LA SPEZIA	056070	SCUOLA BASKET FOLLO NIKY04
LIGURIA	SAVONA	056035	BASKET ANDORA A.S.D.
LOMBARDIA	BERGAMO	056013	PALLACANESTRO PEDRENGO
LOMBARDIA	BRESCIA	055925	PROMOBASKET VIRTUS ASD
LOMBARDIA	BRESCIA	055960	SOCIETA' POLISPORTIVA ERBUSCO
LOMBARDIA	BRESCIA	056079	A.S.D. NUOVA BASKET SALO'
LOMBARDIA	COMO	056018	BASKET OLGiate COMASCO ASD
LOMBARDIA	CREMONA	055917	BASKET CLUB CREMA 4.0 ASD
LOMBARDIA	CREMONA	055982	ASDSORESINA
LOMBARDIA	LODI	055950	VIDARDO BASKET ASD
LOMBARDIA	LODI	055985	A.S. NUOVA SORDIESE ASD
LOMBARDIA	LODI	055988	THUNDER CODOGNO ASD
LOMBARDIA	MANTOVA	055937	SPORT CLUB BOZZOLO
LOMBARDIA	MANTOVA	055989	A.S.D. PALLACANESTRO MANTOVA
LOMBARDIA	MILANO	055963	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA ORATORI SAN CARLO
LOMBARDIA	MILANO	055977	A.S.D. POLISPORTIVA OSBER
LOMBARDIA	MILANO	056000	NUOVOCENTRO SPORTIVO CORSICO SOCIETA SD A.R.L.
LOMBARDIA	MILANO	056014	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CASSINA NUOVA
LOMBARDIA	MILANO	056056	IULM SPORT
LOMBARDIA	MILANO	056063	ASD AIRNESS BASKETBALL
LOMBARDIA	MONZA BRIANZA	055946	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BASKET BRUGHERIO
LOMBARDIA	PAVIA	056090	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIBE BASKETBALL
LOMBARDIA	VARESE	055948	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LITTLES NATION
LOMBARDIA	VARESE	055966	A.S.D. SALUS GERENZANO
MARCHE	ANCONA	055976	A.S.D. POLISPORTIVA UROBORO
MARCHE	ANCONA	056025	ASD PALLACANESTRO JESI
MARCHE	FERMO	055990	SANGIORGESE BASKET 2000
MARCHE	MACERATA	055995	GLADIATOIRES BASKET MATELICA A.S.D.
MARCHE	MACERATA	056003	ASD GRUPPO 82 TOLENTINO
MARCHE	MACERATA	056031	SUTOR ACADEMY A.S.D.
MOLISE	CAMPOBASSO	056039	ASD SCUOLA MINIBASKET CAMPOBASSO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	055942	CAMPUS MONFERRATO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	055953	A.S.D. MONFERRATO BASKET 2.0
PIEMONTE	ASTI	055926	ASD ASTI PALLACANESTRO MENS SANA
PIEMONTE	ASTI	056046	POLISPORTIVA C.R. ASTI
PIEMONTE	ASTI	056076	RICREATIVAMENTE A.S.D.

Segue C.U. n.662 del 13 maggio 2024 – Consiglio federale n.8 – riunione del 13 maggio 2024

PIEMONTE	CUNEO	055918	TWIN TOWNS ASD
PIEMONTE	CUNEO	055945	GGs SRL SSD
PIEMONTE	TORINO	055923	PINK BASKET TORINO A.S.D.
PIEMONTE	TORINO	055928	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BKB TORINO
PIEMONTE	TORINO	055941	A.S.D. POLISPORTIVA BRUINESE
PIEMONTE	TORINO	055944	ACCADEMIA REBAUDENGO TORINO
PIEMONTE	TORINO	055956	GRANTORINO BASKETBALL DRAFT SOCIETA' COOPERATIVA SPOR. DIL.
PIEMONTE	TORINO	056030	SPORTING ORBASSANO SSD A RL
PIEMONTE	TORINO	056054	FULMINI NICHELINO A.S.D.
PIEMONTE	VERCELLI	055967	A.S.D. VIRTUS BASKET SALUGGIA
PUGLIA	BARI	055938	PALLACANESTRO OLIMPIA CORATO
PUGLIA	BARI	055958	ASD CORATO PANTHERS BASKETBALL ACADEMY
PUGLIA	BARI	055986	A.S.D. VIRTUS BASKET ALTAMURA
PUGLIA	BARI	056016	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PAKA
PUGLIA	BARI	056021	BASKET NOCI
PUGLIA	BARI	056044	ASD ACTION YOUNGBASKET MONOPOLI
PUGLIA	BAT	056052	BASKET CANOSA A.S.D.
PUGLIA	BRINDISI	055922	ASD MESSAPICA BASKET CEGLIE
PUGLIA	BRINDISI	055984	CAROVIGNO BASKET 2023 A.S.D.
PUGLIA	BRINDISI	055991	ASD POLISPORTIVA NUOVA SANVITO
PUGLIA	LECCE	055993	COAST2COAST BASKETBALL ACADEMY
PUGLIA	LECCE	056004	A.S.D. TIMEOUT ACADEMY
PUGLIA	LECCE	056062	PALLACANESTRO A9 NARDO'
PUGLIA	LECCE	056073	ASD AUDAX BASKET LECCE
PUGLIA	TARANTO	055981	A.S.D. POLISPORTIVA NEW SPORTING
PUGLIA	TARANTO	056071	SANT'ELIA BASKET GROTTAGLIE
SARDEGNA	NUORO	056012	POLISPORTIVA BARI SARDO ASD
SARDEGNA	SASSARI	056042	FUTURA SPORT SOC.SPORT. DILETT. S.R. L
SARDEGNA	SASSARI	056069	ASD NOVA PALLACANESTRO
SICILIA	AGRIGENTO	055979	A.S.D. GRAPE'S SPORT
SICILIA	AGRIGENTO	056027	RIBERA KNIGHTS
SICILIA	AGRIGENTO	056032	A.S.D. PALLACANESTRO "PAOLO BORSELLINO"
SICILIA	AGRIGENTO	056058	ASD POLISPORTIVA CANICATTI SPORT
SICILIA	AGRIGENTO	056092	ASD OLIMPIC TEAM CANICATTI'
SICILIA	CALTANISSETTA	056010	ASD ICARO SANTA CATERINA
SICILIA	CALTANISSETTA	056065	A.S.D. BASKET CL
SICILIA	CATANIA	055955	PALLACANESTRO SANTA VENERINA
SICILIA	CATANIA	055987	A.S.D. AUDAX BASKET CATANIA
SICILIA	CATANIA	056037	A.S.D. TRE TORRI BASKET
SICILIA	CATANIA	056081	ASD BP BASKET POINT ACIREALE
SICILIA	CATANIA	056082	ASD BP BASKET POINT ACI SANT'ANTONIO
SICILIA	ENNA	056086	ASD CIRCOLO NAUTICO TRE LAGHI
SICILIA	MESSINA	055919	ASD BARCELLONA BASKET 4.0
SICILIA	RAGUSA	055943	BASKET SCICLI MEERKAT

SICILIA	TRAPANI	055949	A.S.D. GOLFOBASKET
SICILIA	TRAPANI	056060	ASD SEGESTA BASKET
SICILIA	TRAPANI	056064	ASD NUOVA CASTELLAMMARE
SICILIA	TRAPANI	056080	ASD SPORTIVAMENTE
TOSCANA	FIRENZE	056094	FIRENZE 2 S.S.D. A R.L.
TOSCANA	MASSA CARRARA	055939	CENTRO MINI BASKET MONTIGNOSO
TOSCANA	MASSA CARRARA	056049	A.S.D. SPEZIA LAB FUTURE
TOSCANA	PRATO	056005	MEDICEA BASKET A.S.D.
TOSCANA	SIENA	055934	MENS SANA BASKETBALL
TRENTINO - AA	TRENTO	055920	POLISPOTIVA THEMONSTERS ASD
TRENTINO - AA	TRENTO	056026	ASD NOT IN MY HOUSE TRENTO
TRENTINO - AA	TRENTO	056029	SAN MARCO ROVERETO JBR ASD
TRENTINO - AA	TRENTO	056093	B.W.A. TRENTO S.S.D.
UMBRIA	TERNI	055914	PALLACANESTRO ORVIETO
VALLE D'AOSTA	AOSTA	055970	FENIX BASKET AOSTA
VENETO	PADOVA	055915	ASD ALBIGNASEGO BASKET SCHOOL
VENETO	PADOVA	055931	S.S.D. PALLACANESTRO VIRTUS PADOVA A R.L.
VENETO	PADOVA	055933	USP BASKET S.S.D A R.L.
VENETO	TREVISO	055959	BASKET NERVESA A.S.D.
VENETO	TREVISO	055969	ASD UNION BASKET CHIARANO
VENETO	TREVISO	056067	FOCUS LAB SPORT A.S.D.
VENETO	TREVISO	056074	THE TEAM 2.0 ASD
VENETO	VENEZIA	055929	FUN'N ACTIO SOCIETA' POLISPORTIVA DILETTANTISTICA A RL
VENETO	VERONA	055952	ASD BASKET LAZISE
VENETO	VERONA	055973	UNIONE SPORTIVA TREGNAGO
VENETO	VERONA	056038	MINERVA PALLACANESTRO ASD
VENETO	VICENZA	056097	STEPBACK ACADEMY S.S.D A R. L

13 maggio 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *Maurizio Bertea*

IL PRESIDENTE
F.to *Giovanni Petrucci*